

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 3/XV

**IM GESETZENTWURF NR. 3/XV ERWÄHNT
GESETZESBESTIMMUNGEN**

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

(...)

Articolo 68

Aspettativa per mandato parlamentare

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

In: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm>

Costituzione

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge .

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (1);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

Art. 52

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:

[a)]

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

→* b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;

d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.

Legge 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

GU n. 69 del 23-3-1990

(...)

ART. 15

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni [di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore

a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) *abrogato*

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera , o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale¹⁶.

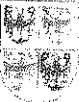
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre e effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
Omissis.

In: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/5/20040608134244_10-113-232-21.pdf

ANNO 64°
PARTE PRIMA E SECONDA

64. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.
2 ottobre 2012 2. Oktober 2012
Supplemento n. 2 **40** Beiblatt Nr. 2

SOMMARIO

Anno 2012

PARTE 1

Leggi

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[81077]

LEGGE REGIONALE

del 21 settembre 2012, n. 6

Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2012

1. TEIL

Gesetze

Autonome Region Trentino-Südtirol

[81077]

REGIONALGESETZ

vom 21. September 2012, Nr. 6

Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorge-
regelung für die Mitglieder des Regionalra-
tes der Autonomen Region Trentino-
Südtirol S. 2

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

21 SETTEMBRE 2012, N. 6

**TRATTAMENTO ECONOMICO E
REGIME PREVIDENZIALE DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE**

REGIONALGESETZ

VOM 21. SEPTEMBER 2012, NR. 6

**WIRTSCHAFTLICHE BEHANDLUNG
UND VORSORGEREGELUNG FÜR DIE
MITGLIEDER DES REGIONALRATES
DER AUTONOMEN REGION TRENINO-
SÜDTIROL**

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. I

(Trattamento economico e regime previdenziale)

1. A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire il libero svolgimento del mandato, spetta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

Art. I

*(Wirtschaftliche Behandlung und
Vorsorgeregelung)*

1. Ab der XV. Legislaturperiode steht den Mitgliedern des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol, nach der Eidesablegung - zwecks Gewährleistung der freien Ausübung des Wahlmandats - die wirtschaftliche Behandlung gemäß Gesetz Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 sowie die Vorsorge zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehen ist, vorbehaltlich der in den folgenden Bestimmungen vorgesehenen Einschränkungen.

Art. 2
(*Indennità consiliare*)

1. L'indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00).

2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al comma 1.

Art. 3
(*Rimborso spese per l'esercizio del mandato*)

1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocinquanta/00), con le seguenti modalità:

Art. 2
(*Aufwandsentschädigung*)

1. Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung, die zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und jährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, beläuft sich auf 9.800,00 Euro (neuntausendachthundert/00).

2. Gemäß Artikel 68 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 165 vom 30. März 2001, in geltender Fassung, kann sich der Abgeordnete, der bei einer öffentlichen Verwaltung angestellt ist, entweder für die Beibehaltung der bei der Ursprungskörperschaft bezogenen Besoldung oder für die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 1 entscheiden.

Art. 3
(*Rückerstattung der für die Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben*)

1. Als Spesenrückerstattung für die Ausübung des Mandats wird monatlich der Nettobetrag in Höhe von 1.450,00 Euro (tausendvierhundertfünfzig/00), der alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, entsprechend den nachstehend angeführten Einzelvorschriften

ausbezahlt:

- a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale;
- a) 12 Mal jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 700,00 Euro (siebenhundert/00), von dem der Betrag im Ausmaß von 180,00 (hundertachtzig/00) Euro für jeden Tag der Abwesenheit von den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, im Rahmen der die Abwesenheiten erhoben werden, sowie von jenen der Landtage von Trient und Bozen entsprechend den jeweiligen Ordnungsbestimmungen in Abzug gebracht werden kann. Die sich aufgrund der Abzüge laut vorliegendem Buchstaben ergebenden Beträge vermindern die Kosten und werden zugunsten des Haushalts des Regionalrates verbucht;
- b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili.
- b) ein monatlicher Betrag bis zum Höchstausmaß der verbleibenden 750,00 Euro (siebenhundertfünfzig/00) für besondere Ausgabenkategorien, die belegt werden müssen und welche das Präsidium aufgrund einer eigenen Regelung für zulässig erklärt.

2. Il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi, l'indennità

2. Die Außendienstvergütung für die Teilnahme an den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, die

attinente l'uso del proprio automezzo da Vergütung an die Präsidiumsmitglieder bei parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza Benützung des eigenen Fahrzeugs für nella esplicazione del loro mandato e il Dienstreisen und die Außendienstvergütung trattamento di missione del Presidente, an den Präsidenten sowie an die nonché dei Consiglieri che, debitamente ordnungsgemäß ermächtigten Abgeordneten autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria bei Reisen außerhalb ihres ordentlichen residenza per incarichi del Consiglio Wohnsitzes im Auftrag des Regionalrats regionale o del suo Presidente non rientrano oder seines Präsidenten fallen nicht unter die nella previsione di cui alla lettera b) del in Absatz 1 Buchstabe b) angeführten comma 1. Kategorien.

3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

3. Auf die Ausgabenrückerstattungen laut Absatz 1 und 2 findet die im Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) des Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen vorgesehene steuerrechtliche Regelung Anwendung.

Art. 4

(Indennità di funzione
ai componenti dell'Ufficio di Presidenza)

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1 dell'articolo 2 e del rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,50 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri

Art. 4

(Amtsentschädigung
der Präsidiumsmitglieder)

1. Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die die folgenden Prozentsätze der monatlichen Bruttoaufwandsentschädigung gemäß Artikel 2 Absatz 1 und der Ausgabenrückerstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) umfasst: Präsident 45 Prozent, Vizepräsidenten 22,50 Prozent, Präsidialsekretäre 11,25 Prozent. Die Amtsentschädigungen für die Mitglieder des

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

Präsidiums des Regionalrats und des Regionalausschusses sind nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der Landtage und Landesausschüsse zustehen.

Art. 5
(Sospensione degli emolumenti
per motivi penali)

Art. 5
(Aussetzung der Bezüge aus strafrechtlichen
Gründen)

1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso sono corrisposti l'indennità di funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

1. Dem Abgeordneten, der im Sinne des Artikels 15 des Gesetzes Nr. 55 vom 19. März 1990 in geltender Fassung von seinem Amt enthoben wurde, wird für die gesamte Dauer der Enthebungsmaßnahme ein Unterhaltsbeitrag in Höhe eines Drittels der Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 2 Absatz 1 gewährt.

2. Im Falle eines Urteils auf Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs mit rechtskräftigem Urteil werden dem enthobenen Abgeordneten die Amtsentschädigung gemäß Absatz 4, falls zustehend, sowie eine Zulage, die der Differenz zwischen dem Unterhaltsbeitrag laut Absatz 1 und der Aufwandsentschädigung laut Artikel 2 Absatz 1 entspricht, ausbezahlt.

Art. 6
*(Indennità di fine mandato
e Fondo di solidarietà)*

1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato, quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.

Art. 7
*(Trattamento economico a carattere
previdenziale per i Consiglieri eletti nella XV e
nelle successive Legislature)*

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle successive

Art. 6
(Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds)

1. Die Regionalratsabgeordneten sind zu Vorsorgezwecken angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag in Höhe eines vom Präsidium festgesetzten Prozentsatzes, im Ausmaß von nicht mehr als 8 Prozent, bezogen auf die Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 2 Absatz 1, in den Solidaritätsfonds einzuzahlen.

2. Am Ende einer jeden Legislaturperiode oder auf jeden Fall bei Beendigung des Mandats hat der Regionalratsabgeordnete oder die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode das Recht auf Auszahlung einer Mandatsabfindung, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds gemäß Absatz 1 erzielten Ergebnisse berechnet wird.

Art. 7
*(Vorsorgebehandlung für die in der XV. und den
darauf folgenden Legislaturperioden gewählten
Abgeordneten)*

1. Den in der XV. Legislaturperiode zum ersten Mal und in den darauf folgenden

Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della XV Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello applicato per gli assegni vitalizi, corrisposto in dodici mensilità e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, moltiplicando il montante individuale dei contributi al momento del conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten und den Abgeordneten, die ihr Mandat vor der XV. Legislaturperiode ausgeübt haben und wieder gewählt worden sind, steht nach Beendigung des Mandats eine Vorsorgebehandlung zu, die in steuerrechtlicher Hinsicht so behandelt wird wie die Leibrenten, zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird. Die Vorsorgebehandlung wird aufgrund des beitragsbezogenen Systems unter Berücksichtigung des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe f) des Gesetzesdekretes Nr. 138 vom 13. August 2011, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011, bestimmt, wobei der individuelle Betrag der Beiträge zum Zeitpunkt der Erwirkung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung mit den Umwandlungskoeffizienten, die nach Altersklassen festgelegt werden, multipliziert wird, nachdem die demographische und finanzielle Tragfähigkeit überprüft worden ist. Für die Bruchteile eines Jahres wird eine Erhöhung zur Anwendung gebracht, die dem Ergebnis der Multiplikation von einem Zwölftel der Differenz zwischen dem Umwandlungskoeffizienten des unmittelbar

über dem Alter des Abgeordneten liegenden Alters und dem Umwandlungskoeffizienten des unter dem Alter des Abgeordneten liegenden Koeffizienten mit der Anzahl der Monate entspricht.

2. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantacinque anni di età. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.

4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria per il trattamento economico a carattere

2. Für die Auszahlung der in Absatz 1 angeführten Vorsorgebehandlung ist eine Mindestbeitragszahlung von einer Legislaturperiode erforderlich, wobei das Recht bei Erreichung des 65. Lebensjahres erwirkt wird. Für jedes über das fünfte Jahr hinausgehende Mandatsjahr wird das für die Erwirkung des Anrechtes auf die Vorsorgebehandlung erforderliche Alter um ein Jahr gekürzt, wobei als Grenze das sechzigste Lebensjahr gilt.

3. Für die Zwecke der Erwirkung des Rechtes gilt der Bruchteil eines Jahres als volles Jahr, sofern dieser mindestens sechs Monate und einen Tag umfasst; der Bruchteil eines Jahres im Ausmaß von sechs Monaten oder weniger hat keinerlei Wirkungen. Lediglich für die Zwecke der Erwirkung des Mindestrechtes muss für den als Mandat anerkannten Zeitraum der monatliche Pflichtbeitrag laut Absatz 4 entrichtet worden sein.

4. Die Abgeordneten unterliegen einer Pflichtvorsorgebeitragszahlung für die Vorsorgebehandlung, für die ein Betrag in

previdenziale, mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale.

6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è ammissibile la restituzione, salvo il

Höhe von 8,80 Prozent der für die Beitragsleistung festgeschriebenen Steuergrundlage einbehalten wird, die der Aufwandsentschädigung laut Absatz 1 des Artikels 2 unter Ausschluss jeglicher weiteren Amts- oder Zusatzentschädigung entspricht.

5. Der individuelle Betrag der Beiträge für die Vorsorgebehandlung, der im Gesamtausmaß von 33 Prozent der Aufwandsentschädigung laut Absatz 1 des Artikels 2 bestimmt wird, besteht aus der Pflichtbeitragszahlung im Sinne des Absatzes 4 und der figurativen Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates und wird alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet, und zwar bis zur Erreichung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung.

6. Dem Abgeordneten, der einen anderen Abgeordneten ersetzt, dessen Wahl annulliert worden ist, wird die Beitragszahlung für den Zeitraum der Legislaturperiode ab dem Tag, ab dem der Grund für die Annullierung der Wahl gegeben ist und dem Tag der Ersetzung figurativ zuerkannt.

7. Für die vom Abgeordneten ab der XV. Legislaturperiode eingezahlten Beiträge ist die Rückerstattung nicht zulässig; eine

caso di decesso del Consigliere nel corso del mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo dell'indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato consiliare ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale. In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4 è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico.

9. Il Consigliere che abbia quattro Legislature di mandato per aver rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive Legislature, il trattamento economico a carattere previdenziale calcolato esclusivamente sulla quota di contribuzione

Ausnahme stellt der Tod des Abgeordneten im Laufe des Mandats vor Erreichung des Mindestbeitragszeitraumes dar, wobei in diesem Fall die Rückerstattung der Beiträge zugunsten der Bezugsberechtigten aufgrund der Regelung der gesetzlichen Erbfolge vorgesehen ist.

8. Der Abgeordnete, der sich im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 anstelle der Aufwandsentschädigung für die Beibehaltung der bei der Herkunftskörperschaft bezogenen Besoldung entscheidet, kann den Antrag stellen, zur Beitragszahlung zugelassen zu werden, um die Anrechnung des Mandats für die Vorsorgebehandlung zu erwirken. In diesem Fall erfolgt der Einbehalt der Vorsorgebeiträge laut Absatz 4 auf die Zusatzbezüge oder wird zu Lasten des Abgeordneten ergänzt.

9. Der Abgeordnete, der vier Legislaturperioden aufweisen kann, da er das Amt eines Regionalratsabgeordneten oder des Mitgliedes des gesamtstaatlichen oder europäischen Parlamentes bekleidet hat, reift im Falle seiner Wiederwahl in den Landtag und demnach in das Amt eines Regionalratsabgeordneten für die weiteren Legislaturperioden die Vorsorgebehandlung an, die ausschließlich aufgrund des Anteils

previdenziale obbligatoria a suo carico di cui al comma 4, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.

der Pflichtbeitragszahlung zu seinen Lasten laut Absatz 4, die alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, errechnet wird.

Art. 8

(Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura.

2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31

Art. 8

(Leibrente und Vorsorgebehandlung)

1. Für die in der XV. oder in den nachfolgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten, welche die für den Erhalt der Leibrente vorgesehenen Beitragsvoraussetzungen erreicht haben, hat die weitere Ausübung des Mandats keinerlei rechtliche und wirtschaftliche Auswirkung auf die Höhe der Leibrente im Vergleich zu dem bereits bis zur XIV. Legislaturperiode angereiften Ausmaß.

2. Nach der Beendigung des Mandats und bei Erreichen der für jeden Abgeordneten für die Erwirkung des Rechtes vorgesehenen Altersvoraussetzungen steht den Abgeordneten laut Absatz 1 die Leibrente in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode angereiften prozentuellen Ausmaß innerhalb der in Artikel 10 festgelegten Grenzen zu, berechnet auf der Grundlage der Bruttoentschädigung für die

dicembre 2009 e come incrementata da un Parlamento Abgeordneten gemäß Artikel 1 interesse pari alla rivalutazione annua des Gesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober dell'indice ISTAT fino al raggiungimento 1965 in dem zum 31. Jänner 2005 geltenden del diritto all'assegno stesso e, per gli Ausmaß, die bis 31. Dezember 2009 ulteriori anni di mandato decorrenti dalla aufgewertet und um einen Prozentsatz XV Legislatura, spetta il trattamento erhöht wird, welcher der jährlichen economico a carattere previdenziale Aufwertung des ISTAT-Indexes bis zur determinato con il sistema contributivo di Erwirkung des Rechtes auf die Leibrente cui all'articolo 7. entspricht. Für die weiteren, ab der XV. Legislaturperiode geleisteten Mandatsjahre steht die aufgrund des Beitragssystems laut Artikel 7 ermittelte Vorsorgebehandlung zu.

Art. 9

(Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico

Art. 9

(Abfindung und Vorsorgebehandlung für die in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählten und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten)

1. Den in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählten und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten wird der Betrag der Beitragszahlungen für die Abfindung der XIV. Legislaturperiode, so wie bis zum 31. Dezember 2009 auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet und um die vom entsprechenden Fonds erzielten Ergebnisse erhöht, auf der Grundlage der vom Präsidium festgesetzten Einzelvorschriften rückerstattet. Für die

a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.

weiteren Mandatsjahre ab der XV. Legislaturperiode steht die Vorsorgebehandlung, die auf der Grundlage des Beitragssystems gemäß Artikel 7 berechnet wird, zu.

Art. 10

(Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni)

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l'indennità parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le

Art. 10

(Berechnungsgrundlage für die Leibrente der Abgeordneten, Übergangsbestimmungen betreffend die Anerkennung des derzeitigen Wertes eines Anteils der Leibrente und gemeinsame Bestimmungen)

1. Die Berechnungsgrundlage für die Leibrenten ist die Bruttoentschädigung für die Abgeordneten des Parlaments gemäß Artikel 8 Absatz 2 und die Leibrente für die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten und für die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten, die in Erwartung sind, die vorgesehenen Voraussetzungen anzureifen, wird auf 30,40 Prozent der genannten Berechnungsgrundlage gekürzt und für den von jedem Abgeordneten innerhalb der XIV. Legislaturperiode angereiften, darüber hinausgehenden Teil der Leibrente wird der derzeitige Wert anerkannt.

2. Die Abgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und eine Leibrente beziehen, die höher als 30,40 Prozent ist, haben die Möglichkeit, sich innerhalb einer

modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

- a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;
- b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di

gemäß den Einzelvorschriften laut Absatz 4 festgesetzten Frist, unwiderruflich für die Zuerkennung des derzeitigen Wertes des Anteils ihrer Leibrente, welcher das genannte Ausmaß überschreitet, zu entscheiden, wobei die eigene Leibrente nachfolgend neu festgesetzt wird.

3. Die von den Abgeordneten laut Absatz 1 und 2 in der XII, XIII. oder XIV. Legislaturperiode eingezahlten Pflichtbeträge für den Ehegatten und die Kinder werden für den Zeitraum des Mandats, welcher der Reduzierung der Leibrente entspricht, so wie in den Absätzen 1 und 2 bestimmt, rückerstattet.

4. Das Präsidium regelt mit einem eigenen Beschluss die Anwendungsmodalitäten in Bezug auf folgende Aspekte:

- a) die Festsetzung des derzeitigen Wertes laut Absatz 1 und 2, auch unter Beachtung der steuerrechtlichen Behandlung;
- b) die Bestimmung eines eventuellen Finanzinstrumentes, in welches die Beträge laut Buchstabe a) zur Gänze oder auch nur zum Teil verpflichtend fließen sollen, wobei die Vorsorgezwecke derselben berücksichtigt werden, mit

garanzia;

- c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
- d) all'opzione di cui al comma 2.

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i requisiti di età previsti, è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8.

nachfolgender Freischaltung vom Garantiefonds;

- c) die entsprechende Anwendung des Solidaritätsbeitrags;
- d) die Option laut Absatz 2.

5. Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der Inhaber oder in Erwartung einer Leibrente von 30,40 oder mehr Prozent ist, wird die ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete verstorben ist, zustehende übertragbare Leibrente auch dann ausbezahlt, wenn der Abgeordnete die vorgesehenen Altersvoraussetzungen noch nicht angereift hat; sie wird auf den Betrag berechnet, der dem Prozentsatz von 30,40 Prozentsatz der Berechnungsgrundlage laut Artikel 8 Absatz 2 entspricht und steht den hinterbliebenen Familienangehörigen gemäß Artikel 14 zu und wird nach den dort vorgesehenen Einzelvorschriften entrichtet. Im Falle der Invalidität oder der gänzlichen und andauernden Arbeitsuntauglichkeit wird dem aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten eine wirtschaftliche Behandlung für einen vom Präsidium bestimmten Zeitraum und in einem von diesem festgesetzten Ausmaß bis 30,40 Prozent der Berechnungsgrundlage laut Artikel 8 Absatz 2 ausbezahlt.

6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 11

(Decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento economico a carattere previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto

6. Die Leibrente gemäß der Absätze 1 und 2, die übertragbare Leibrente gemäß Absatz 5 sowie die direkte Vorsorgebehandlung gemäß Artikel 7 und die übertragbare Vorsorgebehandlung gemäß Artikel 14 werden in 12 Monatsraten ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

Art. 11

(Ablauf der Vorsorgebehandlung)

1. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vorsorgebehandlung sind ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete das notwendige Alter zur Erwirkung des Rechts angereift hat, wirksam.

2. Falls der Abgeordnete bei Mandatsbeendigung bereits die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Vorsorgebehandlung gemäß Artikel 7 besitzt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats, wenn das Mandat in der letzten Monatshälfte beendet wurde, und ab dem 16. Tag desselben Monats, falls das Mandat in der ersten Monatshälfte

termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di Legislatura, i Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della Legislatura stessa.

Art. 12

(Sospensione del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, il diritto all'assegno vitalizio e al trattamento economico a carattere previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere

beendet wurde, wirksam.

3. Im Falle einer Mandatsbeendigung wegen Ablaufs der Legislaturperiode wird die Vorsorgebehandlung den Abgeordneten, die bereits das Recht erworben haben, ab dem ersten Tag nach Ende der Legislaturperiode ausbezahlt.

Art. 12

(Aussetzung der Vorsorgebehandlung)

1. Falls ein Abgeordneter sein Mandat beendet hat und wieder zum Landtagsabgeordneten oder zum Mitglied des gesamtstaatlichen Parlaments, des europäischen Parlaments, des Regionalrats einer anderen Region gewählt wird oder zum Mitglied der italienischen Regierung, zum Regionalassessor, zum Landesrat ernannt wird oder ein institutionelles Amt bekleidet, für das die Verfassung oder ein anderes Verfassungsgesetz die Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten vorsieht, wird das Recht auf die Leibrente und auf die zustehende Vorsorgebehandlung für die gesamte Dauer des Mandates ausgesetzt.

2. Nach der Beendigung des Mandats laut Absatz 1 werden die Leibrente und die

previdenziale riprende alla cessazione Vorsorgebehandlung wieder entrichtet. Im Falle einer Wiederwahl zum Mitglied des Landtages und demzufolge zum Mitglied des Regionalrates, wird die Vorsorgebehandlung auf der Grundlage des gesamten Betrages der Beitragsleistungen, zusammengesetzt aus der Summe der Beitragsleistungen betreffend die ausgesetzte Vorsorgebehandlung und der Beiträge betreffend den weiteren Zeitraum, berechnet.

relativi all'ulteriore periodo.

Art. 13

(Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Art. 13

(Beschlagnahme und Pfändung der Vorsorgebehandlung)

1. Die direkte oder übertragbare Vorsorgebehandlung unterliegt der Beschlagnahme und Pfändung innerhalb der von Artikel 545 der italienischen Zivilprozessordnung vorgesehenen Grenzen.

Art. 14

(Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella

Art. 14

(Vorsorgebehandlung zugunsten der Hinterbliebenen der in der XV. und in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten und Prozentsätze)

1. Die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod des in der XV. oder in den nachfolgenden

XV e nelle successive Legislature spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che non ci siano aventi diritto, il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale.

Legislaturperioden gewählten Bezugsberechtigten eingetreten ist, steht den Familienmitgliedern, die Anrecht auf die Hinterbliebenenversorgung haben oder, in Ermangelung derselben, den Erben zur Gänze zu. Sollten keine Bezugsberechtigten gegeben sein, fließt die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, in den Haushalt des Regionalrates ein.

2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento economico a carattere previdenziale, o in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, la reversibilità del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del diritto:

2. Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der das Mandat für einen Zeitraum von nicht weniger als einer Legislaturperiode ausgeübt hat oder eines Abgeordneten, der aus dem Amt ausgeschieden ist und Inhaber der Vorsorgebehandlung oder in Erwartung der Erwirkung der für den Erhalt der Vorsorgebehandlung notwendigen Altersvoraussetzung ist, steht die übertragbare Vorsorgebehandlung laut Artikel 7 mit Wirkung ab dem ersten Tag des auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, folgenden Monats den nachstehend angeführten hinterbliebenen Familienangehörigen zu, die einen entsprechenden formellen Antrag stellen und die Unterlagen, aus denen das gesetzliche Anrecht hervorgeht, beilegen:

- a) coniuge superstite, senza che vi siano a) dem hinterbliebenen Ehegatten, wenn

figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. Nell'eventualità di un concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità, questo o la quota del medesimo è corrisposto, su istanza del coniuge divorziato e a condizione che lo stesso goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

- b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto, fino alla misura

keine zu Lasten des Abgeordneten gehende bezugsberechtigten Kinder unter sechsundzwanzig Jahren vorhanden sind: 60 Prozent, solange er/sie Witwe/r bleibt und unter der Voraussetzung, dass gegen ihn/sie kein rechtswirksam gewordenes Urteil über Trennung mit Schuldzuerkennung ergangen ist. Es kommt Artikel 9 des Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. Für den Fall, dass der Anspruch auf die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung vom geschiedenen Ehegatten und dem hinterbliebenen Ehegatten erhoben wird, wird diese oder der Anteil derselben auf Antrag des geschiedenen Ehegatten und unter der Voraussetzung, dass dieser eine Unterhaltszahlung bezieht, auf der Grundlage eines Urteils des Landesgerichtes, das die zustehenden Anteile festlegt, ausbezahlt.

- b) dem hinterbliebenen Ehegatten mit bezugsberechtigten, zu Lasten des Abgeordneten lebenden Kindern unter sechsundzwanzig Jahren: 60 Prozent; diesem Prozentsatz wird für jedes Kind, auch für den Fall, dass ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt, 20

massima del 100 per cento. Ai figli legittimi, sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall'Ufficio di Presidenza;

- c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è erogato nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di

Prozent bis zu einem Höchstausmaß von 100 Prozent hinzugefügt. Den ehelichen Kindern sind die legitimierten Kinder, die unehelichen, rechtlich anerkannten Kinder oder die Kinder, deren Abstammungsverhältnis gerichtlich festgestellt wurde, die Adoptivkinder und die minderjährigen, zwecks Adoption anvertrauten Kinder in den laut Artikel 25 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 184 vom 4. Mai 1983 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Fällen gleichgestellt. Anrecht auf die übertragbare Vorsorgebehandlung haben außerdem Waisenkinder, unabhängig von ihrem Alter, die für arbeitsunfähig erklärt worden sind und keine Einkommen beziehen, die das mittels Ordnungsbestimmungen des Präsidiums bestimmte Ausmaß überschreiten;

- c) dem hinterbliebenen, anspruchsgerechtigten Kind in Ermangelung beider Eltern: 70 Prozent. Falls mehr als ein bezugsberechtigtes Kind gegeben ist, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung im Ausmaß von 80 Prozent im Falle von zwei Nutznießern und im Ausmaß von 100 Prozent bei drei oder mehr Nutznießern ausbezahlt; in diesen Fällen wird der Gesamtbetrag zu

sopravvenienza di un ulteriore avente diritto;

- d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun avente diritto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto.

3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine può essere richiesto ai titolari di trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.

gleichen Teilen ausbezahlt und dies auch falls ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt;

- d) in Ermangelung der Bezugsberechtigten laut der Buchstaben a) und b) die Eltern, die steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten: 15 Prozent für jeden Bezugsberechtigten. Es kommt Artikel 12-ter des Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. In Ermangelung der bezugsberechtigten Eltern den Brüdern und Schwestern, sofern nachgewiesen wird, dass sie steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten.

3. Die Bedingungen für die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung müssen zum Zeitpunkt des Ablebens des Abgeordneten gegeben sein. Sofern diese nicht mehr fortbestehen, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung widerrufen. Zu diesem Zweck können die Inhaber der übertragbaren Vorsorgebehandlung aufgefordert werden, alle zwei Jahre die Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass die vorgenannten Bedingungen weiterhin gegeben sind. Der Inhaber kann die geforderten Angaben mittels Selbsterklärung abgeben.

4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 13.

4. Die übertragbare Vorsorgebehandlung wird in den im Artikel 13 vorgesehenen Fällen entsprechend den dort bestimmten Einzelvorschriften ausgesetzt.

Art. 15
(Contributo di solidarietà)

1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative.

Art. 15
(Solidaritätsbeitrag)

1. Zu Lasten der direkten und übertragbaren Leibrenten wird ein variabler Abzug bis zu höchstens 12 Prozent als Solidaritätsbeitrag getätigt.

2. Das Präsidium regelt mit eigenem Beschluss die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

Art. 16
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente

Art. 16
(Befugnisse des Präsidiums)

1. Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenversammlung dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem

della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali. L'indennità mensile lorda attribuibile ai componenti ai quali spetta e l'indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.

Art. 17

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente

Präsidenten der Abgeordnetenkammer zuerkennen.

2. Das Präsidium wird beauftragt, einen Einheitstext zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen sowie eine Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz auszuarbeiten. Das Präsidium legt außerdem ab der nächsten Ernennung der Vertreter der Region in der paritätischen Kommission für die Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen deren monatliche Bruttoentschädigung fest, die diesen Vertretern jedoch nicht zusteht, sofern sie bereits eine Aufwandsentschädigung als Regionalsrats- bzw. Parlamentsabgeordnete oder eine Leibrente bzw. ein vergleichbares, aufgrund institutioneller Aufträge zustehendes Einkommen beziehen. Die diesen Vertretern - falls zustehend - zuerkannte monatliche Bruttoentschädigung und die Außendienstvergütung werden in der vom Landtag der Herkunftsprovinz des ernannten Vertreters bestimmten Höhe festgelegt.

Art. 17

(Abschaffung von Bestimmungen)

1. Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des

“Interventi in materia di indennità e Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar
 previdenza ai Consiglieri della Regione 1995 betreffend „Bestimmungen über die
 autonoma Trentino-Alto Adige“, modificata Aufwandsentschädigung und die Vorsorge
 dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, der Regionalratsabgeordneten der
 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. autonomen Region Trentino-Südtirol“,
 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4
 con quelle previste dalla presente legge, che vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni
 esauriscono i loro effetti alla cessazione dei 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009 und
 rapporti giuridici precedentemente costituiti. Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 werden
 abgeschafft und verlieren ihre Wirkung bei
 Beendigung der vorher bestehenden
 Rechtsverhältnisse.

La presente legge sarà pubblicata nel
 Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
 obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
 farla osservare come legge della Regione.

TRENTINO, 24 SETTEMBRE 2012

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der
 Region kundzumachen. Jeder, dem es
 obliegt, ist verpflichtet, es als
 Regionalgesetz zu befolgen und für seine
 Befolgung zu sorgen.

TRENT, DEN 21. SEPTEMBER 2012

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT
 DELLA REGIONE DER REGION

LORENZO DELCAI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle *Note* qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riporta il titolo: *Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento*.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, recita:

Art. 68

Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5
del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hier veröffentlichten *Anmerkungen* wurden zu dem einzigen Zwecke verfasst, das Verständnis der Gesetzesbestimmungen, die geändert wurden oder auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkungen zum Art. 1

Das Gesetz vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 trägt den Titel: *Bestimmung der Entschädigung für Parlamentsabgeordnete*.

Anmerkungen zum Art. 2

Der Art. 68 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 betreffend *Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen* lautet wie folgt:

Art. 68

*Wartestand wegen Mandat
als Parlamentsabgeordnete*
(Art. 71 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 29/1993)

(1) Die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen, die in das italienische Parlament, in das Europaparlament oder in die Regionalräte gewählt worden sind, werden für die Dauer ihres Mandats in den Wartestand ohne Bezüge versetzt. Sie können sich statt für die Aufwandsentschädigung als Parlamentsabgeordnete oder die entsprechende Entschädigung als Regionalratsabgeordnete für die Beibehaltung der bei der Herkunftskörperschaft bezogenen Besoldung entscheiden, wobei diese zu Lasten der Herkunftskörperschaft verbleibt.

(2) Der Wartestand gilt für die Berechnung des Dienstalters sowie für die renten- und fürsorgerechtlichen Zwecke.

(3) Die Versetzung in den Wartestand erfolgt zum Zeitpunkt der Verkündung der Gewählten; diese wird von den Parlamentskammern und den Regionalräten den Herkunftskörperschaften der Gewählten mitgeteilt, damit die Körperschaften die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können.

(4) Die Regionen passen ihre Ordnungen den Grundsätzen laut Abs. 1, 2 und 3 an.

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi, recita:

Art. 52

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [Testo post riforma 2004]

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:

- b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

Note all'articolo 5

Il testo dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 riguardante *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*, recita:

Art. 15

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e

Anmerkungen zum Art. 3

Der Art. 52 Abs. 1 Buchst. b) des Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen lautet wie folgt:

Art. 52

Bestimmung der den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gleichgestellten Einkünfte [nach der Reform aus dem Jahre 2004 geltende Fassung]

(1) Zwecks Bestimmung der den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gleichgestellten Einkünfte wird — unbeschadet der nachstehend angeführten Bestimmungen — der Art. 48 angewandt:

- b) Ebenfalls nicht zu den Einkünften zählen zwecks Festsetzung der Entschädigungen laut Art. 47 Abs. 1 Buchst. g) die Beträge, die den Personen, die öffentliche Wahlämter innehaben oder die die Befugnisse laut Art. 114 und 135 der Verfassung ausüben, als Spesenrückerstattung entrichtet werden, sofern die Entrichtung dieser Beträge und die diesbezüglichen Kriterien von den Organen festgelegt werden, die für die Bestimmung der jeweiligen Entschädigungen zuständig sind. Die Leibrenten laut Art. 47 Abs. 1 Buchst. g) werden für den Anteil besteuert, der nicht auf bereits besteuerte Beiträge des Empfängers zu beziehen ist. Genannter Anteil wird für jeden Steuerzeitraum in dem Ausmaß festgesetzt, das dem Gesamtverhältnis zwischen den vorgenommenen abzugspflichtigen Einbehalten und der Gesamtausgabe für Leibrenten entspricht. Der Anteil muss von jeder einzelnen Körperschaft, die die obengenannten Leibrenten entrichtet, auf der Grundlage der eigenen Elemente getrennt berechnet werden.

Anmerkungen zum Art. 5

Der Art. 15 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55 betreffend *Neue Bestimmungen zur Vorbeugung gegen die Mafia-Kriminalität und andere Formen schwerer Gemeingefährlichkeit* lautet wie folgt:

Art. 15

(1) Es kann nicht als Kandidat bei Regional-, Landtags-, Gemeinderats- oder Stadtviertelratswahlen antreten und jedenfalls nicht das Amt als Präsident des Regionalausschusses, als Regionalassessor, als Regionalratsabgeordnete, als Landeshauptmann, als Bürgermeister, als Landesrat, als Landtagsabgeordnete, als Gemeindereferent, als Gemeinderatsmitglied, als Präsident oder Mitglied eines Stadtviertelrates, als Präsident oder Mitglied des

componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane;

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) (lettera abrogata);

Verwaltungsrates eines Konsortiums, als Präsident oder Mitglied des Rates oder des Ausschusses eines Gemeindenverbands, als Verwaltungsratsmitglied oder als Präsident der im Art. 23 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142 genannten Sonderbetriebe und Einrichtungen, als Verwalter oder Mitglied der wie auch immer genannten Organe der Sanitätseinheiten, als Präsident oder Mitglied der ausführenden Organe der Berggemeinschaften bekleiden;

a) wer mit rechtskräftigem Urteil wegen einer der im Folgenden genannten strafbaren Handlungen verurteilt wurde: Verbrechen nach Art. 416-bis des Strafgesetzbuches; kriminelle Vereinigung zum Betreiben von widerrechtlichem Handel mit Rauschgift oder psychotropen Stoffen gemäß Art. 74 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. Oktober 1990, Nr. 309 genehmigten Einheitstextes; Verbrechen nach Art. 73 des genannten Einheitstextes betreffend die Produktion von bzw. den Handel mit solchen Stoffen; Verbrechen im Zusammenhang mit der Herstellung, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Verkauf oder der Abtretung sowie – in den Fällen, in denen eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr verhängt wurde – mit dem Gebrauch, dem Transport oder dem Besitz von Waffen, Munition oder Sprengstoffen; persönliche oder sachliche Begünstigung im Zusammenhang mit einem der vorgenannten strafbaren Handlungen;

b) wer mit rechtskräftigem Urteil wegen eines der in den nachstehenden Artikeln des Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen verurteilt wurde: Art. 314 (Amtsunterschlagung), Art. 316 (Amtsunterschlagung unter Ausnutzung des Irrtums eines Anderen), Art. 316-bis (Veruntreuung zum Nachteil des Staates), Art. 317 (Erpressung im Amt), Art. 318 (Bestechung zur Vornahme einer Amtshandlung), Art. 319 (Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung), Art. 319-ter (Bestechung bei Handlungen der Justiz), Art. 320 (Bestechung einer mit einem öffentlichen Dienst beauftragten Person);

c) wer wegen eines oder mehrerer Verbrechen, die nicht unter die Verbrechen nach Buchst. b) fallen und unter Missbrauch der Befugnisse oder unter Verletzung der Pflichten begangen wurden, die mit einem öffentlichen Amt oder einem öffentlichen Dienst verbunden sind, mit rechtskräftigem Urteil zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt mehr als sechs Monaten verurteilt wurde;

d) wer mit rechtskräftigem Urteil zu einer Gefängnisstrafe von nicht weniger als 2 Jahren wegen eines nicht fahrlässigen Verbrechens verurteilt wurde;

e) (aufgehoben);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'*articolo 444* del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. La sospensione di diritto

f) derjenige, dem gegenüber das Gericht eine endgültige Vorbeugungsmaßnahme angewandt hat, weil er unter dem Verdacht steht, einer der Vereinigungen anzugehören, die im *Art. 1 des Gesetzes vom 31. Mai 1965, Nr. 575*, ersetzt durch *Art. 13 des Gesetzes vom 13. September 1982, Nr. 646*, genannt sind.

(1-bis) Für sämtliche durch diesen Artikel geregelten Wirkungen gilt das im *Art. 444* der Strafprozessordnung vorgesehene Urteil als Verurteilung.

(2) Die Bestimmungen laut Abs. 1 werden nicht angewandt, wenn gegenüber der betreffenden Person ein auch noch nicht rechtskräftig gewordenes Urteil auf Einstellung des Verfahrens oder ein freisprechendes Urteil oder ein Urteil auf Nichtigerklärung — wenn auch mit Verweisung — gefällt oder eine auch noch nicht endgültige Verfügung zur Aufhebung einer Vorbeugungsmaßnahme erlassen wurde.

(3) Die im Abs. 1 vorgesehenen Bestimmungen werden auf jedwedes andere Amt angewandt, für das die Wahl oder die Ernennung in die Zuständigkeit nachstehender Organe oder Personen fällt:

- a) Regionalrat, Landtag, Gemeinderat oder Stadtviertelrat;
- b) Regionalausschuss oder Landesausschuss, Präsident des Regionalausschusses oder Landeshauptmann, Gemeindeausschuss oder Bürgermeister, Regionalassessoren, Landesräte oder Gemeindeferenten.

(4) Die allfällige Wahl oder Ernennung von Personen, für die die im Abs. 1 genannten Umstände zutreffen, ist nichtig. Das Organ, das die Ernennung oder die Bestätigung der Wahl beschlossen hat, muss diese widerrufen, sobald es vom Bestehen dieser Umstände Kenntnis erhalten hat.

(4-bis) Es wird von Rechts wegen von den im Abs. 1 genannten Ämtern zeitweilig enthoben: a) wer mit noch nicht rechtskräftigem Urteil wegen eines der im Abs. 1 Buchst. a) genannten Verbrechen oder wegen eines der in den *Art. 314 Abs. 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter* und 320 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen verurteilt wurde; b) wer nach der Wahl oder der Ernennung mit einem Urteil erster Instanz, das vom Oberlandesgericht in Bezug auf dieselbe Anklage bestätigt wurde, zu einer Gefängnisstrafe von mindestens zwei Jahren wegen eines nicht fahrlässigen Verbrechens verurteilt wurde; c) derjenige, dem gegenüber die Gerichtsbehörde eine nicht endgültige Vorbeugungsmaßnahme angewandt hat, weil er unter dem Verdacht steht, einer der Vereinigungen anzugehören, die im *Art. 1 des Gesetzes vom 31. Mai 1965, Nr.*

consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di prosciogli-

575, ersetzt durch Art. 13 des Gesetzes vom 13. September 1982, Nr. 646, genannt sind. Die zeitweilige Enthebung von Rechts wegen folgt ebenfalls aus der Anwendung einer der Zwangsmaßnahmen gemäß Art. 284, 285 und 286 der Strafprozessordnung. In dem Zeitraum, in dem die Enthebungsmaßnahme wirkt, werden die enthobenen Personen weder zwecks Feststellung der Beschlussfähigkeit noch zwecks Bestimmung jedwedes Quorums oder jedweder qualifizierten Mehrheit mitgezählt. Die Wirkungen der zeitweiligen Amtsenthebung enden von Rechts wegen nach Ablauf von achtzehn Monaten. Die Einstellung gilt allerdings nicht, wenn innerhalb der Frist laut vorstehendem Satz die Anfechtung hinsichtlich der Verantwortlichkeit auch mit noch nicht rechtskräftig gewordenem Urteil abgewiesen wird. In letztgenanntem Fall enden die Wirkungen der zeitweiligen Amtsenthebung nach Ablauf von zwölf Monaten ab dem Datum des abweisenden Urteils.

(4-ter) Die Maßnahmen der Gerichtsbehörde, welche die zeitweilige Amtsenthebung laut Abs. 4-bis nach sich ziehen, werden von der Kanzlei des Landesgerichts oder vom Sekretariat der Staatsanwaltschaft dem Regierungskommissär – wenn sie den Präsidenten des Regionalausschusses, einen Regionalassessor oder einen Regionalratsabgeordneten betreffen – und dem Präfekten in den anderen Fällen mitgeteilt. Der Präfekt stellt fest, ob ein Grund für die zeitweilige Amtsenthebung tatsächlich besteht, und teilt den Organen, welche die Wahl bestätigt oder die Ernennung beschlossen haben, die diesbezügliche Maßnahme mit. Wenn der Grund für die zeitweilige Amtsenthebung den Präsidenten des Regionalausschusses, einen Regionalassessor oder einen Regionalratsabgeordneten betrifft, teilt dies der Regierungskommissär unverzüglich dem Präsidenten des Ministerrates mit, der nach Anhören des Ministers für Regionalangelegenheiten und des Innenministers die Maßnahme zur Feststellung der zeitweiligen Enthebung ergreift. Die Maßnahme wird vom Regierungskommissär dem zuständigen Regionalrat zwecks Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Amtshandlungen mitgeteilt. Für die Regionen Sizilien und Aostatal werden die Zuständigkeiten des Regierungskommissärs vom Staatskommissar bzw. vom Präsidenten der Koordinierungskommission ausgeübt. Für die Dauer der zeitweiligen Amtsenthebung steht dem Regionalratsabgeordneten ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zu, die um einen mit Regionalgesetz festgelegten Prozentsatz gekürzt wird.

(4-quater) Die zeitweilige Amtsenthebung endet, wenn gegenüber der betroffenen Person die Wirkung der im Abs. 4-bis genannten Zwangsmaßnahme endet oder wenn ein auch noch nicht rechtskräftig gewordenes Urteil auf Einstellung des Verfah-

mento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di

rens, auf Freisprechung oder Freispruch in der Sache gefällt, wenn eine Verfügung zur Aufhebung einer Vorbeugungsmaßnahme erlassen oder ein Urteil auf Nichtigerklärung — wenn auch mit Verweisung — gefällt wird. In diesem Fall ist das Urteil oder die Aufhebungsmaßnahme an der Amtstafel anzuschlagen und in der ersten Sitzung des Organs, das die Wahl, die Bestätigung der Wahl oder die Ernennung vorgenommen hat, mitzuteilen.

(4-quinquies) Wer eines der im Abs. 1 angegebenen Ämter innehat, verliert von Rechts wegen sein Amt ab dem Datum, an dem das auf Verurteilung lautende Urteil rechtskräftig wird bzw. an dem die Vorbeugungsmaßnahme endgültig wird.

(4-sexies) Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Bestimmungen gelten nicht für die Personen, die mit rechtskräftigem Urteil verurteilt wurden oder auf die eine endgültige Vorbeugungsmaßnahme verhängt wurde, sofern die Wiedereinsetzung in die früheren Rechte gemäß Art. 178 des Strafgesetzbuches oder gemäß Art. 15 des Gesetzes vom 3. August 1988, Nr. 327 gewährt wurde.

(4-septies) Trifft einer der im Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e) und f) genannten Umstände für die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen — einschließlich der dort erwähnten Körperschaften — zu, so wird die betreffende Person unverzüglich von der bekleideten Funktion oder dem bekleideten Amt zeitweilig enthoben. Für das Personal der örtlichen Körperschaften wird die zeitweilige Enthebung je nach Zuständigkeit vom Leiter der Verwaltung oder der örtlichen Körperschaft oder vom Verantwortlichen des Amtes nach den in den jeweiligen Ordnungen vorgesehenen Modalitäten und Verfahren verfügt. Für das Personal der Regionen und die Verwalter und Mitglieder der Organe der Sanitätseinheiten wird die zeitweilige Enthebung — unbeschadet der Zuständigkeit der Landeshauptleute der Autonomen Provinzen Trient und Bozen in der Region Trentino-Südtirol — vom Präsidenten des Regionalausschusses verfügt. Zu diesem Zweck werden die Maßnahmen der Gerichtsbehörde von der Kanzlei des Landesgerichts oder vom Sekretariat der Staatsanwaltschaft den Verantwortlichen der im Abs. 1 genannten Verwaltungen oder örtlichen Körperschaften mitgeteilt.

(4-octies) Für die im Abs. 4-septies genannten Bediensteten gelten überdies die Bestimmungen laut Abs. 4-quinquies und 4-sexies.

(5) Wenn die Gerichtsbehörden in Bezug auf Umstände oder Tätigkeiten, welche die im Abs. 1 genannten Körperschaften wie auch immer betreffen, Maßnahmen erlassen haben, die die zeitweilige Amtsenthebung oder den Amtsverlust der Amtspersonen

verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 14, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante: *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, recita:

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Note all'articolo 12

Il testo dell'articolo 545 del Codice di procedura civile, recita:

545

Crediti impignorabili.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure

sonen dieser Körperschaften nach sich ziehen, und festgestellt werden muss, ob die Gefahr einer Mafia-Infiltration bei den Dienststellen genannter Körperschaften besteht, hat der Präfekt Zugang zu den betreffenden Körperschaften, um Daten und Unterlagen einzuholen und Angaben zu überprüfen.

(6) Kopien der im Abs. 5 genannten Maßnahmen sind dem Hochkommissar für die Koordinierung der Mafia-Bekämpfung zu übermitteln.

Anmerkungen zum Art. 7

Der Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Gesetzesdekretes vom 13. August 2011, Nr. 138, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 148 betreffend *Weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung* lautet wie folgt:

Art. 14

Kürzung der Anzahl der Regionalratsabgeordneten und Regionalassessoren sowie ihrer Entschädigungen, Prämien

(1) Zwecks Erreichung der in Zusammenhang mit der Koordinierung der öffentlichen Finanzen vorgegebenen Ziele passen die Regionen im Rahmen der eigenen Statut- und Gesetzgebungsautonomie ihre Ordnungen folgenden weiteren Kriterien an:

f) Übergang zur beitragsbezogenen Rentenberechnung für die Regionalratsabgeordneten, der binnen sechs Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Dekretes und mit Wirkung von der ersten regionalen Legislaturperiode, die auf die beim Inkrafttreten dieses Dekretes laufende Legislaturperiode folgt, zu erfolgen hat.

Anmerkungen zum Art. 12

Der Art. 545 der Zivilprozessordnung lautet wie folgt:

545

Unpfändbare Forderungen

Unterhaltsforderungen können nur wegen Unterhalt und jedenfalls nur mit Ermächtigung des Bezirksgerichts und für den von diesem mit Dekret festgelegten Teil gepfändet werden.

Nicht gepfändet werden können Forderungen, die Beihilfen oder Unterstützungsbeiträge an Personen zum Gegenstand haben, die im Armenverzeichnis

sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Note all'articolo 13

Il testo dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, recante: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, recita:

Art. 9

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

eingetragen sind, oder die als Mutterschaftsbeihilfe, Krankenbeihilfe oder Bestattungsbeihilfe von Versicherungskassen, Fürsorgeeinrichtungen oder Wohlfahrtseinrichtungen geschuldet werden.

Die von Privaten für Gehälter, Löhne oder andere Vergütungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschuldeten Beträge einschließlich jener aus erfolgter Entlassung können zugunsten von Unterhaltsforderungen in dem vom Bezirksgericht genehmigten Ausmaß gepfändet werden.

Diese Beträge können im Ausmaß von einem Fünftel für Abgaben gepfändet werden, die dem Staat, den Provinzen und den Gemeinden geschuldet werden, und in gleichem Ausmaß für jede andere Forderung.

Bei gleichzeitigem Zusammentreffen der vorher bezeichneten Pfändungsgründe darf nicht mehr als die Hälfte des Gesamtausmaßes der vorgenannten Beträge gepfändet werden.

Sonstige in besonderen Gesetzesbestimmungen vorgesehene Beschränkungen bleiben in jedem Fall unberührt.

Anmerkungen zum Art. 13

Der Art. 9 des Gesetzes vom 1. Dezember 1970, Nr. 898 mit seinen späteren Änderungen betreffend *Regelung der Fälle von Auflösung der Ehe* lautet wie folgt:

Art. 9

(1) Treten nach dem Erlass des Urteils über die Auflösung der Ehe oder das Erlöschen deren zivilrechtlicher Wirkungen gerechtfertigte Gründe ein, so kann das Gericht auf Antrag einer Partei in nichtöffentlicher Sitzung und – was die Maßnahmen betreffend die Kinder anbelangt – in Anwesenheit des Staatsanwaltes die Regelung des Sorgerechts für die Kinder sowie die Höhe und die Modalitäten der im Sinne der Art. 5 und 6 zu entrichtenden Beiträge abändern.

(2) Wenn bei Tod des ehemaligen Ehepartners kein überlebender Ehepartner vorhanden ist, der die Voraussetzungen für die Hinterbliebenenrente erfüllt, so hat der Ehepartner, dem gegenüber das Urteil über die Auflösung der Ehe oder das Erlöschen deren zivilrechtlicher Wirkungen gefällt wurde, Anrecht auf die Hinterbliebenenrente, sofern er keine neue Ehe geschlossen hat und den Unterhaltsbeitrag im Sinne des Art. 5 bezieht und sofern das Verhältnis, aufgrund dessen die Rente zusteht, vor dem Erlass

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Il testo vigente dell'articolo 25, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, recante: *Diritto del minore ad una famiglia*, recita:

Art. 25

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Il testo dell'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, recante: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, recita:

des Urteils eingegangen wurde.

(3) Ist ein überlebender Ehe teil vorhanden, der die Voraussetzungen für die Hinterbliebenenrente erfüllt, so teilt das Gericht einen Anteil der Rente und der anderen ihm zustehenden Beträge – unter Berücksichtigung der Dauer des Verhältnisses – dem Ehe teil zu, dem gegenüber das Urteil über die Auflösung der Ehe oder das Erlöschen deren zivilrechtlicher Wirkungen gefällt wurde und der den Unterhaltsbeitrag im Sinne des Art. 5 bezieht. Trifft dieser Umstand auf mehrere Personen zu, so teilt das Gericht die Rente und die anderen Beträge unter alle Personen auf, die Anteile, die den Personen zustehen, die zu einem späteren Zeitpunkt gestorben sind oder eine neue Ehe geschlossen haben, teilt das Gericht unter die übrigen Berechtigten auf.

(4) Unbeschadet bleiben – in den in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Grenzen – die Rechte der Kinder, Eltern oder Seitenverwandten hinsichtlich der Hinterbliebenenrente.

(5) Dem Antrag, mit dem der Anspruch auf die Hinterbliebenenrente oder auf einen Anteil derselben gerichtlich geltend gemacht wird, ist ein Notorietätsakt im Sinne des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15 beizulegen, aus dem sämtliche Anspruchs berechtigten hervorgehen. Auf jeden Fall beeinträchtigt ein eventuelles dem Antrag stattgebendes Urteil nicht den Schutz der nicht erwähnten Anspruchs berechtigten gegenüber den Empfängern, unbeschadet jedenfalls der Anwendbarkeit der strafrechtlichen Folgen im Falle wahrheitswidriger Erklärungen.

Der geltende Wortlaut des Art. 25 Abs. 4 des Gesetzes vom 4. Mai 1983, Nr. 184 mit seinen späteren Änderungen betreffend *Recht des Kindes auf eine Familie* besagt:

Art. 25

(4) Wenn einer der Ehe teile während der Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption stirbt oder rechts unfähig wird, kann die Adoption im Interesse des Kindes auf Antrag des anderen Ehe teils jedenfalls gegenüber beiden Ehe teilen verfügt werden, wobei die Maßnahme – was den verstorbenen Ehe teil anbelangt – vom Todestag wirkt.

Der Art. 12-ter des Gesetzes vom 1. Dezember 1970, Nr. 898 mit seinen späteren Änderungen betreffend *Regelung der Fälle von Auflösung der Ehe* lautet wie folgt:

Art. 12-ter

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 12-ter

(1) Im Falle von Eltern, denen gegenüber ein Urteil über die Auflösung der Ehe oder das Erlöschen deren zivilrechtlicher Wirkungen gefällt wurde, wird die ihnen für den berufsbedingten Tod eines Kindes zustehende Hinterbliebenenrente von der leistungserbringenden Körperschaft automatisch jedem Elternteil zu gleichen Teilen zugewiesen.

(2) Bei Tod eines Elternteils geht dessen Rentenanteil automatisch zugunsten des anderen Elternteils.

(3) In gleicher Weise wird — bei Vorhandensein genannten Urteils — für die dem Elternteil des Rechtsvorgängers zustehende Hinterbliebenenrente nach den Bestimmungen der Art. 83 und 87 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. Dezember 1973, Nr. 1092 vorgegangen.

78024

Leggi - Parte 1 - Anno 2011

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 14 dicembre 2011, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Prestazione di garanzie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, o altre forme di garanzia diretta o indiretta, a fronte di obbligazioni e/o di finanziamenti assunti da società partecipate anche indirettamente dalla Regione, per l'attuazione e lo sviluppo di interventi di rilevante interesse della medesima.

2. La Giunta regionale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie di cui al comma 1 nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

3. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 14. Dezember 2011, Nr. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

(Bürgschaften)

1. Der Regionalausschuss ist im Sinne des Artikels 1944 des Zivilgesetzbuches dazu ermächtigt, Bürgschaften bzw. andere direkte oder indirekte Garantien für Verpflichtungen und/oder von Finanzierungen zu leisten, die von Gesellschaften auch mit indirekter Beteiligung der Region für die Durchführung und die Förderung von Initiativen bedeutenden Interesses für dieselbe übernommen werden.

2. Der Regionalausschuss beschließt unter Beachtung der Gemeinschaftsordnung die Kriterien, die Modalitäten und die Grenzen der Bürgschaftsleistungen laut Absatz 1.

3. Im Haushalt der Region werden die Ansätze eingetragen, die notwendig sind, um die aus den Bürgschaftsleistungen laut Absatz 1 herrührenden Kosten vorzustrecken - mit Ausnahme der im Sinne des Artikels 1944 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches geleisteten Garantien - sowie um die Einnahmen im Haushalt aufzunehmen, die sich aus der Eintreibung der für die Garantien gezahlten Beträge ergeben.

4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le garanzie di cui al comma 3, sono autorizzati nel bilancio della Regione appositi stanziamenti.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni al bilancio, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 2

*[Modifiche alla legge regionale
26 febbraio 1995, n. 2*

(Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8]

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la misura della diaria, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/1995, modificata dalle leggi regionali n. 4/2004, n. 4/2008 e n. 8/2009, è ridotta dell'importo di euro 290,00 (duecentonovanta/00);

4. Für die Deckung der eventuellen Lasten aus den mit den Bürgschaften im Sinne des Artikels 1944 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches zusammenhängenden Risiken sowie der effektiven Lasten, die sich aus den Rücktrittsklagen in Bezug auf die Garantien laut Absatz 3 ergeben, werden im Haushalt der Region eigene Ansätze genehmigt.

5. Der Regionalausschuss ist ermächtigt, die erforderlichen Haushaltsänderungen im Sinne des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region) zu verfügen.

Art. 2

*[Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2
vom 26. Februar 1995*

(Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008 und Nr. 8 vom 16. November 2009]

1. Im Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 (Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008 und Nr. 8 vom 16. November 2009, werden die nachstehend angeführten Änderungen eingefügt:

- a) mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 wird das Ausmaß des im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 und 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/1995, abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4/2004, Nr. 4/2008 und Nr. 8/2009 festgesetzten Tagegeldes um 290,00 Euro (zweihundertneunzig/00) gekürzt;

- b) al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/1995, modificata dalle leggi regionali n. 4/2004, n. 4/2008 e n. 8/2009, le parole "a partire dall'avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento ISTAT non applicato." sono sostituite dalle parole "a partire dall'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo.";
- c) le misure di cui alle lettere a) e b) hanno efficacia fino alla fine della XIV Legislatura.

Art. 3

[Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo finalizzato al

- b) in Absatz 2 des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/1995, abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4/2004, Nr. 4/2008 und Nr. 8/2009 werden die Worte „sobald der Betrag verrechnet worden ist, der 7,5 Prozent der insgesamt nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes entspricht“ durch folgende Worte ersetzt: „sobald der Betrag verrechnet worden ist, welcher der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes im Höchstausmaß von insgesamt 12 Prozent entspricht.“;
- c) die Maßnahmen laut der Buchstaben a) und b) sind bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode wirksam.

Art. 3

[Änderungen zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen wird nach Absatz 4 der nachstehende Absatz eingefügt:

„4-bis. Im Falle der Unterstützung der Zusatzvorsorge werden die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge mit der in Absatz 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte des in den Absätzen 2 und 4 festgesetzten

sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale.”.

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2.”.

3. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, le parole “residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso del medesimo requisito, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione.” sono sostituite dalle seguenti “cittadini/e italiani/e residenti nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo

Höchstbeitrags für die Unterstützung des Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf. Die Regelmäßigkeit der Einzahlungen in den Fonds nach der Einreichung des Antrags auf einen der in diesem Artikel genannten Beiträge gilt als Voraussetzung für den eventuellen weiteren Zugang zu denselben. Im Falle einer unregelmäßigen Beitragszahlung können die ausstehenden Beiträge jedenfalls gemäß den in der oben genannten regionalen Verordnung festgesetzten Kriterien und Modalitäten nachgezahlt werden.”.

2. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Im Falle der Unterstützung der Zusatzvorsorge werden die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge mit der in Absatz 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte des in den Absätzen 1 und 2 festgesetzten Höchstbeitrags nicht überschreiten darf.”.

3. Im Artikel 3 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen werden die Worte “die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben oder mit einer Person verheiratet sind, die diese Voraussetzung erfüllt, wird für die Kinder und diesen gleichgestellten Personen - sofern sie in der Region wohnhaft sind - das regionale Familiengeld entrichtet.” durch die nachstehenden Worte ersetzt: „welche die italienische Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Wohnsitz

familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. Per i/le cittadini/e stranieri/e extracomunitari/e è richiesto il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni. L'assegno spetta inoltre ai/alle cittadini/e comunitari/e entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo.”.

4. All'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, le parole “In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.” sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo valutati in euro 16 milioni si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005.

6. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi

in der Region Trentino-Südtirol haben oder mit einer Person verheiratet sind, die diese Voraussetzungen erfüllt, wird für die Kinder und diesen gleichgestellten Personen - sofern sie in der Region wohnhaft sind - das regionale Familiengeld entrichtet. Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger müssen seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region haben. Das Familiengeld steht außerdem den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Mit der Verordnung laut Absatz 4 kann der Regionalausschuss weitere Voraussetzungen vorsehen, um in den Genuss des Familiengeldes laut diesem Artikel zu kommen.“.

4. Im Artikel 3 Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen werden die Worte „Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss.“ gestrichen.

5. Die aus der Anwendung der Absätze 1 und 2 dieses Artikels erwachsenden und auf 16 Millionen Euro geschätzten Ausgaben werden durch die im Kapitel 09105.000 (Familienpaket und Sozialvorsorge) des Ausgabenvoranschlags angesetzten Mittel gedeckt. Die aus der Anwendung der Absätze 3 und 4 dieses Artikels erwachsenden Ausgaben werden durch die im Kapitel 09105.000 (Familienpaket und Sozialvorsorge) des Ausgabenvoranschlags angesetzten Mittel in den Grenzen laut Artikel 3 Absatz 5 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 gedeckt.

6. Die Ausgabe für die darauf folgenden Jahre wird im Sinne des Artikels 3 und in den Gren-

dell'articolo 3 e nei limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 4

[Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7

(Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche]

1. L'articolo 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Controllo sugli atti)

1. La legge provinciale definisce la disciplina e il regime dei controlli sugli atti adottati dalle aziende."

2. All'articolo 40, comma 5 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, le parole "secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento regionale." sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste dalla Provincia territorialmente competente."

3. Fino all'entrata in vigore della disciplina provinciale prevista dai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 19 e 40 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche nel testo previgente.

4. All'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "In deroga ai suddetti principi di distinzione gli statuti delle aziende possono prevedere particolari modelli or-

zen laut Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region) mit Haushaltsgesetz gedeckt.

Art. 4

[Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. September 2005, Nr. 7

(Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen - öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste) mit seinen späteren Änderungen]

1. Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 (Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen - öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste) mit seinen späteren Änderungen wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

"Art. 19

(Kontrolle über die Akte)

1. Das Landesgesetz legt die Regelung der Kontrollen über die von den Betrieben erlassenen Akte fest."

2. Im Artikel 40 Absatz 5 des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 mit seinen späteren Änderungen werden die Worte „gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und der regionalen Verordnung.“ durch die Worte „gemäß den Modalitäten der gebietsmäßig zuständigen Provinz.“ ersetzt.

3. Bis zum Inkrafttreten der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Landesbestimmungen sind weiterhin die Bestimmungen laut Artikel 19 und 40 des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 mit seinen späteren Änderungen im vorher geltenden Wortlaut anzuwenden.

4. Im Artikel 2 Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 mit seinen späteren Änderungen wird der letzte Satz durch den nachstehenden ersetzt: "In Abweichung von den genannten Grundsätzen der Trennung können die Satzun-

ganizzativi e di gestione nei limiti fissati dalla Provincia autonoma territorialmente competente.”.

Art. 5
(*Unioni di comuni*)

1. Ai fini dell'ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, la Giunta regionale deve acquisire l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione.

Art. 6
(*Mobilità inter-enti*)

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei Comuni, delle Comunità e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona possono essere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva Provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla Giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla Giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l'ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all'applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.

gen der Betriebe innerhalb der von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz festgesetzten Grenzen besondere Organisations- und Verwaltungsmodelle vorsehen.”.

Art. 5
(*Gemeindenverbunde*)

1. Zwecks Zulassung der Projekte der Gemeindenverbunde mit einer Gesamtbevölkerung von weniger als 10.000 Einwohnern zu der in den Absätzen 6 und 7 des Artikels 42 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol), in geltender Fassung, vorgesehenen Finanzierung muss die Regionalregierung das Einvernehmen der Landesregierung und des Rates der örtlichen Autonomien der Provinz, welcher die am Gemeindenverbund teilnehmenden Gemeinden angehören, einholen.

Art. 6
(*Mobilität zwischen Körperschaften*)

1. Die freien Stellen für Führungskräfte in den Stellenplänen der Gemeinden, der Gemeinschaften und der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste können auf Antrag beim Landesausschuss durch die Mobilität der Führungskräfte besetzt werden, die mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bei der jeweiligen Provinz oder bei ihren instrumentellen Körperschaften Dienst leisten. Falls die vom Landesausschuss bestimmte Führungskraft der Mobilität nicht zustimmt, so wird sie zur antragstellenden Körperschaft abgeordnet. Die mit der Anwendung dieser Bestimmung zusammenhängenden wirtschaftlichen Aspekte werden durch die Tarifverhandlungen auf Landesebene geregelt. Solange noch kein Tarifvertrag abgeschlossen ist, wird dem abgeordne-

2. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai Comuni, loro Aziende o Istituzioni, alle Comunità istituite dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle strutture oggetto di trasferimento si applica l'articolo 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)].

3. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 2 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle Comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 7

(Norme in materia di personale)

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all'interno dell'area sono corrisposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale.

2. Il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in ma-

ten Personal weiterhin die bezogene Besoldung entrichtet.

2. Werden von den Gemeinden, ihren Betrieben oder Einrichtungen ausgeübte Tätigkeiten auf die mit Gesetz der Provinz Trient vom 16. Juni 2006, Nr. 3 (Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Regierungstätigkeit des Trentino) errichteten Gemeinschaften übertragen, so wird auf das den zu übertragenden Strukturen zugewiesene Personal der Art. 2112 des Zivilgesetzbuches angewandt. Ferner werden die Informations- und Beratungsverfahren gemäß Artikel 47 Absatz 1 - 4 des Gesetzes vom 29. Dezember 1990, Nr. 428 [Bestimmungen zur Einhaltung der Pflichten, die sich aufgrund der Zugehörigkeit Italiens zur EU ergeben (EU-Gesetz für 1990)] berücksichtigt.

3. Wird nach der Übertragung laut Absatz 2 ein Personalüberschuss festgestellt, so kann bei Vorhandensein verfügbarer Stellen weiteres Personal gemäß den mit Tarifverhandlung festgesetzten Modalitäten und Verfahren zu den Gemeinschaften versetzt werden.

Art. 7

(Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens)

1. Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 werden zur Erreichung der finanzpolitischen Ziele im Sinne des Artikels 79 des Autonomiestatutes die Besoldungen, die sich aus den Aufstiegen innerhalb eines Bereichs ergeben, im Rahmen der verfügbaren Mittel des Fonds für die Finanzierung der Klassifizierung des Personals verfügt.

2. Absatz 1 wird auch auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen angewandt.

3. Im Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestim-

teria di personale), come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano), sono soppresse le parole da "salvo" a "verticale".

Art. 8

[Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige") e successive modifiche]

1. Nel comma 116 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 [Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige)] e successive modifiche, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo i casi in cui per l'assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l'obbligo per gli enti pubblici di concedere l'aspettativa".

Art. 9

(Diritti di segreteria)

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di segretari comunali), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della mon-

mungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens), geändert durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) werden die Worte von „ mit Ausnahme“ bis „umfasst“ aufgehoben.

Art. 8

[Änderung zum Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 „Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 18 Absatz 116 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 [Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol)] mit seinen späteren Änderungen werden nach dem Wort „aufgelöst“ die nachstehenden Worte hinzugefügt: „mit Ausnahme der Fälle, in denen Sondergesetze die öffentlichen Körperschaften verpflichten, für die Übernahme bestimmter Führungsaufträge den Wartestand zu gewähren“.

Art. 9

(Sekretariatsgebühren)

1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 26. April 2010, Nr. 1 (Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gemeindesekretäre) wird nach Absatz 1 der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-bis. Ab 1. Jänner 2012 werden die laut Artikel 8 des Gesetzes vom 23. März 1981, Nr. 93 (Ergänzende Bestimmungen zum Gesetz vom 3. Dezember 1971, Nr. 1102 betreffend neue Bestimmungen zur Förderung der Berggebiete) in

tagna) e successive modifiche, sono versati alla rispettiva Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità previste dal comma 1.”.

Art. 10

[Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi)]

1. Nell'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), le parole “non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle parole “non superiore ad un anno”.

Art. 11

(Società cooperative edilizie)

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, anche qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno tre soci ognuno dei quali destinatario di un'unità abitativa indipendente.”.

Art. 12

(Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome, anche a titolo gratuito, azioni della società PensPlan Centrum S.p.A. fino ad una partecipazione complessiva pari al 2 per cento del capitale sociale.

geltender Fassung eingehobenen Sekretariatsgebühren in der Höhe und zu den Zwecken gemäß Absatz 1 der jeweiligen Landesverwaltung überwiesen.“.

Art. 10

[Änderung zum Artikel 34 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 (Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften)]

1. Im Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe c) des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 (Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften) werden die Worte „nicht mehr als sechs Monate“ durch die Worte „nicht mehr als ein Jahr“ ersetzt.

Art. 11

(Wohnbaugenossenschaften)

1. Im Artikel 49 des Regionalgesetzes Nr. 5/2008 wird Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Die Wohnbaugenossenschaften müssen den Zweck der Verwirklichung eines Wohnungsbauvorhabens verfolgen. Diese Genossenschaften müssen – auch sofern sie beabsichtigen, die Vergünstigungen auf dem Sachgebiet des Wohnungsbaus in Anspruch zu nehmen – mindestens drei Mitglieder haben, von denen ein jedes Empfänger von einer getrennten Wohneinheit ist.“.

Art. 12

(Abtretung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft Pensplan Centrum AG)

1. Der Regionalausschuss ist ermächtigt, Aktien der Gesellschaft Pensplan Centrum AG bis zu einer Gesamtbeteiligung von 2 Prozent des Gesellschaftskapitals an die beiden Autonomen Provinzen – auch unentgeltlich – abzutreten.

Art. 13

*[Modifiche alla legge regionale
27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza
integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base
territoriale regionale) e successive modifiche]*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“3. Oltre ai Fondi pensione di cui all'articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connesse con la gestione amministrativa, contabile, organizzativa e logistica, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare attraverso l'istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell'ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.”.

Art. 13

[Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 (Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 (Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge im Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene) mit seinen späteren Änderungen wird Absatz 4 aufgehoben.

2. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 3/1997 mit seinen späteren Änderungen wird Absatz 3 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„3. Neben den Rentenfonds laut Artikel 1 kann die Gesellschaft den Gesundheits- und Pflegefonds und ähnlichen Einrichtungen Dienstleistungen und fachliche Beratung auf dem Sachgebiet der Vorsorge im Allgemeinen sowie im Zusammenhang mit der administrativen, buchhalterischen, organisatorischen, logistischen Verwaltung anbieten. Die Gesellschaft kann weiters Projekte zur Schaffung von Formen des Sozialschutzes - auch durch Vorsorgespargen - realisieren; dazu kann auch die Umsetzung von Welfareprojekten durch die Errichtung von Körperschaften und Einrichtungen - auch assoziativen Charakters - im Bereich der Zusatzkrankenversicherung oder auf den weiteren Sachgebieten gehören, die in diesem Artikel genannt sind und in deren Rahmen sie außerdem Studien und Recherchen durchführen kann. Ferner ist das Zentrum für regionale Zusatzrenten angehalten, die Maßnahmen gemäß Artikel 6 nach den Modalitäten zu treffen, die in der vom genannten Artikel vorgesehenen Durchführungsverordnung angeführt sind.“.

Art. 14

[Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. All'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali."

2. A decorrere dall'esercizio 2012, al finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all'accesso dei cittadini all'intervento previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, si fa fronte con le risorse del Fondo unico previsto dall'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 [Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)] e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche.

Art. 14

[Änderungen zum Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen]

1. Im Artikel 3 Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen wird der zweite Satz durch den nachstehenden Satz ersetzt: „Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird.“.

2. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 werden die von der Autonomen Provinz Trient für die mit dem Zugang der Bürger zum Familiengeld laut Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen zusammenhängenden Tätigkeiten bestrittenen Verwaltungsausgaben durch den Einheitsfonds gemäß Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 [Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - (Finanzgesetz)] mit seinen späteren Änderungen gedeckt.

3. Die aus der Anwendung des Absatzes 1 erwachsenden Ausgaben werden durch die im Kapitel 09105.000 (Familienpaket und Sozialvorsorge) des Ausgabenvoranschlags angesetzten Mittel in den Grenzen laut Artikel 3 Absatz 5 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen gedeckt.

Art. 15

(Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune)

1. In caso di motivate esigenze, il Comune può disporre, ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l'assegnazione temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal Comune stesso.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORENZO DELLAI

Art. 15

(Zeitweilige Zuweisung von Personal an von der Gemeinde gegründete Gesellschaften bzw. an Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist)

1. Bei begründeten Erfordernissen kann die Gemeinde den von ihr gegründeten Gesellschaften bzw. den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, im Sinne des Artikels 23-bis Absatz 7 und 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 (Allgemeine Bestimmungen über das Arbeitswesen der Bediensteten der Öffentlichen Verwaltung) mit seinen späteren Änderungen zeitweilig eigenes Personal zuweisen.

Art. 16

(Inkrafttreten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

DER PRÄSIDENT DER REGION
LORENZO DELLAI

Leggi - Parte 1 - Anno 2009

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

n. 8 del 16/11/2009

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale")

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Indennità e diaria)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2009

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 16/11/2009, Nr. 8

Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, seinerseits abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008, und zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979, „Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses“

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

(Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, seinerseits abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008, und zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 „Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses“)

1. Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, seinerseits abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008 wird durch den nachstehenden ersetzt:

„Art. 2

(Aufwandsentschädigung und Tagegeld)

1. Die Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 1 des Staatsgesetzes vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 und das Tagegeld gemäß Artikel 2 des genannten Gesetzes, das allen Abgeordneten unabhängig von ihrem Wohnsitz zusteht, werden auf 80 Prozent der zum 31. Jänner 2005 festgesetzten Beträge - so wie bis zum Bezugszeitraum 1. Jänner 2008 - 31. Dezember 2008 aufgewertet - reduziert.

2. La rivalutazione della indennità e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all'indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall'avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento per l'indice ISTAT non applicato.

3. La modalità di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT.

4. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, le parole “l'attribuzione della quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere” sono sostituite dalle parole “l'attribuzione della quota del 60 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere”.

3. La riduzione dal 65 al 60 per cento di cui al comma 2 è altresì applicata alla misura degli assegni vitalizi di reversibilità da attribuire ai destinatari di cui alla disciplina regolamentare previgente alla XI Legislatura.

4. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 è sostituito dal seguente:

“1. Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche, determinata nelle seguenti misure:

- a) al Presidente della Regione il 45 per cento;
- b) agli Assessori effettivi il 27 per cento;
- c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.”.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Le riduzioni previste dalla applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.

2. Die Aufwertung der Aufwandsentschädigung und des Tagesgeldes gemäß Absatz 1 wird alljährlich wieder aufgrund des ISTAT-Indexes, mit Ausgangswert 1. Jänner 2009, vorgenommen, sobald der Betrag verrechnet worden ist, der 7,5 Prozent der insgesamt nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes entspricht.

3. Die Einzelvorschriften betreffend die Aufwertung und die in Absatz 1 und Absatz 2 vorgesehene Aussetzung der Aufwertung gelten für alle Rechtsinstitute, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist.

4. Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Prozentsatz der Bezüge gemäß Absatz 1 brutto monatlich umfasst: Präsident 45 Prozent, Vizepräsidenten 22,5 Prozent, Präsidialsekretäre 11,25 Prozent. Die Amtsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums des Regionalrates und des Regionalausschusses sind nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der Landtage und Landesausschüsse zustehen.”.

2. In Artikel 4 Absatz 8 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, so wie durch Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004 ersetzt, werden die Worte: „65 Prozent des Bruttobetrag des vom Abgeordneten bezogenen Leibrenten zu erhalten“ durch die Worte „60 Prozent des Bruttobetrag des vom Abgeordneten bezogenen Leibrenten zu erhalten“ ersetzt.

3. Die in Absatz 2 angeführte Reduzierung von 65 auf 60 Prozent findet auch auf das Ausmaß der übertragbaren Leibrenten Anwendung, welche den Nutznießern gemäß den vor der XI. Legislaturperiode geltenden Ordnungsbestimmungen zuerkannt werden.

4. In Artikel 1 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 23. November 1979 wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

„1. Den Mitgliedern des Regionalausschusses wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Prozentsatz der den Regionalratsabgeordneten im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, mit seinen nachfolgenden Änderungen, zustehenden Bezüge umfasst:

- a) Präsident der Region: 45 Prozent;
- b) wirkliche Assessoren: 27 Prozent;
- c) Ersatzassessoren: 18 Prozent.”.

Art. 2
(Finanzbestimmung)

1. Die sich durch die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ergebenden Kürzungen stellen Haushaltseinsparungen im Rahmen der jeweiligen Finanzjahre dar.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 novembre 2009

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 16. November 2009

DER PRÄSIDENT DER REGION

LUIS DURNWALDER

ANNO 2008
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAHR 2008
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTO - SÜDTIROL

LEGGE REGIONALE
30 giugno 2008, n. 4

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella in vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT fino al 1° gennaio dell'anno in cui decorre la corresponsione dell'assegno.".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 le parole "alla misura dell'indennità consiliare netta tempo per tempo vigente" sono sostituite dalle parole "al trattamento economico netto del Consigliere".

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato

REGIONALGESETZ
vom 30. Juni 2008, Nr. 4

Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004 betreffend «Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 26. Februar 1995, Nr. 2 „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol“»

DER REGIONALRAT
hat folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

(Leibrente für die bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) gewählten Abgeordneten)

1. In Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, abgeändert durch Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, wird in Absatz 3 vor dem letzten Satz der nachstehend angeführte Satz eingefügt: „Für die im Zeitraum 1. Jänner 2008 bis zum Ende der XIII. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten wird auf die den Parlamentsabgeordneten am 1. Jänner 2008 ausbezahlte Entschädigung Bezug genommen, die jährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes bis 1. Jänner des Jahres, ab welchem die Leibrente ausbezahlt wird, aufgewertet wird.“.

2. In Absatz 4 des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, abgeändert durch Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, werden die Worte „das Ausmaß der zum jeweiligen Zeitpunkt ausbezahlten Nettoaufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten“ durch die Worte „die Nettobezüge eines Regionalratsabgeordneten“ ersetzt.

3. Nach Absatz 11 des Artikels 4 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, abgeändert durch

dall'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è inserito il seguente comma:

“11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato ad emanare il relativo regolamento.”.

Art. 2

(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)

1. L'articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4-ter

(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all'articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico fondo. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione come prevista dal comma 2.

4. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

- a) restituzione dell'intero montante come determinato dal comma 2;
- b) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del tratta-

Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, wird folgender Absatz eingefügt:

„11-bis. Personen, die durch die Region ernannt werden und in öffentlichen Körperschaften gemäß Artikel 1, Absätze 725 bis 734 des Gesetzes Nr. 296 vom 27. Dezember 2006 als Verwalter in Gesellschaften tätig sind, erhalten dafür keine Entschädigung, sofern sie eine Leibrente als ehemalige Landtags- bzw. Regionalratsabgeordnete, römische Parlamentarier oder Europaparlamentarier beziehen. Leibrentenbezieher obgenannter Institutionen können keine bezahlten Berateraufträge seitens des Regionalrates bzw. Regionalausschusses erhalten. Ehemalige Abgeordnete obgenannter Institutionen dürfen für den Zeitraum von fünf Jahren ab Ausscheiden aus dem politischen Mandat keine bezahlte Verwaltungs- oder Aufsichtsratsposten im Auftrag der Region übernehmen. Das Regionalratspräsidium ist beauftragt, die entsprechende Umsetzung zu regeln.“.

Art. 2

(Abfindung für die in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten)

1. Artikel 4-ter des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, eingeführt mit Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, wird wie folgt ersetzt:

„Art. 4-ter

(Abfindung für die in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten)

1. Den in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten steht nach Beendigung des Mandates bei Erreichung des fünfundsiebzehnten Lebensjahres bzw. unmittelbar bei Beendigung des Mandats, sofern sie älter sind, eine Abfindung zu.

2. Das Ausmaß der Abfindung wird auf der Grundlage der Beitragsleistung gemäß Artikel 4 Absatz 6, die um einen Prozentsatz erhöht wird, welcher dem jährlichen ISTAT-Index entspricht, und der vom entsprechenden Fonds erzielten Ergebnisse bestimmt. Die Aufwertung erfolgt bis zur Erwirkung des Rechtes auf die Abfindung.

3. Für die Auszahlung der Abfindung ist eine Mindestbeitragszahlung von einer Legislaturperiode erforderlich. Dem Abgeordneten, der vor Erreichung der Mindestbeitragszeit aus dem Amt scheidet, steht die Rückerstattung der laut Absatz 2 vorgesehenen Beitragsleistung zu.

4. Bei Beendigung des Mandats hat der Abgeordnete folgende Optionsmöglichkeiten:

- a) Rückerstattung des gesamten laut Absatz 2 bestimmten Betrages;
- b) Umwandlung des Betrages bei Erwirkung des Rechtes auf die Auszahlung der Abfindung in ei-

mento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

5. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

6. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

7. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 costituisce il "fondo indennità" amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l'onere a carico del bilancio del Consiglio regionale."

Art. 3
(Norma transitoria)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall'indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

ne lebenslange Rente, die vom Regionalrat auf der Grundlage der vom Präsidium festgesetzten Einzelvorschriften ausbezahlt wird, wobei der Abgeordnete sich für eine übertragbare Rente entscheiden kann.

5. Das Präsidium legt unter Berücksichtigung von demographisch/versicherungsstatistischen Elementen mit eigenen Ordnungsbestimmungen die Einzelvorschriften für die Umwandlung in eine Rente fest und wendet - sofern notwendig - die bei der Berechnung der entsprechenden Koeffizienten laut geltender Gesetzgebung anwendbaren und erlaubten Höchstzinssätze an.

6. Im Falle des Ablebens des Abgeordneten vor Erwirkung des Rechtes auf die Auszahlung der Abfindung wird der angehäuften Betrag entsprechend der Regelung betreffend die gesetzliche Erbfolge ausbezahlt.

7. Der Pflichtbeitrag gemäß Artikel 4 Absatz 6 bildet den „Abfindungsfonds“, der gemäß den für die Gebarung des Solidaritätsfonds laut Artikel 5 vorgesehenen Einzelvorschriften verwaltet wird. Die Auszahlung der Abfindung in dem im vorliegenden Artikel vorgesehenen Ausmaß bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen geht zu Lasten des Haushalts des Regionalrates, wobei zu Gunsten des letztgenannten die im Fonds vom Nutznießer angelegten Beträge ausbezahlt werden. Die eventuell von dem in diesem Absatz angeführten Fonds erwirtschafteten Finanzerträge tragen zur Verringerung der Ausgaben zu Lasten des Haushalts des Regionalrates bei."

Art. 3
(Übergangsbestimmung)

1. Absatz 2 des Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 28. Oktober 2004 wird wie folgt ersetzt:

"2. Der zum ersten Mal in der XIII. Legislaturperiode gewählte und nachfolgend nicht wieder gewählte Abgeordnete kann sich an Stelle der Rückerstattung der Pflichtbeiträge, die entsprechend den Gebarungsergebnissen zu erhöhen sind, für die Umwandlung der um den ISTAT-Index erhöhten Beitragsleistung in eine lebenslange, bei Erreichung des fünfundsiebzigsten Lebensjahres auszuzahlende Rente entscheiden."

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, 30. Juni 2008

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DELLAI

Note all'articolo 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge qui pubblicata è il seguente:

Art. 4

(Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa)

1. Ai Consiglieri, in carica fino alla XIII Legislatura compresa, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell'indennità, l'assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei deputati fatta eccezione per l'età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque anni a due Legislature complete. Una di esse può essere stata svolta anche in forma parziale purché almeno per la sua metà, ma in questo caso per il periodo mancante al completamento della Legislatura è previsto l'obbligo di versamento del contributo da parte del Consigliere interessato.

2. La misura massima dell'assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell'assegno dopo due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, è pari al 38 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all'allegato A).

3. L'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella vigente dal 1° gennaio dell'ultimo anno in carica e successivamente rivalutata in base all'indice ISTAT, per il lasso di tempo che intercorre tra il 31 dicembre dell'ultimo anno di carica ed il 1° gennaio in cui decorre la corresponsione dell'assegno. Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella in vigore dal 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT fino al 1° gennaio dell'anno in cui decorre la corresponsione dell'assegno. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'assegno vitalizio è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

4. Per tutti i Consiglieri, che al termine della XIII Legislatura non abbiano versato contributi per l'assegno vitalizio per la durata di quattro Legislature, la misura dell'assegno vitalizio netto al momento della maturazione e per tutti gli anni successivi di godimento non può essere superiore al trattamento economico netto del Consigliere.

5. Il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato al 18 per cento dell'indennità consiliare, esclusa la diaria, e, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella misura del 21 per cento.

6. Con decorrenza dalla XIV Legislatura il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare di cui all'articolo 2, esclusa la diaria.

7. Il Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di due Legislature, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 12.

8. Tutti i Consiglieri, in carica nella XIII Legislatura, indipendentemente dallo stato civile e dall'aver o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 4 per cento dell'indennità consiliare lorda. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all'eventuale verificarsi delle condizioni. Per la XIV e successive Legislature tale contribuzione è compresa nel contributo di cui al comma 6. Tale contribuzione comporta il

Anmerkungen zum Art. 1

Der geltende Wortlaut des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1995, Nr. 2 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, geändert durch Art. 1 Abs. 1, 2 und 3 des vorliegenden Gesetzes, besagt:

Art. 4

(Leibrente für die bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) gewählten Abgeordneten)

(1) Den Abgeordneten, die bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) im Amt sind, steht nach Beendigung des Mandates die Leibrente, als Bestandteil der Aufwandsentschädigung, entsprechend den Kriterien und Voraussetzungen zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehen sind. Ausgenommen sind das Alter, das von sechzig auf fünfundsiebzehn Jahre erhöht wird, sowie die Mindestbeitragsjahre, die von fünf auf zwei volle Legislaturen angehoben werden, wobei eine auch nicht gänzlich aber zumindest zur Hälfte abgewickelt sein muss. In diesem Fall hat der betroffene Abgeordnete für den fehlenden Zeitraum die Pflicht, die entsprechenden Beiträge einzuzahlen.

(2) Der Höchstbeitrag der Leibrente beläuft sich bei einer Beitragsleistung von zwanzig Jahren auf 76 Prozent der Bruttoentschädigung für die Parlamentsabgeordneten mit Ausnahme des Tagegeldes. Nach zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen, beträgt die Höhe der Leibrente 38 Prozent der Bruttoentschädigung der Parlamentsabgeordneten mit Ausnahme des Tagegeldes; sie wird für jedes Beitragsjahr gemäß der beigelegten Tabelle A) um 3,80 Prozent angehoben.

(3) Dabei wird auf die den Parlamentsabgeordneten am 1. Jänner des letzten Amtsjahres ausbezahlte Entschädigung Bezug genommen, die nachträglich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes für die Zeitspanne vom 31. Dezember des letzten Amtsjahres bis 1. Jänner des Jahres, ab welchem die Leibrente ausbezahlt wird, aufgewertet wird. Für die im Zeitraum 1. Jänner 2008 bis zum Ende der XIII. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten wird auf die den Parlamentsabgeordneten am 1. Jänner 2008 ausbezahlte Entschädigung Bezug genommen, die jährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes bis 1. Jänner des Jahres, ab welchem die Leibrente ausbezahlt wird, aufgewertet wird. Ab 1. Jänner 2005 wird die Leibrente alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

(4) Für alle Abgeordneten, die am Ende der XIII. Legislaturperiode die Beiträge zur Erlangung der Leibrente eingezahlt aber die Beitragszeit von vier Legislaturperioden nicht erreicht haben, darf die Höhe der Nettoleibrente bei Erwirkung des Anrechtes auf dieselbe und in allen folgenden Jahren, in denen die Leibrente bezogen wird, die Nettobezüge eines Regionalratsabgeordneten nicht überschreiten.

(5) Der Pflichtbeitrag für die Leibrente wird in Höhe von 18 Prozent der Aufwandsentschädigung mit Ausnahme des Tagegeldes und ab 1. Jänner 2005 in Höhe von 21 Prozent festgesetzt.

(6) Ab der XIV. Legislaturperiode wird der Pflichtbeitrag für die Leibrente in Höhe von 30 Prozent der Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 2, mit Ausnahme des Tagegeldes, festgesetzt.

(7) Der Regionalratsabgeordnete, der vor Erreichung der Mindestzeitspanne von zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen, die für den Bezug der Leibrente vorgesehen ist, aus dem Amt scheidet, hat Anrecht auf die Rückerstattung der eingezahlten Pflichtbeiträge, die entsprechend den Ergebnissen der Fonds gemäß Absatz 12 zu erhöhen sind.

(8) Alle in der XIII. Legislaturperiode amtierenden Regionalratsabgeordneten sind unabhängig von ihrem Familienstand und unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, dazu verpflichtet, einen Ergänzungsbeitrag in Höhe von 4 Prozent der Brutto Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten zu entrichten. Die Beiträge, die von jenen eingezahlt werden, die ledig oder kinderlos sind, dienen dazu, die Bezugsberechtigten bei eventuellem Eintreten der Bedingungen zu schützen. Ab der XIV.

diritto da parte del coniuge e dei figli, nel caso di decesso del Consigliere che abbia maturato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, ad ottenere l'attribuzione della quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere. La quota al coniuge e ai figli si devolgerà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. Tale disciplina si estende anche ai titolari e a chi è in aspettativa di ottenere l'assegno vitalizio. Al Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota o che non abbia raggiunto due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, vengono restituiti i contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dal fondo di cui al comma 12. La restituzione dei contributi quantificati in base ai risultati della specifica gestione avviene anche per i Consiglieri regionali eletti nella XI e XII Legislatura che non abbiano effettuato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le relative modalità operative.

9. L'assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. Alla cessazione dal mandato l'assegno o la quota saranno ripristinati e, in caso di mandato nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

10. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della XI Legislatura si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità di cui alla disciplina regolamentare.

11. Gli assegni vitalizi spettanti in base all'appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo o alle Giunte provinciali sono cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati. L'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l'entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato ad emanare il relativo regolamento.

12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l'onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presi-

Und den darauf folgenden Legislaturperioden ist dieser Beitrag in der Beitragsleistung gemäß Absatz 6 enthalten. Durch diese Beitragsleistung erwirken der Gatte und die Kinder das Recht, nach Ableben des Abgeordneten, der zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen, angereift hat, 65 Prozent des Bruttobetrages der vom Abgeordneten bezogenen Leibrente zu erhalten. Der Anteil wird auf den Ehegatten und die Kinder nach den Prozentsätzen aufgeteilt, wie sie von den Bestimmungen über die gesetzliche Erbfolge vorgesehen sind. Sollte einer der Nutznießer das Recht darauf verlieren, wird der Gesamtanteil unter den eventuell anderen Bezugsberechtigten neu aufgeteilt. Diese Regelung findet auch gegenüber den Bezugsberechtigten und jenen Anwendung, die auf die Auszahlung der Leibrente warten. Dem Abgeordneten, der sein Mandat beendet hat und unverheiratet und ohne Kinder mit entsprechendem Anrecht auf den Anteil ist oder die zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen nicht erreicht hat, werden die eingezahlten Beträge rückerstattet, die auf der Grundlage der Ergebnisse des gemäß Absatz 12 vorgesehenen Fonds bestimmt werden. Die Rückerstattung der Beträge, die auf der Grundlage der Ergebnisse der spezifischen Gebarung bestimmt werden, erfolgt auch für die Abgeordneten der XI. und XII. Legislaturperiode, welche zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen nicht erreicht haben. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

(9) Die Zahlung der direkten Leibrente und des Anteils, bzw. des Teils desselben, für den Gatten und die Kinder wird für die Dauer des Mandates ausgesetzt, falls der Bezugsberechtigte zum Mitglied irgendeines Regionalrats, des gesamtstaatlichen Parlaments, des europäischen Parlaments oder des Landesausschusses von Trient oder Bozen gewählt wird. Nach Mandatsbeendigung werden die Rente oder der Anteil wieder ausbezahlt; im Falle der Wahl in den Regionalrat von Trentino-Südtirol werden sie nach Mandatsbeendigung unter Berücksichtigung der weiteren Beitragsjahre innerhalb der von diesem Gesetz vorgesehenen Höchstlimits wieder entrichtet.

(10) Gegenüber den Bezugsberechtigten der übertragbaren Leibrente sowie gegenüber den Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der XI. Legislaturperiode begonnen hat oder abgewirkt wurde, werden die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Ordnungsbestimmungen über die übertragbare Leibrente angewandt.

(11) Die Leibrenten, die aufgrund der Zugehörigkeit zu anderen Regionalräten, dem gesamtstaatlichen Parlament, dem europäischen Parlament oder den Landesausschüssen von Bozen und Trient ausbezahlt werden, können mit jenen des Regionalrats nur soweit kumuliert werden, als sie das Höchstlimit nicht überschreiten, das für die Abgeordnetenversammlung vorgesehen ist. Die vom Regionalrat ausbezahlte Leibrente wird zu diesem Zweck gekürzt. Der Abgeordnete ist verpflichtet, dem Präsidium entweder zu erklären, dass er keine Leibrente bezieht, oder er hat die Höhe der bezogenen Leibrente und jede eventuelle Änderung anzugeben.

(11-bis) Personen, die durch die Region ernannt werden und in öffentlichen Körperschaften gemäß Artikel 1, Absätze 725 bis 734 des Gesetzes Nr. 296 vom 27. Dezember 2006 als Verwalter in Gesellschaften tätig sind, erhalten dafür keine Entschädigung, sofern sie eine Leibrente als ehemalige Landtags- bzw. Regionalratsabgeordnete, römische Parlamentarier oder Europaparlamentarier beziehen. Leibrentenbezieher obgenannter Institutionen können keine bezahlten Berateraufträge seitens des Regionalrates bzw. Regionalausschusses erhalten. Ehemalige Abgeordnete obgenannter Institutionen dürfen für den Zeitraum von fünf Jahren ab Ausscheiden aus dem politischen Mandat keine bezahlte Verwaltungs- oder Aufsichtsratsposten im Auftrag der Region übernehmen. Das Regionalratspräsidium ist beauftragt, die entsprechende Umsetzung zu regeln.

(12) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Pflichtbeiträge, mit Ausnahme des in Artikel 4-ter und Artikel 5 vorgesehenen Abzuges, und die in den derzeitigen Gebarungen ausgewiesenen Beiträge fließen in einen einzigen Fonds ein, der dazu beiträgt, den Regionalratshaushalt in Hinsicht auf die direkten und übertragba-

denza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.”.

Note all'articolo 2

L'articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 recitava:

Art. 4-ter

(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata capitalizzando le contribuzioni di cui all'articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indennità, esclusa la diaria, prevista per i membri della Camera dei deputati. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 è incrementato di una pari contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, rivalutata in base alle disposizioni di cui al comma 2. L'Ufficio di Presidenza determina con proprio regolamento le modalità operative.

4. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione dallo stesso versata incrementata della rivalutazione di cui al comma 2.

5. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

- a) restituzione dell'intero montante come costituito dalle proprie contribuzioni come rivalutate dal comma 2. Il montante derivante dalle contribuzioni del Consiglio regionale rimane acquisito al fondo;
- b) restituzione di un importo inferiore o uguale al 33 per cento del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate secondo i criteri, di cui al comma 2, mantenendo inalterato il diritto alla trasformazione del montante residuo in rendita, comprensivo del montante derivante dalla contribuzione del Consiglio regionale;
- c) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

6. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

7. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 e la pari quota versata a carico del bilancio del Consiglio regionale costituiscono il "fondo indennità" amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal

ren Leibrenten zu entlasten. Das Präsidium regelt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die Gebarung der Beitragsleistung und sieht eine entsprechende Garantie zum Schutze der von den Abgeordneten bis zur XIII. Legislaturperiode eingezahlten Beiträge vor.”.

Anmerkungen zum Art. 2

Der Art. 4-ter des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 2, eingeführt durch den Art. 3 des Regionalgesetzes vom 28. Oktober 2004, Nr. 4, besagte:

Art. 4-ter

(Abfindung für die in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten)

(1) Den in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten steht nach Beendigung des Mandates bei Erreichung des fünfundsiebszigsten Lebensjahres bzw. unmittelbar bei Beendigung des Mandats, sofern sie älter sind, eine Abfindung zu.

(2) Das Ausmaß der Abfindung wird durch die Investition der Beitragsleistung gemäß Artikel 4 Absatz 6 bestimmt, die um einen Prozentsatz erhöht wird, welcher der für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehenen jährlichen Aufwertung der Entschädigung, mit Ausnahme des Tagegeldes, entspricht. Die Aufwertung erfolgt bis zur Erwirkung des Rechtes auf die Abfindung.

(3) Der Pflichtbeitrag gemäß Artikel 4 Absatz 6 wird um eine gleich hohe Beitragsleistung zu Lasten des Haushalts des Regionalrates erhöht, die auf der Grundlage der in Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen aufgewertet wird. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

(4) Für die Auszahlung der Abfindung ist eine Mindestbeitragszahlung von einer Legislaturperiode erforderlich. Dem Abgeordneten, der vor Erreichung der Mindestbeitragszeit aus dem Amt scheidet, steht die Rückerstattung der eingezahlten und um die in Absatz 2 vorgesehene Aufwertung erhöhten Beträge zu.

(5) Bei Beendigung des Mandats hat der Abgeordnete folgende Optionsmöglichkeiten:

- a) Rückerstattung des gesamten Betrages, der sich aus den Beitragszahlungen und der gemäß Absatz 2 vorgenommenen Aufwertung ergibt. Der sich aufgrund der Beitragszahlung des Regionalrates ergebende Betrag verbleibt im Fonds;
- b) Rückerstattung von höchstens 33 oder weniger Prozent der eigenen, gemäß den in Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen aufgewerteten Beitragsleistung bei gleichzeitiger Beibehaltung des Rechts, den verbleibenden Betrag in eine Rente umzuwandeln, wobei dieser auch den sich durch die Beitragszahlung des Regionalrates ergebenden Betrag umfasst;
- c) Umwandlung des Betrages bei Erwirkung des Rechtes auf die Auszahlung der Abfindung in eine lebenslange Rente, die vom Regionalrat auf der Grundlage der vom Präsidium festgesetzten Einzelvorschriften ausbezahlt wird, wobei der Abgeordnete sich für eine übertragbare Rente entscheiden kann.

(6) Das Präsidium legt unter Berücksichtigung von demographisch/versicherungsstatistischen Elementen mit eigenen Ordnungsbestimmungen die Einzelvorschriften für die Umwandlung in eine Rente fest und wendet - sofern notwendig - die bei Berechnung der entsprechenden Koeffizienten laut geltender Gesetzgebung anwendbaren und erlaubten Höchstzinssätze an.

(7) Im Falle des Ablebens des Abgeordneten vor Erwirkung des Rechtes auf die Auszahlung der Abfindung wird der angehäuften Betrag entsprechend der Regelung betreffend die gesetzliche Erbfolge ausbezahlt.

(8) Der Pflichtbetrag gemäß Artikel 4 Absatz 6 und der gleich hohe, zu Lasten des Regionalrates eingezahlte Anteil bilden den "Abfindungsfonds", der gemäß den für die Gebarung des Solidaritätsfonds laut Artikel 5 vorgesehenen Einzelvorschriften verwaltet wird. Die Auszahlung der Abfindung in dem im vorlie-

presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l'onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.”.

Note all'articolo 3

L'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, come modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge qui pubblicata è il seguente :

Art. 6 (Norma transitoria)

1. Il Consigliere eletto nella XIV Legislatura e nelle successive Legislature che abbia effettuato periodi di mandato nelle Legislature fino alla XIII e che non abbia maturato alcun diritto all'assegno vitalizio, previa restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati dal fondo, ha diritto ad integrare il proprio montante al fine di avvantaggiarsi della disciplina prevista dall'articolo 4-ter, comma 5, lettera c). L'Ufficio di Presidenza determinerà con proprio regolamento le relative modalità operative.

2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall'indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. All'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole "comma 8" vengono sostituite dalle parole "comma 11".

genden Artikel vorgesehenen Ausmaß bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen geht zu Lasten des Haushalts des Regionalrates, wobei zu Gunsten des letztgenannten die im Fonds vom Nutznießer angereiften Beträge ausbezahlt werden. Die eventuell von dem in diesem Absatz angeführten Fonds erwirtschafteten Finanzerträge tragen zur Verringerung der Ausgaben zu Lasten des Haushalts des Regionalrates bei.”.

Anmerkungen zum Art. 3

Der Wortlaut des Art. 6 des Regionalgesetzes vom 28. Oktober 2004, Nr. 4, geändert durch Art. 3 Abs. 1 des vorliegenden Gesetzes, besagt:

Art. 6 (Übergangsbestimmung)

(1) Der in der XIV. und den nachfolgenden Legislaturperioden gewählte Abgeordnete, der bis zur XIII. Legislaturperiode eine Zeit lang ein Mandat ausgeübt hat, für das er kein Anrecht auf die Leibrente erwirkt hat, hat nach Rückerstattung der um die Ergebnisse des Fonds erhöhten Beitragszahlung das Recht, die eigenen Einzahlungen zu ergänzen, um die im Artikel 4-ter Absatz 5 Buchstabe c) enthaltenen Regelung beanspruchen zu können. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

(2) Der zum ersten Mal in der XIII. Legislaturperiode gewählte und nachfolgend nicht wieder gewählte Abgeordnete kann sich an Stelle der Rückerstattung der Pflichtbeiträge, die entsprechend den Gebahrungsergebnissen zu erhöhen sind, für die Umwandlung des um den ISTAT-Index erhöhten Beitragsleistung in eine lebenslange, bei Erreichung des fünfundsiebzigsten Lebensjahres auszuzahlende Rente entscheiden.

(3) Im Artikel 8, Absatz 2, Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1995, Nr. 2 werden die Worte „Absatz 8“ durch die Worte „Absatz 11“ ersetzt.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
9 luglio 2008, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

ANNO 2004
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAHR 2004
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO - SÜDTIROL

[BO45040144933|C165|]
LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004, n. 4

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Indennità e diaria)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.

Art. 2
(Assegno vitalizio)

1. L'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa)

1. Ai Consiglieri, in carica fino alla XIII Legislatura compresa, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell'indennità, l'assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per

[AM45040144933|C165|]
REGIONALGESETZ
vom 28. Oktober 2004, Nr. 4

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 26. Februar 1995, Nr. 2 «Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol»

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1
(Aufwandsentschädigung und Tagegeld)

1. Die Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 1 des Staatsgesetzes vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 und das Tagegeld gemäß Artikel 2 des genannten Gesetzes, das allen Regionalratsabgeordneten unabhängig von ihrem Wohnsitz zusteht, werden auf 80 Prozent der zum 31. Jänner 2005 festgesetzten Beträge reduziert und werden alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

Art. 2
(Leibrente)

1. Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1995, Nr. 2 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 4
(Leibrente für die bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) gewählten Abgeordneten)

1. Den Abgeordneten, die bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) im Amt sind, steht nach Beendigung des Mandates die Leibrente, als Bestandteil der Aufwandsentschädigung, entsprechend den Krite-

i membri della Camera dei Deputati fatta eccezione per l'età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque anni a due Legislature complete. Una di esse può essere stata svolta anche in forma parziale purché almeno per la sua metà, ma in questo caso per il periodo mancante al completamento della Legislatura è previsto l'obbligo di versamento del contributo da parte del Consigliere interessato.

2. La misura massima dell'assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell'assegno dopo due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, è pari al 38 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all'allegato A).

3. L'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella vigente dal 1° gennaio dell'ultimo anno in carica e successivamente rivalutata in base all'indice ISTAT, per il lasso di tempo che intercorre tra il 31 dicembre dell'ultimo anno di carica ed il 1° gennaio in cui decorre la corresponsione dell'assegno. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'assegno vitalizio è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

4. Per tutti i Consiglieri, che al termine della XIII Legislatura non abbiano versato contributi per l'assegno vitalizio per la durata di quattro Legislature, la misura dell'assegno vitalizio netto al momento della maturazione e per tutti gli anni successivi di godimento non può essere superiore alla misura dell'indennità consiliare netta tempo per tempo vigente.

5. Il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato al 18 per cento dell'indennità consiliare, esclusa la diaria, e, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella misura del 21 per cento.

6. Con decorrenza dalla XIV Legislatura il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare di cui all'articolo 2, esclusa la diaria.

7. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di due Legislature, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 12.

8. Tutti i Consiglieri, in carica nella XIII Legislatura, indipendentemente dallo stato civile e dall'avere o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 4 per cento dell'indennità consiliare lorda. Gli importi corrisposti

rien und Voraussetzungen zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehen sind. Ausgenommen sind das Alter, das von sechzig auf fünf- undsechzig Jahre erhöht wird, sowie die Mindestbeitragsjahre, die von fünf auf zwei volle Legislaturen angehoben werden, wobei eine auch nicht gänzlich aber zumindest zur Hälfte abgewickelt sein muss. In diesem Fall hat der betroffene Abgeordnete für den fehlenden Zeitraum die Pflicht, die entsprechenden Beiträge einzuzahlen.

2. Der Höchstbeitrag der Leibrente beläuft sich bei einer Beitragsleistung von zwanzig Jahren auf 76 Prozent der Bruttoentschädigung für die Parlamentsabgeordneten mit Ausnahme des Tagegeldes. Nach zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen beträgt die Höhe der Leibrente 38 Prozent der Bruttoentschädigung der Parlamentsabgeordneten mit Ausnahme des Tagegeldes; sie wird für jedes Beitragsjahr gemäß der beigelegten Tabelle A) um 3,80 Prozent angehoben.

3. Dabei wird auf die den Parlamentsabgeordneten am 1. Jänner des letzten Amtsjahres ausbezahlte Entschädigung Bezug genommen, die nachträglich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes für die Zeitspanne vom 31. Dezember des letzten Amtsjahres bis 31. Jänner des Jahres, ab welchem die Leibrente ausbezahlt wird, aufgewertet wird. Ab 1. Jänner 2005 wird die Leibrente alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

4. Für alle Abgeordneten, die am Ende der XIII. Legislaturperiode die Beiträge zur Erlangung der Leibrente eingezahlt aber die Beitragszeit von vier Legislaturperioden nicht erreicht haben, darf die Höhe der Nettoleibrente bei Erwirkung des Anrechtes auf dieselbe und in allen folgenden Jahren, in denen die Leibrente bezogen wird, das Ausmaß der zum jeweiligen Zeitpunkt ausbezahlten Nettoaufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten nicht überschreiten.

5. Der Pflichtbeitrag für die Leibrente wird in Höhe von 18 Prozent der Aufwandsentschädigung mit Ausnahme des Tagegeldes und ab 1. Jänner 2005 in Höhe von 21 Prozent festgesetzt.

6. Ab der XIV. Legislaturperiode wird der Pflichtbeitrag für die Leibrente in Höhe von 30 Prozent der Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 2, mit Ausnahme des Tagegeldes, festgesetzt.

7. Der Regionalratsabgeordnete, der vor Erreichung der Mindestzeitspanne von zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen, die für den Bezug der Leibrente vorgesehen ist, aus dem Amt scheidet, hat Anrecht auf die Rückerstattung der eingezahlten Pflichtbeiträge, die entsprechend den Ergebnissen der Fonds gemäß Absatz 12 zu erhöhen sind.

8. Alle in der XIII. Legislaturperiode amtierenden Regionalratsabgeordneten sind unabhängig von ihrem Familienstand und unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, dazu verpflichtet, einen Ergänzungsbeitrag in Höhe von 4 Prozent der Brutto-

da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all'eventuale verificarsi delle condizioni. Per la XIV e successive Legislature tale contribuzione è compresa nel contributo di cui al comma 6. Tale contribuzione comporta il diritto da parte del coniuge e dei figli, nel caso di decesso del Consigliere che abbia maturato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, ad ottenere l'attribuzione della quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere. La quota al coniuge e ai figli si devolverà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. Tale disciplina si estende anche ai titolari e a chi è in aspettativa di ottenere l'assegno vitalizio. Al Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota o che non abbia raggiunto due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, vengono restituiti i contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dal fondo di cui al comma 12. La restituzione dei contributi quantificati in base ai risultati della specifica gestione avviene anche per i Consiglieri regionali eletti nella XI e XII Legislatura che non abbiano effettuato due Legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le relative modalità operative.

9. L'assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. Alla cessazione dal mandato l'assegno o la quota saranno ripristinati e, in caso di mandato nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

10. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della XI Legislatura si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità di cui alla disciplina regolamentare.

11. Gli assegni vitalizi spettanti in base all'appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo o alle Giunte provinciali sono

aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten zu entrichten. Die Beiträge, die von jenen eingezahlt werden, die ledig oder kinderlos sind, dienen dazu, die Bezugsberechtigten bei eventuellem Eintreten der Bedingungen zu schützen. Ab der XIV. und den darauf folgenden Legislaturperioden ist dieser Beitrag in der Beitragsleistung gemäß Absatz 6 enthalten. Durch diese Beitragsleistung erwirken der Gatte und die Kinder das Recht, nach Ableben des Abgeordneten, der zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen angereift hat, 65 Prozent des Bruttobetrages der vom Abgeordneten bezogenen Leibrente zu erhalten. Der Anteil wird auf den Ehegatten und die Kinder nach den Prozentsätzen aufgeteilt, wie sie von den Bestimmungen über die gesetzliche Erbfolge vorgesehen sind. Sollte einer der Nutznießer das Recht darauf verlieren, wird der Gesamtanteil unter den eventuell anderen Bezugsberechtigten neu aufgeteilt. Diese Regelung findet auch gegenüber den Bezugsberechtigten und jenen Anwendung, die auf die Auszahlung der Leibrente warten. Dem Abgeordneten, der sein Mandat beendet hat und unverheiratet und ohne Kinder mit entsprechendem Anrecht auf den Anteil ist oder die zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen nicht erreicht hat, werden die eingezahlten Beträge rückerstattet, die auf der Grundlage der Ergebnisse des gemäß Absatz 12 vorgesehenen Fonds bestimmt werden. Die Rückerstattung der Beträge, die auf der Grundlage der Ergebnisse der spezifischen Gebarung bestimmt werden, erfolgt auch für die Abgeordneten der XI. und XII. Legislaturperiode, welche zwei Legislaturperioden, unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen nicht erreicht haben. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

9. Die Zahlung der direkten Leibrente und des Anteils, bzw. des Teils desselben, für den Gatten und die Kinder wird für die Dauer des Mandates ausgesetzt, falls der Bezugsberechtigte zum Mitglied irgendeines Regionalrats, des gesamtstaatlichen Parlaments, des europäischen Parlaments oder des Landesausschusses von Trient oder Bozen gewählt wird. Nach Mandatsbeendigung werden die Rente oder der Anteil wieder ausbezahlt; im Falle der Wahl in den Regionalrat von Trentino-Südtirol werden sie nach Mandatsbeendigung unter Berücksichtigung der weiteren Beitragsjahre innerhalb der von diesem Gesetz vorgesehenen Höchstlimits wieder entrichtet.

10. Gegenüber den Bezugsberechtigten der übertragbaren Leibrente sowie gegenüber den Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der XI. Legislaturperiode begonnen hat oder abgewickelt wurde, werden die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Ordnungsbestimmungen über die übertragbare Leibrente angewandt.

11. Die Leibrenten, die aufgrund der Zugehörigkeit zu anderen Regionalräten, dem gesamtstaatlichen Parlament, dem europäischen Parlament oder

cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati. L'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l'entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l'onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.”.

Art. 3

(Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 2/1995 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 4-bis

(Contributo di solidarietà)

1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L'Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative.

Art. 4-ter

(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata capitalizzando le contribuzioni di cui all'articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indennità,

den Landesausschüssen von Bozen und Trient ausbezahlt werden, können mit jenen des Regionalrats nur soweit kumuliert werden, als sie das Höchstlimit nicht überschreiten, das für die Abgeordnetenversammlung vorgesehen ist. Die vom Regionalrat ausbezahlte Leibrente wird zu diesem Zweck gekürzt. Der Abgeordnete ist verpflichtet, dem Präsidium entweder zu erklären, dass er keine Leibrente bezieht, oder er hat die Höhe der bezogenen Leibrente und jede eventuelle Änderung anzugeben.

12. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Pflichtbeiträge, mit Ausnahme des in Artikel 4-ter und Artikel 5 vorgesehenen Abzuges, und die in den derzeitigen Gebirgsregionen ausgewiesenen Beträge fließen in einen einzigen Fonds ein, der dazu beiträgt, den Regionalratshaushalt in Hinsicht auf die direkten und übertragbaren Leibrenten zu entlasten. Das Präsidium regelt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die Gebirgsregion der Beitragsleistung und sieht eine entsprechende Garantie zum Schutze der von den Abgeordneten bis zur XIII. Legislaturperiode eingezahlten Beiträge vor.“.

Art. 3

(Solidaritätsbeitrag und Abfindung für die in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten)

1. Nach Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 2/1995 werden folgende Artikel eingefügt:

„Art. 4-bis

(Solidaritätsbeitrag)

1. Zu Lasten der direkten und übertragbaren Leibrenten der bis zur XIII. Legislaturperiode (einschließlich) gewählten Abgeordneten wird ab 1. Jänner 2005 als Solidaritätsbeitrag ein Abzug von 4 Prozent vorgenommen.

2. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

Art. 4-ter

(Abfindung für die in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten)

1. Den in der XIV. und in den darauf folgenden Legislaturperioden zum ersten Mal gewählten Abgeordneten steht nach Beendigung des Mandates bei Erreichung des fünfundsiebszigsten Lebensjahres bzw. unmittelbar bei Beendigung des Mandats, sofern sie älter sind, eine Abfindung zu.

2. Das Ausmaß der Abfindung wird durch die Investition der Beitragsleistung gemäß Artikel 4 Absatz 6 bestimmt, die um einen Prozentsatz erhöht wird, welcher der für die Mitglieder der Abgeordnetenkam-

esclusa la diaria, prevista per i membri della Camera dei Deputati. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 è incrementato di una pari contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, rivalutata in base alle disposizioni di cui al comma 2. L'Ufficio di Presidenza determina con proprio regolamento le modalità operative.

4. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione dallo stesso versata incrementata della rivalutazione di cui al comma 2.

5. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

- a) restituzione dell'intero montante come costituito dalle proprie contribuzioni come rivalutate dal comma 2. Il montante derivante dalle contribuzioni del Consiglio regionale rimane acquisito al fondo;
- b) restituzione di un importo inferiore o uguale al 33 per cento del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate secondo i criteri, di cui al comma 2, mantenendo inalterato il diritto alla trasformazione del montante residuo in rendita, comprensivo del montante derivante dalla contribuzione del Consiglio regionale;
- c) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

6. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

7. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 e la pari quota versata a carico del bilancio del Consiglio regionale costituiscono il "fondo indennità" amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali

mer previste annuali rivalutazioni del trattamento indennitario, con eccezione del trattamento giornaliero, corrispondono. La rivalutazione avviene fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il contributo obbligatorio secondo l'articolo 4, comma 6, è incrementato di una pari contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, rivalutata in base alle disposizioni di cui al comma 2. L'Ufficio di Presidenza determina con proprio regolamento le modalità operative.

4. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione dallo stesso versata incrementata della rivalutazione di cui al comma 2.

5. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

- a) restituzione dell'intero montante come costituito dalle proprie contribuzioni come rivalutate dal comma 2. Il montante derivante dalle contribuzioni del Consiglio regionale rimane acquisito al fondo;
- b) restituzione di un importo inferiore o uguale al 33 per cento del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate secondo i criteri, di cui al comma 2, mantenendo inalterato il diritto alla trasformazione del montante residuo in rendita, comprensivo del montante derivante dalla contribuzione del Consiglio regionale;
- c) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

6. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

7. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il contributo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 6 e la pari quota versata a carico del bilancio del Consiglio regionale costituiscono il "fondo indennità" amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali

quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l'onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.”.

Art. 4

(Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà)

1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all'indennità consiliare, esclusa la diaria, pari a quella prevista per i membri del Parlamento, al fondo di solidarietà e, con decorrenza 1° gennaio 2005, pari al 10 per cento dell'indennità consiliare, esclusa la diaria.

2. Con decorrenza dalla XIV Legislatura l'Ufficio di Presidenza è delegato ad individuare la percentuale riferita all'indennità consiliare, esclusa la diaria, a titolo di contributo mensile obbligatorio da versare al fondo di solidarietà in misura non superiore al 10 per cento.

3. Alla fine di ogni Legislatura il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

4. Per i periodi di mandato anteriori alla XI Legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la disciplina regolamentare con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione.”.

Art. 5

(Norme non applicabili)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Norme non applicabili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, ai Consiglieri non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

- a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una Legislatura o di

vom Nutznießer angereiften Beträge ausbezahlt werden. Die eventuell von dem in diesem Absatz angeführten Fonds erwirtschafteten Finanzerträge tragen zur Verringerung der Ausgaben zu Lasten des Haushalts des Regionalrates bei.“.

Art. 4

(Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds)

1. Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 2/1995 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 5

(Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds)

1. Zu Vorsorgezwecken sind die Abgeordneten ab 1. Jänner 2005 angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag - bezogen auf die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten mit Ausnahme des Tagegeldes - in Höhe von 10 Prozent der Aufwandsentschädigung in einen Solidaritätsfonds einzuzahlen, wie er für die Mitglieder des Parlaments vorgesehen ist.

2. Ab der XIV. Legislaturperiode ist das Präsidium ermächtigt, den Prozentsatz für den monatlichen Pflichtbeitrag festzulegen, der sich auf die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten - mit Ausnahme des Tagegeldes - bezieht und in einen Solidaritätsfonds einbezahlt wird, wobei das Ausmaß von 10 Prozent nicht überschritten werden darf.

3. Am Ende einer jeden Legislaturperiode haben der Regionalratsabgeordnete oder die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Regionalratsabgeordneten im Laufe der Legislaturperiode das Recht, eine Mandatsabfindung zu erhalten, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds erzielten Ergebnisse berechnet wird. All dies erfolgt, ohne den Haushalt des Regionalrates zu belasten.

4. Für die Mandatsjahre vor der XI. Legislaturperiode wird die Mandatsabfindung nach den geltenden Bestimmungen mit Bezug auf die bei der Auszahlung geltende Aufwandsentschädigung und das Tagegeld berechnet.“.

Art. 5

(Nicht anwendbare Bestimmungen)

1. Artikel 6 des Regionalgesetzes Nr. 2/1995 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 6

(Nicht anwendbare Bestimmungen)

1. Unbeschadet der in Artikel 4 vorgesehenen Bestimmungen werden folgende Bestimmungen zugunsten der Mitglieder des Parlaments auf die Abgeordneten nicht angewandt:

- a) Vervollständigung der Beitragszahlungen bei vorzeitigem Abschluss der Legislaturperiode oder bei

scioglimento di un Consiglio provinciale. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità operative per la tutela dei diritti maturati dai beneficiari;

- b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a nove anni, sei mesi e un giorno;
- c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di Legislatura ad esclusione del caso di subentro nella carica in seguito ad annullamento della elezione di un Consigliere provinciale;
- d) all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;
- e) all'assistenza sanitaria integrativa.”.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Il Consigliere eletto nella XIV Legislatura e nelle successive Legislature che abbia effettuato periodi di mandato nelle Legislature fino alla XIII e che non abbia maturato alcun diritto all'assegno vitalizio, previa restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati dal fondo, ha diritto ad integrare il proprio montante al fine di avvantaggiarsi della disciplina prevista dall'articolo 4-ter, comma 5, lettera c). L'Ufficio di Presidenza determinerà con proprio regolamento le relative modalità operative.

2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate in base alla disciplina prevista dall'articolo 4-ter, comma 2, in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. All'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole “comma 8” vengono sostituite dalle parole “comma 11”.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'anno 2005 e per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Auflösung eines Landtages. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die Einzelvorschriften für den Schutz der angereiften Rechte der Nutznießer;

- b) Vervollständigung der Beitragszahlungen zur Erwirkung des Rechts auf die Mindestleibrente bei einer Mandatsausübung von weniger als neun Jahren, sechs Monaten und einem Tag;
- c) die Bezahlung der Nachholbeiträge bei Ernennung zum Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode; dies gilt nicht, wenn ein Abgeordneter infolge der Annullierung der Wahl eines Landtagsabgeordneten in das Mandat nachrückt;
- d) weitere Begünstigungen, die vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenversammlung zu Lasten des Solidaritätsfonds beschlossen werden;
- e) die ergänzende Gesundheitsfürsorge.“.

Art. 6

(Übergangsbestimmung)

1. Der in der XIV. und den nachfolgenden Legislaturperioden gewählte Abgeordnete, der bis zur XIII. Legislaturperiode eine Zeit lang ein Mandat ausgeübt hat, für das er kein Anrecht auf die Leibrente erwirkt hat, hat nach Rückerstattung der um die Ergebnisse des Fonds erhöhten Beitragszahlung das Recht, die eigenen Einzahlungen zu ergänzen, um die im Artikel 4-ter Absatz 5 Buchstabe c) enthaltenen Regelung beanspruchen zu können. Das Präsidium erlässt mit eigenen Ordnungsbestimmungen die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

2. Der zum ersten Mal in der XIII. Legislaturperiode gewählte und nachfolgend nicht wieder gewählte Abgeordnete kann sich an Stelle der Rückerstattung der Pflichtbeiträge, die entsprechend den Gebarungsergebnissen zu erhöhen sind, für die Umwandlung des aus der Beitragsleistung bestehenden Betrages, der aufgrund der Regelung gemäß Art. 4-ter Absatz 2 aufzuwerten ist, für die Auszahlung einer lebenslangen Rente bei Erreichung des fünfundsiebzehnten Lebensjahres entscheiden.

3. Im Artikel 8, Absatz 2, Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1995, Nr. 2 werden die Worte „Absatz 8“ durch die Worte „Absatz 11“ ersetzt.

Art. 7

(Finanzbestimmung)

1. Für das Finanzjahr 2005 und für die darauf folgende Finanzjahre erfolgt die Deckung der Ausgaben mittels Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und innerhalb der von Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region vorgesehene Grenzen.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 ottobre 2004

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER

Allegato A)

**Tabella con le percentuali di riferimento
dell'assegno vitalizio all'indennità
parlamentare (articolo 4, comma 2)**

Anni	percentuale
1	3,80
2	7,60
3	11,40
4	15,20
5	19,00
6	22,80
7	26,60
8	30,40
9*	34,20

due Legislature	38,00
11	41,80
12	45,60
13	49,40
14	53,20
15	57,00
16	60,80
17	64,60
18	68,40
19	72,20
20 e oltre	76,00

* i riferimenti riguardanti le annualità da 1 a 9 sono applicabili solamente in caso di decesso per il computo della quota del 65 per cento a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 4, comma 8, nonché ai sensi delle disposizioni transitorie.

Art. 8
(Inkrafttreten)

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind ab 1. Jänner 2005 wirksam.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 28. Oktober 2004

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DURNWALDER

Anlage A

**Tabelle der Sätze für die Berechnung der Leibrente
auf der Grundlage der Entschädigung für die
Parlamentsabgeordneten (Artikel 4, Absatz 2)**

Jahre	Prozentsatz
1	3,80
2	7,60
3	11,40
4	15,20
5	19,00
6	22,80
7	26,60
8	30,40
9*	34,20

Zwei Legislaturperioden	38,00
11	41,80
12	45,60
13	49,40
14	53,20
15	57,00
16	60,80
17	64,60
18	68,40
19	72,20
20 und mehr	76,00

* die Bezugsposten der Jahre 1 - 9 sind nur im Falle des Ablebens für die Berechnung des Anteils von 65 Prozent zugunsten der Nutznießer gemäß Artikel 4, Absatz 8, sowie im Sinne der Übergangsbestimmungen anwendbar.

ANNO 1995

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1995, n. 2

Interventi in materia di indennità e previdenza ai
consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adi-
ge

JAHR 1995

ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 26. Februar 1995, Nr. 2

Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung
und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der
autonomen Region Trentino-Südtirol

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali)

1. Ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

Art. 2

(Indennità e diaria)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento.

2. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 50 per cento, Vicepresidente 25 per cento, Segretario questore 12,5 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

Art. 3

(Sospensione degli emolumenti per motivi penali)

1. La corresponsione dell'indennità e della diaria di cui all'articolo 2 è sospesa di diritto nei casi di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato.

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Art. 1

(Allgemeine Grundsätze)

1. Den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol steht die wirtschaftliche Behandlung, sowie die Vorsorge und Fürsorge zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehen ist, vorbehaltlich der in den folgenden Bestimmungen vorgesehenen Einschränkungen.

Art. 2

(Aufwandsentschädigung und Tagegeld)

1. Die Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 1 des Staatsgesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 und das Tagegeld gemäß Artikel 2 des genannten Gesetzes, das allen Regionalratsabgeordneten unabhängig von ihrem Wohnsitz zusteht, werden auf 80 Prozent reduziert.

2. Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Prozentsatz der Bezüge gemäß Absatz 1 brutto monatlich umfaßt: Präsident: 50 Prozent, Vizepräsident: 25 Prozent, Präsidialsekretär: 12,5 Prozent. Die Amtsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums des Regionalrats und des Regionalausschusses sind nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der Landtage und Landesausschüsse zustehen.

Art. 3

(Aussetzung der Bezüge aus strafrechtlichen Gründen)

1. Die Bezahlung der Aufwandsentschädigung und des Tagegeldes gemäß Artikel 2 wird von Rechts wegen in den Fällen ausgesetzt, die mit Artikel 15 des Staatsgesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, in geltender Fassung, vorgesehen sind.

2. Nelle ipotesi di sospensione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare.

3. Nel caso di cessazione della sospensione, al Consigliere sono corrisposti, con riferimento al periodo di sospensione, gli interi emolumenti rivalutati ai sensi di legge, previa detrazione dell'assegno già corrisposto ai sensi del comma 2.

Art. 4

(Assegno vitalizio)

1. Ai Consiglieri regionali, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell'indennità, l'assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei Deputati fatta eccezione per l'età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque a dieci anni.

2. La misura massima dell'assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell'indennità parlamentare lorda e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell'assegno dopo dieci anni di contribuzione è pari al 38 per cento dell'indennità parlamentare lorda ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all'allegato A).

3. Il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato nella misura del 18 per cento dell'indennità consiliare di cui all'articolo 2.

4. Il Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di dieci anni previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto, previa richiesta, alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 9.

5. Tutti i Consiglieri, indipendentemente dallo stato civile e dall'aver o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 150 per cento dell'importo contributivo aggiuntivo previsto a carico dei deputati. Tale contribuzione comporta il diritto di determinare l'attribuzione del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio a loro spettante al coniuge e ai figli. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tu-

2. Im Falle der Aussetzung beschließt das Präsidium des Regionalrates, dem Regionalratsabgeordneten einen Unterhaltsbeitrag in Höhe eines Drittels der Aufwandsentschädigung zu gewähren.

3. Im Falle der Beendigung der Aussetzung werden dem Regionalratsabgeordneten die gemäß Gesetz aufgewerteten, vollen Bezüge für die Zeit der Aussetzung ausbezahlt, unter Abzug des gemäß Absatz 2 bezahlten Unterhaltsbeitrages.

Art. 4

(Leibrente)

1. Den Regionalratsabgeordneten steht, nach Beendigung des Mandates, die Leibrente, als Bestandteil der Aufwandsentschädigung, entsprechend den Kriterien und Voraussetzungen zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung vorgesehen sind. Ausgenommen sind das Alter, das von 60 auf 65 Jahre erhöht wird, sowie die Mindestbeitragsjahre, die von fünf auf zehn Jahre angehoben werden.

2. Der Höchstbetrag der Leibrente beläuft sich bei einer Beitragsleistung von zwanzig Jahren auf 76 Prozent der Bruttoentschädigung für die Parlamentsabgeordneten. Nach zehn Beitragsjahren beträgt die Höhe der Leibrente 38 Prozent der Bruttoentschädigung der Parlamentsabgeordneten; sie wird für jedes Beitragsjahr gemäß der beigelegten Tabelle A) um 3,80 Prozent angehoben.

3. Der Pflichtbeitrag für die Leibrente wird in Höhe von 18 Prozent der Aufwandsentschädigung nach Artikel 2 festgesetzt.

4. Der Regionalratsabgeordnete, der vor Erreichung der Mindestzeitspanne von zehn Jahren, die für den Bezug der Leibrente vorgesehen ist, aus dem Amt scheidet, hat auf Antrag Anrecht auf die Rückerstattung der eingezahlten Pflichtbeiträge, die entsprechend der Ergebnisse der Fonds gemäß Absatz 9 zu erhöhen sind.

5. Alle Regionalratsabgeordneten sind unabhängig von ihrem Familienstand und unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, dazu verpflichtet, einen Ergänzungsbeitrag in Höhe von 150 Prozent des Zusatzbeitrages, der zu Lasten der Kammerabgeordneten vorgesehen ist, zu entrichten. Durch diese Beitragsleistung erwirken sie das Recht, 65 Prozent des Bruttobetrag der ihnen zustehenden Leibrente für den Gatten und die Kinder zu bestimmen. Die Beiträge, die von jenen eingezahlt wurden, die ledig und kinderlos sind, dienen dazu, die Bezugsberechtigten bei

telare gli aventi diritto all'eventuale verificarsi delle condizioni. Il Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota può richiedere la restituzione dei contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 9. La quota al coniuge e ai figli si devolverà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. I beneficiari hanno diritto, dal mese successivo al decesso, avvenuto anche dopo la cessazione dal mandato, indipendentemente dai requisiti dell'età e di contribuzione del Consigliere, alla quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio riferito agli anni di contribuzione effettuati secondo la tabella A) allegata. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. In prima applicazione l'inizio della contribuzione deve avvenire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. L'assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo. Alla cessazione dal mandato l'assegno o la quota saranno ripristinati ed, in caso di elezione nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

7. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità di cui alla previgente normativa. Per i Consiglieri che sono ancora in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge l'applicazione della predetta normativa è subordinata al versamento della quota contributiva aggiuntiva di cui al comma 5, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli assegni vitalizi spettanti in base all'appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo sono cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati.

eventuellem Eintreten der Bedingungen zu schützen. Der Abgeordnete, der sein Mandat beendet hat und unverheiratet und ohne Kinder mit entsprechendem Anrecht auf die Quote ist, kann die Rückerstattung der eingezahlten Beträge beantragen, die auf der Grundlage der Ergebnisse der gemäß Absatz 9 vorgesehenen Fonds bestimmt werden. Der Anteil wird auf den Ehegatten und die Kinder nach den Prozentsätzen aufgeteilt, wie sie von den Bestimmungen über die gesetzliche Erbfolge vorgesehen sind. Die Nutznießer haben ab dem Monat nach dem Ableben, auch wenn dieses nach Mandatsende erfolgt, unabhängig von den Voraussetzungen des Alters und der Beitragsjahre des Regionalratsabgeordneten, Anrecht auf 65 Prozent des Bruttobetrag der Leibrente, wie sie sich aufgrund der Beitragsjahre gemäß der beiliegenden Tabelle A) ergibt. Sollte einer der Nutznießer das Recht darauf verlieren, wird der Gesamtanteil unter den eventuell anderen Bezugsberechtigten neu aufgeteilt. Bei der ersten Anwendung muß der Beginn der Beitragsleistung ab dem ersten Tag des auf Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monats erfolgen.

6. Die Zahlung der direkten Leibrente und des Anteiles, bzw. des Teils desselben, für den Gatten und die Kinder wird für die Dauer des Mandates ausgesetzt, falls der Bezugsberechtigte zum Mitglied irgendeines Regionalrats, des gesamtstaatlichen oder des europäischen Parlaments gewählt wird. Nach Mandatsbeendigung werden die Rente oder der Anteil wieder ausbezahlt; im Falle der Wahl in den Regionalrat von Trentino-Südtirol werden sie nach Mandatsbeendigung unter Berücksichtigung der weiteren Beitragsjahre innerhalb des von diesem Gesetz vorgesehenen Höchstlimits wieder entrichtet.

7. Gegenüber den Bezugsberechtigten der übertragbaren Leibrente sowie gegenüber den Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der laufenden Legislaturperiode begonnen hat oder abgewickelt wurde, werden die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen über die übertragbare Leibrente angewandt. Für die Regionalratsabgeordneten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch dem Regionalrat angehören, ist die Anwendung der vorgenannten Bestimmungen an die Bezahlung des Zusatzbeitrages gemäß Absatz 5 ab dem ersten Tag des auf Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monats gebunden.

8. Die Leibrenten, die aufgrund der Zugehörigkeit zu anderen Regionalräten, dem gesamtstaatlichen Parlament oder dem europäischen Parlament ausbezahlt werden, können mit jenen des Regionalrats nur soweit kumuliert werden, als sie das Höchstlimit nicht überschreiten, das für die Abgeordnetenkammer vorgesehen ist. Die vom

L'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l'entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

9. I contributi obbligatori di cui al comma 3 e la quota aggiuntiva di cui al comma 5 sono iscritti in appositi capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale ed amministrati con le stesse modalità del fondo di cui all'articolo 5. La corresponsione dell'assegno vitalizio o della eventuale quota aggiuntiva nella misura e con i requisiti previsti dalla presente legge rimangono a carico del bilancio del Consiglio regionale. Le quote di rendita maturate in capo al beneficiario dall'impiego dei fondi concorreranno a ridurre l'onere a carico del Consiglio regionale. I contributi obbligatori introitati dal bilancio del Consiglio nella attuale legislatura, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti negli istituendi capitoli, rivalutati nella misura dell'8 per cento annuo. Rimane interamente a carico del bilancio del Consiglio regionale l'assegno vitalizio e di reversibilità spettante per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura per i quali le ritenute obbligatorie applicate venivano iscritte in entrata nei rispettivi esercizi finanziari. Con regolamento sarà disciplinata la gestione della contribuzione come prevista dalla attuale disciplina ed individuata una idonea garanzia a tutela dei versamenti obbligatori precedentemente effettuati.

Art. 5

(Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà)

1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri regionali sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all'indennità consiliare pari a quella prevista per i membri del Parlamento ad un fondo di solidarietà.

2. Alla fine di ogni legislatura il Consigliere ha diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Nelle stesse modalità sarà conteggiato il contributo di solidarietà agli aventi diritto, nel caso di decesso del Consigliere nel corso della legi-

Regionalrat ausbezahlte Leibrente wird zu diesem Zweck gekürzt. Der Regionalratsabgeordnete ist verpflichtet, dem Präsidium entweder zu erklären, daß er keine Leibrente bezieht, oder er hat die Höhe der bezogenen Leibrente und jede eventuelle Änderung anzugeben.

9. Die Pflichtbeiträge gemäß Absatz 3 und der Ergänzungsbeitrag gemäß Absatz 5 werden in eigenen Kapiteln des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates ausgewiesen und nach denselben Einzelschriften verwaltet, die für den im Artikel 5 vorgesehenen Fonds gelten. Die Auszahlung der Leibrente oder des eventuellen Ergänzungsbeitrages in der vom vorliegenden Gesetz bestimmte Höhe und mit den festgesetzten Voraussetzungen geht zu Lasten des Regionalratshaushaltes. Die Rentenanteile, die für den Begünstigten durch den Einsatz der Fonds angereift sind, tragen dazu bei, die Ausgaben des Regionalrates zu kürzen. Die Pflichtbeiträge, die im Haushalt des Regionalrates in der derzeitigen Legislaturperiode vor Inkrafttreten des gegenständigen Gesetzes verbucht wurden, werden in den zu errichteten Kapiteln verbucht und im Ausmaß von jährlich 8 Prozent aufgewertet. Die Leibrente und die übertragbare Leibrente, die für den Zeitraum der vor der laufenden Legislaturperiode ausgeübten Mandate zusteht und für welche die abgezogenen Pflichtbeiträge in den Einnahmen der entsprechenden Finanzjahre verbucht wurden, gehen ausschließlich zu Lasten des Regionalrates. Die Verwaltung der Beitragszahlung, die von der derzeitigen Regelung vorgesehen ist, wird mit Verordnung geregelt, welche auch eine Garantie für die vorher eingezahlten Pflichtbeiträge vorsehen wird.

Art. 5

(Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds)

1. Zu Vorsorgezwecken werden die Regionalratsabgeordneten angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag in Höhe des Prozentsatzes - bezogen auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten - in einen Solidaritätsfonds einzuzahlen, wie er für die Mitglieder des Parlaments vorgesehen ist.

2. Am Ende jeder Legislaturperiode hat der Regionalratsabgeordnete das Recht, eine Mandatsabfindung zu erhalten, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds erzielten Ergebnisse berechnet wird. Nach der gleichen Modalität wird der Solidaritätsbeitrag für die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Regionalratsabgeordneten im Laufe

slatura, il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. Per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la previgente normativa con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione. I contributi incamerati dal Consiglio nella attuale legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti al fondo di solidarietà, ai fini di cui al comma 2, rivalutati nella misura dell'8 per cento annuo.

Art. 6

(Norme non applicabili)

1. Ai Consiglieri regionali non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

- a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura;
- b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a dieci anni;
- c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di legislatura;
- d) all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;
- e) all'assistenza sanitaria integrativa.

Art. 7

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rispettivamente il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e rispettivamente al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e il testo unificato coordinando la normativa in vigore.

3. Le variazioni degli emolumenti percepiti dai componenti della Camera dei Deputati determinano, con la medesima decorrenza, la relativa

der Legislaturperiode ohne jegliche Belastung des Haushaltes des Regionalrates berechnet.

3. Für die Mandatsjahre vor dieser Legislaturperiode wird die Mandatsabfindung nach den vorher geltenden Bestimmungen mit Bezug auf die bei der Auszahlung geltende Aufwandsentschädigung und das Tagegeld berechnet. Die Beiträge, die vom Regionalrat in der laufenden Legislaturperiode vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinbart worden sind, werden für die mit Absatz 2 vorgesehenen Zwecke beim Solidaritätsfonds eingezahlt, wobei sie im Ausmaß von jährlich 8 Prozent aufgewertet werden.

Art. 6

(Nicht anwendbare Bestimmungen)

1. Folgende Bestimmungen zugunsten der Mitglieder des Parlaments werden auf die Regionalratsabgeordneten nicht angewandt:

- a) Vervollständigung der Beitragszahlungen bei vorzeitigem Abschluß der Legislaturperiode;
- b) Vervollständigung der Beitragszahlungen zur Erwirkung des Rechtes auf die Mindestleibrente bei einer Mandatsausübung von weniger als 10 Jahren;
- c) die Bezahlung der Nachholbeiträge bei Ernennung zum Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode;
- d) weitere Begünstigungen, die vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenkammer zu Lasten des Solidaritätsfonds beschlossen werden;
- e) die ergänzende Gesundheitsfürsorge.

Art. 7

(Befugnisse des Präsidiums)

1. Das Präsidium bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den mit diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkammer dem Präsidium, dem Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenkammer bzw. dem Präsidenten der Kammer zuerkennen.

2. Das Präsidium wird beauftragt das Durchführungsreglement zum vorliegenden Gesetz und den vereinheitlichten Text zu erlassen, indem die geltenden Bestimmungen koordiniert werden.

3. Die Änderung der Bezüge der Kammerabgeordneten bringt mit gleicher Ablaufzeit die Änderung der Bezüge der Regionalratsabgeordneten, der Leibrenten und der Anteile für die Hin-

variazione degli emolumenti dei Consiglieri, dei vitalizi, delle quote spettanti ai superstiti e delle ulteriori misure ricollegate agli emolumenti. Il Presidente del Consiglio provvede con proprio decreto ai relativi adeguamenti.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per i deputati.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Per i titolari di assegno vitalizio e di reversibilità è resa definitiva, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema previsto dalla presente legge, la sospensione dell'adeguamento all'indennità parlamentare dell'importo pari a lire 1.172.337.=. Gli importi sospesi non saranno restituiti. Agli stessi non si applica altresì l'aumento della diaria per l'importo di lire 750 mila stabilita con decorrenza 15 aprile 1994 a favore dei parlamentari.

2. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura sono fatti salvi, in quanto più favorevoli:

- a) le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità consiliare già applicate o comunque maturate alla data di entrata in vigore della presente legge; l'Ufficio di Presidenza è incaricato di predisporre un'apposita tabella per la trasposizione delle percentuali alla nuova voce di riferimento costituita dalla indennità parlamentare, esclusi gli aumenti di cui al comma 1;
- b) i requisiti di età per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;
- c) i requisiti minimi di appartenenza al Consiglio e di contribuzione per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;
- d) in deroga al comma 8 dell'articolo 4, i diritti in base alla previgente normativa.

3. Il diritto alla restituzione dei contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il periodo minimo ai sensi dell'articolo 4 antecedente-

terbliebenen sowie der weiteren Beträge, die mit den Bezügen verbunden sind, mit sich. Der Präsident des Regionalrats nimmt mit Dekret die entsprechenden Angleichungen vor.

4. Für das, was nicht ausdrücklich mit diesem Gesetz vorgesehen ist, werden die geltenden Bestimmungen für die Kammerabgeordneten angewandt.

Art. 8

(Übergangsbestimmungen)

1. Für die Bezieher der direkten und übertragbaren Leibrente ist bis zum Inkrafttreten des mit diesem Gesetz vorgesehenen neuen Systems die Suspendierung der Angleichung an die Bezüge der Parlamentsabgeordneten in Höhe von 1.172.337 Lire endgültig. Die suspendierten Beträge sind nicht rückzuerstatten. Auf diese wird auch die Erhöhung des Tagegeldes von 750.000 Lire, die ab 16. April 1994 für die Mitglieder des Parlaments festgesetzt worden ist, nicht angewandt.

2. Den Bezugsberechtigten der direkten und übertragbaren Leibrente sowie den Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der laufenden Legislaturperiode begonnen hat oder ausgeübt wurde, bleiben folgende Rechte, insofern günstiger, gewahrt:

- a) die Bezugsprozentsätze der Leibrenten auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, wie sie bereits angewandt werden oder am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes angekreft wurden; das Präsidium wird beauftragt, eine entsprechende Tabelle für die Umrechnung der Prozentsätze auf die neuen Berechnungssätze zu erstellen, die sich auf die Entschädigung der Parlamentsabgeordneten beziehen, ausgenommen die Erhöhungen gemäß Absatz 1;
- b) die Altersvoraussetzungen für den Anspruch auf die Leibrente gemäß vorherigem Reglement;
- c) die Mindestvoraussetzungen der Zugehörigkeit zum Regionalrat und der Beitragsleistung zur Erlangung der Leibrente nach dem vorher geltenden Reglement;
- d) in Abweichung zu Absatz 8 des Artikels 4 die Rechte aufgrund der vorher geltenden Regelung.

3. Das Recht auf Rückerstattung der Beiträge, die von den Regionalratsabgeordneten vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingezahlt worden sind, ohne daß sie die mit Artikel 4 vorgesehene

temente all'entrata in vigore della presente legge, si limita a quelli versati dall'inizio della precorsa legislatura che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995 in 31 miliardi 750 milioni, si provvede per 27 miliardi 800 milioni con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa n. 1 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio che presenta sufficiente disponibilità e per la differenza pari a lire 3 miliardi 950 milioni con riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 febbraio 1995

Il Presidente della Giunta regionale
GRANDI

Visto:
Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Sottile

Allegato A)

Tabella con le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità parlamentare (art. 4 comma 2)

Mindestzeit erreicht haben, beschränkt sich auf die Beiträge, die seit Beginn der vorhergehenden Legislaturperiode entrichtet worden sind, die für diesen Zeitraum im Ausmaß von jährlich 8 Prozent aufgewertet werden.

Art. 9

(Finanzbestimmung)

1. Die Deckung der für das Jahr 1995 vorgesehenen Ausgabe von 31 Milliarden 750 Millionen Lire erfolgt im Betrag von 27 Milliarden 800 Millionen Lire mittels Verwendung der Bereitstellung, die im Ausgabenkapitel Nr. 1 des Haushaltsvoranschlags der Region für das genannte Haushaltsjahr, das die notwendigen Mittel ausweist, vorgesehen ist und für den Differenzbetrag von 3 Milliarden und 950 Millionen Lire durch Herabsetzung des gleich hohen Betrages in dem im Kapitel 670 der Ausgaben für das genannte Finanzjahr eingetragenen Sammelfonds.

2. Für die darauffolgenden Finanzjahre erfolgt die Deckung der Ausgaben mittels Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und innerhalb der von Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1992, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region vorgesehenen Grenzen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, 26. Februar 1995

Der Präsident des Regionalausschusses
GRANDI

Gesehen:
Der Regierungskommissär
der Provinz Trient
Sottile

Anlage A

Tabelle der Sätze für die Berechnung der Leihrente auf der Grundlage der Entschädigung für die Parlamentsabgeordneten (Art. 4 Absatz 2)

Anni	percentuale	Jahre	Prozentsatz
1	3,80	1	3,80
2	7,60	2	7,60
3	11,40	3	11,40
4	15,20	4	15,20
5	19,00	5	19,00
6	22,80	6	22,80
7	26,60	7	26,60
8	30,40	8	30,40
9 *	34,20	9 *	34,20
10	38,00	10	38,00
11	41,80	11	41,80
12	45,60	12	45,60
13	49,40	13	49,40
14	53,20	14	53,20
15	57,00	15	57,00
16	60,80	16	60,80
17	64,60	17	64,60
18	68,40	18	68,40
19	72,20	19	72,20
20 e oltre	76,00	20 und mehr	76,00

* i riferimenti riguardanti le annualità da 1 a 9 sono applicabili solamente in caso di decesso per il computo della quota del 65 per cento a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché ai sensi delle disposizioni transitorie.

* die Bezugsposten der Jahre 1 - 9 sind nur im Falle des Ablebens für die Berechnung des Anteils von 65 Prozent zugunsten der Nutznießer gemäß Artikel 4 Absatz 5, sowie im Sinne der Übergangsbestimmungen anwendbar.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali si è operato rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti e menzionati.

Nota all'articolo I

Il regolamento per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera nella riunione del 12 aprile 1994, recita:

ANMERKUNGEN

Hinweis:

Der Text der nachstehend veröffentlichten Anmerkungen ist gemäß Artikel 10 Absatz 3 des D.P.R. Nr. 1092 vom 28. Dezember 1985 verfaßt worden, um die Bestimmungen, auf die Bezug genommen wird, verständlicher zu machen.

Die Bedeutung und die Wirkung der wiedergegeben und erwähnten Vorschriften bleiben unberührt.

Anmerkung zu Art. I:

Die für die Abgeordnetenversammlung vorgesehenen Ordnungsbestimmungen über die wirtschaftliche Behandlung, die Vorsorge und Fürsorge für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung, welche in der Sitzung vom 12. April 1994 vom Präsidium der Kammer genehmigt wurden, haben folgenden Wortlaut:

Art. 1

Contributi per l'assegno vitalizio

1. I deputati sono assoggettati d'ufficio al versamento delle quote mensili per l'assegno vitalizio dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità parlamentare.

2. Le quote, la cui misura è stabilita dal Collegio dei Questori, vengono trattenute d'ufficio sulle indennità parlamentari.

3. I deputati che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, possono versare le quote di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ottenendo la valutazione del periodo di contribuzione ai fini del godimento dell'assegno vitalizio.

Art. 2

Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio spetta ai deputati cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e abbiano versato le quote di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 1 per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

2. Per ogni anno di mandato parlamentare o di versamento oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di cinquanta anni.

3. I deputati cessati dal mandato che abbiano corrisposto le quote di contribuzione per un periodo non inferiore a venti anni o a quattro legislature, hanno diritto all'assegno vitalizio.

4. Il deputato ha diritto, a domanda, ad ottenere il congiungimento del periodo di mandato presso il Parlamento europeo, con quello esercitato presso la Camera dei deputati.

Art. 3

Valutazione della frazione di anno

1. La frazione di anno si computa come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

2. Per il periodo computato come mandato devono essere corrisposte le quote mensili di cui all'articolo 1.

Art. 1

Beiträge für die Leibrente

1. Die Kammerabgeordneten unterliegen vom Tag der Auszahlung der Aufwandsentschädigung der Entrichtung der monatlichen Vorsorgebeiträge für die Leibrente, welche von Amts wegen eingehoben werden.

2. Die Beiträge, deren Höhe vom Kollegium der Präsidialsekretäre festgesetzt wird, werden von Amts wegen von der Aufwandsentschädigung der Parlamentsmitglieder abgezogen.

3. Die Kammerabgeordneten, die sich gemäß Art. 71 Absatz 1 des Legislativdekretes Nr. 29 vom 3. Februar 1993 nicht für den Bezug der Aufwandsentschädigung, sondern für jene Besoldung entscheiden, die bei den Herkunftskörperschaften ausbezahlt wird, können die Beiträge gemäß Absatz 1 und 2 dieses Artikels einzahlen, wobei diese Beitragsleistung für den Bezug der Leibrente berechnet wird.

Art. 2

Voraussetzungen für den Bezug der Leibrente

1. Den Kammerabgeordneten steht nach Beendigung des Mandats die Leibrente zu, vorausgesetzt, daß sie das 60. Lebensjahr vollendet haben und daß sie gemäß vorstehenden Absätzen 1 und 2 des Art. 1 die Beiträge für mindestens fünf Jahre der Mandatsausübung bei der Abgeordnetenkammer und beim Senat der Republik entrichtet haben.

2. Für jedes weitere Jahr der Mandatsausübung im Parlament oder für jedes weitere Jahr der Beitragsleistung, das das fünfte übersteigt, wird das erforderliche Alter für die Erwirkung der Leibrente um ein Jahr bis zur Altersgrenze von fünfzig Jahren herabzusetzen.

3. Die ausgeschiedenen Abgeordneten, die mindestens zwanzig Beitragsjahre aufweisen können oder vier Legislaturperioden der Kammer angehört, haben Anspruch auf die Leibrente.

4. Der Abgeordnete hat auf Antrag Anspruch auf die Zusammenlegung der Jahre der Mandatsausübung beim Europäischen Parlament mit denen der Mandatsausübung bei der Abgeordnetenkammer.

Art. 3

Berechnung des Bruchteils eines Jahres

1. Der Bruchteil eines Jahres gilt als volles Jahr, sofern er mehr als sechs Monate und einen Tag beträgt.

2. Für den Zeitraum, der als Mandatsjahr berechnet wird, müssen die monatlichen Beiträge gemäß Artikel 1 entrichtet worden sein.

Art. 4

Versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura

1. In caso di anticipato scioglimento della Camera, i deputati che ne hanno fatto parte sono ammessi, a domanda, a versare le quote per il completamento del quinquennio.

2. Il versamento delle quote avviene mediante trattenuta sull'assegno vitalizio, in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i versamenti delle quote sono dovuti.

3. La misura delle quote resta fissata in quella in vigore alla data della chiusura anticipata della legislatura.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione del mandato per dimissioni volontarie o per annullamento di elezione.

Art. 5

Versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo

1. Il deputato che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio ha diritto di completare, qualora non sia rieletto, il versamento delle quote di cui all'articolo 1, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorrerà al compimento del sessantesimo anno di età.

2. Il versamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro dodici mesi dalla cessazione del mandato, fuorché per i periodi di mandato non esercitato per fine anticipata della legislatura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione del mandato per dimissioni volontarie o per annullamento di elezione.

Art. 6

Restituzione dei contributi

1. Il deputato che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio o che, pur avendo diritto al completamento di tale periodo, non intenda proseguire nel versamento delle quote necessarie a tale completamento, ha diritto alla restituzione delle quote versate.

2. In caso di raggiungimento del periodo contributivo massimo valutabile, il deputato, a domanda, può ottenere la restituzione degli eventuali contributi di riscatto relativi ai periodi eventualmente conseguiti in eccedenza rispetto a tale periodo.

Art. 4

Beitragszahlung bei vorzeitigem Abschluß der Legislaturperiode

1. Bei vorzeitiger Auflösung der Kammer sind die Abgeordneten, die zum Zeitpunkt der Auflösung Kammermitglieder waren, dazu ermächtigt, auf Antrag die Beiträge für die Vervollständigung der Fünfjahresperiode zu entrichten.

2. Die Entrichtung der Beiträge erfolgt mittels Abzug des geschuldeten Betrages von der Leibrente. Der Abzug wird in Monatsraten vorgenommen, und zwar nach der Anzahl der Monate, für die die Beiträge zu entrichten sind.

3. Es werden die Beiträge in der Höhe einbehalten, wie sie am Tag des vorzeitigen Beendigung der Legislaturperiode in Kraft waren.

4. Bei Beendigung des Mandates wegen freiwilligen Rücktrittes oder wegen Nichtigkeitserklärung der Wahlen werden die Bestimmungen gemäß den vorhergehenden Absätzen nicht angewandt.

Art. 5

Beitragsleistung für den Anspruch auf die Leibrente

1. Der Kammerabgeordnete, der eine Beitragsleistung von weniger als fünf Jahre hat, hat das Anrecht, falls er nicht wiedergewählt worden ist, diese gemäß Art. 1 zu vervollständigen, und zwar für den Zeitraum, der für die Erwirkung des Anspruches auf die Mindestleibrente erforderlich ist. Die Leibrente wird mit dem sechzigsten Lebensjahr ausbezahlt.

2. Die Einzahlung muß innerhalb von zwölf Monaten nach Beendigung der Mandats in einer einmaligen Abgeltung erfolgen. Ausgenommen sind die Mandatszeiten, die aufgrund des vorzeitigen Abschlusses der Legislaturperiode nicht ausgeübt werden konnten. In diesem Fall werden die Bestimmungen gemäß Absatz 2 und 3 des vorstehenden Artikels angewandt.

3. Die Bestimmungen gemäß den vorstehenden Artikeln werden bei Beendigung des Mandates wegen freiwilligen Rücktrittes oder wegen Nichtigkeitserklärung der Wahlen nicht angewandt.

Art. 6

Rückerstattung der Beiträge

1. Der Kammerabgeordnete, der vor Erreichung der Mindestbeitragszahlung aus dem Amt scheidet oder falls er das Anrecht auf Vervollständigung der erforderlichen Beiträge hat, jedoch nicht besagte Vervollständigung vornehmen möchte, hat Anrecht auf die Rückerstattung der eingezahlten Beiträge.

2. Hat der Kammerabgeordnete die Höchstgrenze der Beitragsjahre erreicht, so kann er die Rückerstattung der eventuell im Übermaß eingezahlten Nachholbeiträge beantragen, welche sich auf Zeitspannen beziehen, die über die erforderlichen Beitragsjahre hinausgehen.

3. Le domande dirette alla restituzione dei contributi sono irrevocabili e il periodo cui si riferiscono i contributi restituiti non è più in alcun modo valutabile.

Art. 7

Versamento delle quote in caso di proclamazione in corso di legislatura

1. Il deputato proclamato in corso di legislatura può esercitare il diritto di riscatto di cui all'articolo 4.

2. Le quote contributive sono calcolate sulla base dell'indennità parlamentare corrisposta nel periodo cui il riscatto si riferisce.

3. È escluso il riscatto con riferimento alle legislature in cui il deputato è cessato dal mandato per dimissioni volontarie o per annullamento di elezione.

Art. 8

Riscatti da parte dei beneficiari della quota di assegno vitalizio in caso di morte

1. Nei confronti del beneficiario della quota di assegno vitalizio, di cui al successivo articolo 11, spettante ai deputati deceduti a partire dal primo gennaio 1994, i quali abbiano presentato domanda di riscatto, si applicano le norme in materia di completamento dei quinquenni contributivi contenute nel presente Regolamento. I contributi sono dovuti nella stessa misura prevista per il titolare.

Art. 9

Versamento delle quote in caso di sostituzione per annullamento di elezione

1. Il deputato che sostituisce altro deputato la cui elezione sia stata annullata ha diritto a versare le quote dalla data in cui, nella legislatura, il deputato al quale è subentrato versava i contributi oppure dalla data in cui si è verificata la causa di annullamento, se posteriore alla data di inizio dei suddetti versamenti.

Art. 10

Calcolo dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è percentualmente parametrato all'indennità parlamentare lorda, e agli anni di contribuzione, secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

3. Die Gesuche um die Rückerstattung der Beiträge sind unwiderrufbar. Der Zeitraum, auf den die rückerstatteten Beiträge Bezug nehmen, bleibt unberücksichtigt.

Art. 7

Beitragsleistung bei Ernennung zum Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode

1. Der Kammerabgeordnete, der im Laufe der Legislaturperiode Mitglied des Parlaments wird, kann das Recht auf die Einzahlung der Nachholbeiträge gemäß Artikel 4 geltend machen.

2. Die Beiträge werden auf der Grundlage der Entschädigung der Parlamentsmitglieder berechnet, die im Zeitraum ausbezahlt wurde, auf den die Nachholbeiträge bezogen sind.

3. Ausgeschlossen ist jedoch der Nachkauf von Beiträgen, die auf die Legislaturperioden bezogen sind, in denen der Abgeordnete wegen freiwilligen Rücktrittes oder wegen Nichtigkeitserklärung der Wahlen aus dem Amt geschieden ist.

Art. 8

Nachholbeiträge seitens des Nutznießers des Anteiles der Leibrente bei Ableben

1. Gemäß nachstehendem Artikel 11 gelten für die Nutznießer des Anteiles der Leibrente die Bestimmungen für die Vervollständigung der Fünfjahresbeitragszahlung, die in diesen Ordnungsbestimmungen festgelegt werden, sofern die ab dem 1. Jänner 1994 verstorbenen Kammerabgeordneten Anspruch auf die Leibrente haben und den Antrag auf Nachkauf der Beiträge gestellt hatten. Die Beiträge werden in der gleichen Höhe wie für den bezugsberechtigten Abgeordneten vorgesehen.

Art. 9

Beitragsleistung bei Ersetzung wegen Annullierung der Wahl

1. Der Kammerabgeordnete, der einen anderen Abgeordneten, dessen Wahl annulliert wurde, ersetzt, hat das Recht, die Beiträge ab dem Tag zu entrichten, ab dem der ausgeschiedene Abgeordnete die Beiträge entrichtet hat oder ab dem Tag, an dem der Grund für die Annullierung eingetreten ist, falls letztgenannter Tag nach dem Datum des Beginnes besagter Beitragszahlung liegt.

Art. 10

Berechnung der Leibrente

1. Die Höhe der Leibrente wird auf der Grundlage der Bruttoaufwandsentschädigung und der Beitragsjahre gemäß der diesen Ordnungsbestimmungen beigelegten Tabelle prozentuell berechnet.

Art. 11

Quota aggiuntiva ai versamenti previsti all'articolo 1

1. Il deputato, previo versamento dell'apposita quota contributiva aggiuntiva di cui al comma 4, ha diritto di determinare l'attribuzione al coniuge o ai figli, dopo il proprio decesso, di una quota del 60 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il deputato, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di età e di contribuzione prescritti per la percezione dell'assegno vitalizio.

2. La quota di cui al primo comma è attribuibile in alternativa al coniuge o ai figli. In questo secondo caso, è suddivisa in parti uguali tra tutti i figli.

3. I figli hanno diritto alla quota o, se più di uno, alla parte di essa, fino al ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante importa la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri figli che mantengono il diritto.

4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione al Servizio tesoreria di volersene avvalere, nonché al versamento da parte del deputato, per ogni mese di mandato effettivo o di periodo riscattato, di una apposita quota del 25 per cento del contributo relativo. Il deputato può modificare l'indicazione nominativa della persona beneficiaria.

5. Sia la comunicazione, sia l'inizio della contribuzione delle quali al comma precedente, devono avere luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato parlamentare, pena la decadenza dal beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o nascita di figli successivamente all'inizio del mandato parlamentare, nel quale il deputato può esercitare successivamente l'opzione, con inizio del versamento dei contributi a partire dall'evento del matrimonio o della nascita.

6. Il Servizio Tesoreria, una volta raggiunto dalla comunicazione di cui al precedente comma 4, provvederà ad effettuare d'ufficio la trattenuta secondo la normativa vigente.

7. Qualora uno dei beneficiari della quota di cui in tale articolo entri a far parte del Parlamento, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

8. In caso di decesso dei beneficiari si estingue il diritto alla quota del 60 per cento dell'assegno vitalizio.

9. Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonché dei deputati il cui mandato parlamentare sia iniziato prima della entrata in vigore del presente Regolamento, nei cui confronti ha luogo la applicazione delle disposizioni sull'asse-

Art. 11

Zusatzbeitrag zu den Beiträgen gemäß Art. 1

1. Der Kammerabgeordnete hat das Recht, nach vorheriger Entrichtung des Zusatzbeitrages gemäß Absatz 4, 60 Prozent des Bruttobetrages der ihm zustehenden Leibrente nach seinem Ableben für den Gatten oder für die Kinder zu bestimmen. Die Berechtigung zum Bezug des Anteils der Leibrente ist von der Bedingung abhängig, daß der Abgeordnete zum Zeitpunkt des Todes die Voraussetzungen des Alters und der Beitragsjahre erfüllt hatte.

2. Der Beitrag gemäß Absatz 1 ist entweder für den Gatten oder für die Kinder zu bestimmen. In diesem zweiten Fall wird 60 Prozent der Leibrente auf die Kindern in gleiche Teile aufgeteilt.

3. Die Kinder haben bis zum 26. Lebensjahr Anrecht auf den vollen Anteil der Leibrente oder falls es mehrere sind, auf einen Anteil davon. Ausgenommen sind jedoch die Kinder mit ständiger Invalidität. Sollte ein Kind oder mehrere Kinder das Recht auf die zustehende Quote verlieren, so wird die Gesamtquote unter die anderen Kindern aufgeteilt, die das Recht beibehalten haben.

4. Der Genuß der Vergünstigungen gemäß den vorstehenden Absätzen hängt von der Mitteilung an das Schatzamt ab, diese Vergünstigung in Anspruch nehmen zu wollen, sowie von der Entrichtung durch den Abgeordneten eines entsprechenden Anteils von 25 Prozent des Versorgungsbeitrages für jeden Monat der effektiven Mandatsausübung oder für die nachgekaufte Mandatszeit. Der Kammerabgeordnete kann die Person für die Bestimmung des Anteiles der Leibrente ändern.

5. Sowohl die Mitteilung als auch der Beginn der Beitragszahlung nach dem vorstehenden Absatz muß innerhalb von 60 Tagen ab Annahme des Mandats erfolgen, ansonsten geht das Mitglied der Kammer der Vergünstigungen verlustig. Der Grund für den Verlust tritt bei Eheschließung oder Geburt von Kindern nach dem Beginn des Mandates nicht ein. Im Laufe des Mandats kann der Kammerabgeordnete die Bestimmung des Anteiles der Leibrente geltend machen, und zwar mit Beginn der Beitragsleistung ab dem Tag der Eheschließung oder der Geburt des Kindes.

6. Sobald das Schatzamt die Mitteilung gemäß vorstehendem Absatz 4 erhalten hat, wird es Sorge tragen, daß von Amts wegen der Einbehalt nach den geltenden Bestimmungen vorgenommen wird.

7. Falls einer der Nutznießer des Anteils der Leibrente nach diesem Artikel in das Parlament eintritt, ruht die Auszahlung der Leibrente für die Dauer der Mandatsausübung und wird nach deren Beendigung wieder eingeführt.

8. Bei Tod der Nutznießer erlischt das Recht auf den Anteil von 60 Prozent der Leibrente.

9. Dieser Artikel wird auf die Bezieher der übertragbaren Leibrente sowie auf jene Kammerabgeordneten nicht angewandt, deren Mandat vor Inkrafttreten dieser Ordnungsbestimmungen begonnen hat. Für sie gelten die Bestimmungen über die übertragbare Leibrente der Artikel

gno vitalizio di reversibilità di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del previgente Regolamento della previdenza per i deputati. Per i deputati che erano ancora in carica al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, la applicazione delle predette disposizioni è subordinata al versamento della quota aggiuntiva di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo a partire dal primo gennaio 1994.

Art. 12

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il deputato cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, in relazione agli anni di mandato.

2. Nel caso in cui il deputato, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella seconda quindicina; a partire dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima quindicina.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno vitalizio lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 13

Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso

1. In caso di decesso del deputato che abbia versato le quote aggiuntive a favore di un familiare, l'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso è corrisposto per intero al familiare beneficiario.

2. Qualora il deputato muoia prima di maturare il diritto all'assegno vitalizio, al familiare beneficiario o, in mancanza, agli eredi sono corrisposti i soli contributi versati dal deputato rivalutati secondo l'indice di inflazione annuo.

Art. 14

Sospensione e riliquidazione dell'assegno in caso di rielezione

1. Qualora il deputato già cessato dal mandato rientri a far parte del Parlamento, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del mandato.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 der vorherigen Vorschriften über die Vorsorge für die Kammerabgeordneten. Für jene Kammerabgeordneten, die bei Inkrafttreten dieser Ordnungsbestimmungen noch im Amt sind, werden die vorgenannten Bestimmungen dann angewandt, wenn ab 1. Jänner 1994 der Zusatzbeitrag gemäß Absatz 1 und 4 dieses Artikels eingezahlt wird.

Art. 12

Ablauf der Leibrente

1. Die Leibrente wird ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats, an dem der aus dem Amt geschiedene Abgeordnete das für den Leibrentenanspruch notwendige Alter erreicht hat, ausbezahlt und wird im Verhältnis zu den Mandatsjahren berechnet.

2. Ist der Abgeordnete bei Mandatsbeendigung bereits im Besitz der im Art. 2 angegebenen Voraussetzungen, wird die Leibrente ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats, wenn das Mandat in der letzten Monatshälfte beendet wurde, und ab dem 16. Tag desselben Monats, falls das Mandat in der ersten Monatshälfte beendet wurde, ausbezahlt.

3. Im Falle einer Mandatsbeendigung wegen Legislaturabschluß wird die Leibrente jenen, die das Recht auf die Leibrente erworben haben, ab dem ersten Tag nach Ende der Legislaturperiode ausbezahlt.

Art. 13

Auszahlung der Leibrente im Falle des Ablebens des Abgeordneten

1. Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der auch den Zusatzanteil für Familienangehörige eingezahlt hat, wird die Leibrente für den Monat, in welchem der Tod eingetreten ist, dem bezugsberechtigten Familienangehörigen zur Gänze ausbezahlt.

2. Verstirbt ein Abgeordneter bevor er das Recht auf die Leibrente erworben hat, werden dem bezugsberechtigten Familienangehörigen oder, in Ermangelung desselben, den Erben nur die vom Abgeordneten eingezahlten und nach dem jährlichen Inflationsindex aufgewerteten Beiträge zurückgezahlt.

Art. 14

Einstellung und Wiederauszahlung der Leibrente im Falle einer Wiederwahl

1. Wird ein schon aus dem Amt geschiedener Abgeordneter wieder in das Parlament gewählt, so wird die Auszahlung der von ihm bereits eventuell bezogenen Leibrente für die gesamte Dauer des Mandats ausgesetzt.

2. Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

3. Al deputato rientrato a far parte del Parlamento il rateo dell'assegno vitalizio spetta dal primo giorno del mese in cui avviene la proclamazione, fino al giorno precedente a quello da cui inizia la corresponsione dell'indennità parlamentare.

Art. 15

Indirizzi e procedure

1. Il Collegio dei Questori determina l'ammontare delle quote di versamento mensile e garantisce l'applicazione delle norme fiscali in materia.

2. L'istruttoria, la definizione delle pratiche e ogni altra incombenza amministrativa inerenti gli assegni vitalizi sono curate dal Servizio Tesoreria. Il Tesoriere della Camera dei deputati trasmette ai deputati Questori il rendiconto semestrale relativo alla liquidazione degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16

Ripartizione dell'onere fra le due Camere

1. Gli assegni vitalizi, e le quote del 60 per cento di cui è beneficiario il familiare del parlamentare, sono pagati dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

2. Alla fine di ogni anno finanziario i due rami del Parlamento procedono al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati per conto dell'altra Camera agli aventi diritto agli assegni vitalizi o alla quota destinata ai familiari.

3. I rapporti con il Senato della Repubblica, anche ai fini di garantire omogeneità di trattamento per quegli eletti il cui mandato è stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, sono affidati al Collegio dei questori.

Art. 17

Sequestro e pignoramento

1. L'esclusione dal sequestro e pignoramento prevista dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, non opera nei confronti dell'assegno vitalizio corrisposto agli ex deputati cessati dal mandato, ancorché costituito mediante contributi prelevati sulla indennità parlamentare.

2. Bei Beendigung des neuen Mandats erlangt er die Leibrente wieder. Diese ist dann aufgrund der weiteren Beitragszeit zu erhöhen.

3. Dem wieder in das Parlament gewählten Abgeordneten steht die Leibrente vom ersten Tag des Monats, in welchem die Bekanntgabe der Gewählten stattfindet, bis zum Tag, an dem die Auszahlung der Parlamentsentschädigung beginnt, zu.

Art. 15

Richtlinien und Verfahren

1. Das Kollegium der Präsidialsekretäre legt die Höhe der monatlich einzuzahlenden Beiträge fest und gewährleistet die Anwendung der auf diesem Sachgebiet bestehenden Steuerbestimmungen.

2. Die Bearbeitung und Überprüfung der Fälle und jede andere die Leibrenten betreffende verwaltungstechnische Obliegenheit wird vom Schatzamtsdienst vorgenommen. Der Schatzmeister der Abgeordnetenkammer übermittelt den Präsidialsekretären der Abgeordnetenkammer die halbjährliche Rechnungslegung über die Auszahlung der gemäß diesen Ordnungsbestimmungen entrichteten Leibrenten.

Art. 16

Aufteilung der Ausgaben auf die beiden Kammern

1. Die Leibrenten und die Anteile in Höhe von 60 Prozent, die den Familienangehörigen der Parlamentsmitglieder zustehen, werden von jener Kammer des Parlaments bezahlt, in der das Mandat zuletzt ausgeübt wurde.

2. Am Ende eines jeden Finanzjahres nehmen die beiden Kammern des Parlaments den Ausgleich der Auszahlungen vor, die wechselseitig für die andere Kammer an die Bezugsberechtigten der Leibrenten oder der für die Familienangehörigen bestimmten Anteile vorgenommen wurden.

3. Die Beziehungen mit dem Senat der Republik werden vom Kollegium der Präsidialsekretäre aufrechterhalten, und zwar auch zum Zwecke der Gewährleistung einer homogenen Behandlung jener Gewählten, deren Mandat in beiden Kammern des Parlaments ausgeübt wurde.

Art. 17

Beschlagnahme und Pfändung

1. Der von Artikel 5 letzter Absatz des Staatsgesetzes vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 vorgesehene Ausschluss von der Beschlagnahme und der Pfändung gilt nicht für die Leibrente, die den ehemaligen Abgeordneten nach Beendigung des Mandats ausbezahlt wird, auch wenn diese durch die von der Aufwandsentschädigung für Parlamentsmitglieder abgezogenen Beiträge erwirkt wurde.

2. Lo stesso è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti complessivi di un quinto del suo ammontare valutato al netto delle ritenute fiscali.

Art. 18

Informazioni agli interessati

1. Per le materie disciplinate da tale Regolamento, il Servizio Tesoreria e l'Ufficio Informazioni e Assistenza Amministrativa ai deputati sono tenuti a garantire ai deputati, ex deputati e familiari beneficiari di quote dell'assegno vitalizio, agevole accesso ad ogni dato e informazione che direttamente e concretamente li concernano, e in particolare, sulle condizioni e modalità per l'esercizio delle facoltà loro attribuite.

Art. 19

Entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni transitorie e finali il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. I

Per i deputati in carica al 31 dicembre 1993 la possibilità di avvalersi dell'istituto della reversibilità così come disciplinato dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del Regolamento della previdenza dei deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni è subordinata al pagamento entro la data del 30 giugno 1994 delle quote aggiuntive di cui ai commi 1, 4 e 9 del precedente articolo 11, relativamente al periodo di mandato esercitato successivamente al primo gennaio 1994.

Art. II

Ai deputati cessati dal mandato parlamentare in data anteriore al primo gennaio 1994 si applicano in materia di riscatto le norme previste dal Regolamento della previdenza per i deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni.

2. Die Leibrente ist bis zu höchstens insgesamt einem Fünftel ihres Betrages abzüglich der Steuereinhalte der Beschlagnahme und Pfändung unterziehbar.

Art. 18

Mitteilung an die Betroffenen

1. Für die mit diesen Ordnungsbestimmungen geregelten Sachgebiete sind der Schatzamtsdienst und das Amt für Informationen und Verwaltungsassistenten für die Abgeordneten angehalten, den Abgeordneten, ehemaligen Abgeordneten und den Familienangehörigen, die Nutznießer von Anteilen der Leibrente sind, einen mühelosen Zugang zu allen Angaben und Informationen zu gewährleisten, die sie direkt und konkret betreffen, vor allem zu den Angaben über die Bedingungen und die Modalitäten für die Ausübung der ihnen zuerkannten Befugnisse.

Art. 19

Inkrafttreten

Unbeschadet der Übergangs- und Schlußbestimmungen treten diese Ordnungsbestimmungen mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. I

Für die zum 31. Dezember 1993 amtierenden Kammerabgeordneten ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Rechtsinstituts der Übertragbarkeit, wie sie in den Artikeln 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 der Vorsorgebestimmungen für die Kammerabgeordneten, genehmigt mit Beschluß des Präsidiums vom 30. Oktober 1968, in geltender Fassung, vorgesehen ist, an die Bezahlung der in den Absätzen 1, 4 und 9 des vorstehenden Artikels 11 vorgesehenen Zusatzbeiträge bis zum 30. Juni 1994 gebunden, und zwar für den Zeitraum des Mandats, das nach dem 1. Jänner 1994 ausgeübt wurde.

Art. II

Für die Kammerabgeordneten, die ihr Mandat als Parlamentsmitglieder vor dem 1. Jänner 1994 beendet haben, finden die Bestimmungen Anwendung, die auf dem Sachgebiet der Nachholbeiträge in den Vorsorgebestimmungen für die Kammerabgeordneten enthalten sind, die mit Beschluß des Präsidiums vom 30. Oktober 1968, in geltender Fassung, genehmigt wurden.

Art. III

Con riferimento ai deputati che abbiano iniziato il mandato parlamentare prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 3 comma 3, 14 comma 4, 15, 15-bis e 16 del Regolamento della previdenza dei deputati approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 1968 e successive modificazioni.

Il regolamento del fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera nella riunione del 12 aprile 1994, recita:

Art. 1

Istituzione del Fondo di solidarietà

1. È istituito un «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati», di carattere permanente, al quale è devoluto il contributo determinato a norma del successivo articolo 9.

2. Il Fondo ha lo scopo di provvedere al pagamento di un assegno di fine mandato ai deputati che cessano dal mandato e di provvedere all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei Deputati Questori, previa verifica della compatibilità con l'equilibrio generale del Fondo.

3. Nel patrimonio del Fondo affluiscono il contributo di cui al precedente comma 1, gli interessi e le sopravvenienze attive derivanti dalla gestione.

Art. 2

Assegno di fine mandato e aventi diritto

1. All'inizio di ogni legislatura - a carico del Fondo di solidarietà - viene corrisposto un assegno di fine mandato, nella misura di cui al successivo articolo 3, a tutti i deputati in carica alla fine della precedente legislatura, che non siano stati rieletti parlamentari, con le modalità ed i limiti fissati negli articoli successivi.

Art. 3

Assegno di fine mandato

1. La misura lorda dell'assegno di fine mandato spettante ai deputati cessati dal mandato parlamentare è calcolata, sulla base dell'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come determinata alla data

Art. III

Für die Kammerabgeordneten, die ihr Mandat als Parlamentsmitglieder vor Inkrafttreten der gegenständlichen Ordnungsbestimmungen begonnen haben, finden auch weiterhin die in den Artikeln 3 Absatz 3, 14 Absatz 4, 15, 15\bis und 16 der Vorsorgebestimmungen für die Kammerabgeordneten enthaltenen Bestimmungen Anwendung, die mit Beschluß des Präsidiums vom 30. Oktober 1968, in geltender Fassung, genehmigt wurden.

Die Ordnungsbestimmungen über den Solidaritätsfonds der Mitglieder des Abgeordneten-Kammer, die vom Präsidium der Abgeordneten-Kammer in der Sitzung vom 12. April 1994 genehmigt wurde, hat folgenden Wortlaut:

Art. 1

Errichtung des Solidaritätsfonds

1. Es wird ein ständiger «Solidaritätsfonds für die Kammerabgeordneten» errichtet, in den der im nachstehend angeführten Artikel 9 festgesetzte Beitrag einbezahlt wird.

2. Der Fonds dient dazu, den Kammerabgeordneten, die das Mandat beenden, eine Mandatsabfindung sowie die anderen Begünstigungen auszuzahlen, die vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Kammerabgeordneten nach erfolgter Überprüfung der Vereinbarkeit mit der allgemeinen Ausgeglichenheit des Fonds beschlossen werden können.

3. In das Vermögen des Fonds fließen die im vorstehenden Absatz 1 genannten Beträge, die Zinsen und die sich aus der Gebarung ergebenden außerordentlichen Erträge ein.

Art. 2

Mandatsabfindung und Bezugsberechtigte

1. Zu Beginn jeder Legislaturperiode wird allen Kammerabgeordneten, die am Ende der vorhergehenden Legislaturperiode im Amt waren und nicht wiedergewählt wurden, zu Lasten des Solidaritätsfonds eine Mandatsabfindung in der im nachstehenden Artikel 3 festgelegten Höhe und nach den in den nachstehenden Artikeln bestimmten Einzelvorschriften und Grenzen ausbezahlt.

Art. 3

Mandatsabfindung

1. Der Bruttobetrag der den aus dem Amt geschiedenen Kammerabgeordneten zustehenden Mandatsabfindung wird für jedes Mandatsjahr oder Bruchteil von mindestens sechs Monaten auf der Grundlage von 80 Prozent des monatlichen Bruttobetrag der im Art. 1 des Staatsgesetzes vom 31. Oktober 1965, Nr. 1261 vorgesehenen Aufwands-

della cessazione del mandato, per ogni anno di mandato parlamentare o frazione non inferiore a sei mesi.

2. Il diritto alla corresponsione dell'assegno di fine mandato, calcolato secondo i criteri indicati nel comma 1, si acquisisce a condizione che il deputato abbia esercitato il mandato parlamentare per almeno 180 giorni, in una o più legislature. Si prescinde da tale condizione solo se la cessazione del mandato sia conseguenza della chiusura anticipata della legislatura.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai deputati che cessino di far parte della Camera dei Deputati per incompatibilità o per dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito l'indennità parlamentare.

Art. 4

Cessazione e subentro per annullamento di elezione

1. Il deputato al quale l'elezione sia stata annullata ha diritto, per la legislatura in cui è avvenuto l'annullamento, al rimborso dei contributi versati rivalutati secondo il tasso di inflazione annuo; il relativo periodo in cui ha percepito l'indennità parlamentare non è valutabile come anzianità parlamentare ai fini dell'applicazione delle norme sull'assegno di fine mandato o sul contributo di solidarietà.

Art. 5

Criteri per la corresponsione dell'assegno di fine mandato

1. L'assegno di fine mandato, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, è corrisposto ai deputati che, essendo in carica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, si trovano successivamente nelle condizioni per usufruirne.

2. Al deputato, al quale sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato sulla base delle presenti norme o di quelle precedentemente in vigore, qualora dovesse trovarsi nuovamente nelle condizioni di cui all'articolo 2, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno spettante e l'importo loro precedentemente corrisposto.

3. Nel caso in cui non si abbia alcuna differenza, il deputato ha diritto alla restituzione dei contributi ulteriormente versati.

entschädigung für Parlamentsmitglieder in der am Tag der Mandatsbeendigung geltenden Höhe berechnet.

2. Das Recht zur Auszahlung der Mandatsabfindung, die gemäß den in Absatz 1 angeführten Kriterien errechnet wird, erwirkt jener Kammerabgeordnete, der das Mandat eines Parlamentsmitgliedes wenigstens 180 Tage in einer oder mehreren Legislaturperioden ausgeübt hat. Von dieser Bedingung wird nur abgesehen, falls die Kammerabgeordneten aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Legislaturperiode aus dem Amt scheiden.

3. Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch auf die Kammerabgeordneten Anwendung, die wegen Unvereinbarkeit oder Rücktritts aus der Abgeordnetenkammer ausscheiden, und zwar auf der Basis des Zeitraumes, für den sie die Aufwandsentschädigung für Parlamentsmitglieder bezogen haben.

Art. 4

Beendigung und Nachrückung im Falle der Annullierung der Wahl

1. Der Kammerabgeordnete, dessen Wahl annulliert wurde, hat für die Legislaturperiode, in der die Annullierung vorgenommen wurde, das Recht auf Rückerstattung der eingezahlten Beiträge, die gemäß dem jährlichen Inflationsindex aufgewertet werden; der entsprechende Zeitraum, in dem der Kammerabgeordnete die Aufwandsentschädigung für Parlamentsabgeordnete bezogen hat, kann nicht als Mandatsalter im Parlament für die Anwendung der Bestimmungen über die Mandatsabfindung oder den Solidaritätsbeitrag gewertet werden.

Art. 5

Kriterien für die Auszahlung der Mandatsabfindung

1. Die Mandatsabfindung, die entsprechend den in den vorstehenden Artikeln enthaltenen Modalitäten berechnet wird, wird jenen Kammerabgeordneten ausbezahlt, die sich am Tag des Inkrafttretens dieser Bestimmungen im Amt befinden und in der Folge die zu deren Bezug notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

2. Dem Kammerabgeordneten, dem bereits die Mandatsabfindung auf der Grundlage dieser Bestimmungen oder jener, die vorher galten, ausbezahlt wurde, wird - sollte er erneut die Bedingungen gemäß Art. 2 erfüllen - der Differenzbetrag zwischen dem neuen Ausmaß der zustehenden Mandatsabfindung und dem vorher entrichteten Bruttobetrag ausbezahlt.

3. Falls sich kein Differenzbetrag ergibt, hat der Kammerabgeordnete das Recht auf Rückerstattung der zusätzlich eingezahlten Beiträge.

Art. 6

Liquidazione dell'assegno di fine mandato

1. L'assegno di fine mandato viene liquidato con decreto del Presidente della Camera dei Deputati entro trenta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti o dalla cessazione del mandato nei casi previsti nel penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 7

Ripartizione dell'onere tra i Fondi di solidarietà delle due Camere

1. Ai parlamentari che abbiano esercitato il mandato in entrambe le Camere l'assegno di fine mandato è liquidato dal Fondo di solidarietà del ramo Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta. Il Fondo di solidarietà di ciascuna Camera assume a proprio carico la quota parte dell'assegno proporzionale al mandato in essa esercitato.

2. Entro la fine di ogni anno finanziario si procede al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati.

Art. 8

Corresponsione del contributo di solidarietà

1. In caso di decesso di un deputato nel corso della legislatura viene corrisposto - a carico del Fondo - un contributo di solidarietà ai beneficiari designati; in mancanza di designazione o disposizioni testamentarie, al coniuge; in mancanza del coniuge agli eredi legittimi. Il contributo di solidarietà è liquidato in misura eguale all'assegno di fine mandato determinato ai sensi dell'articolo 3.

2. Qualora il parlamentare deceduto abbia già percepito, al termine di un precedente mandato, l'assegno di fine mandato, il contributo di solidarietà spetta nella misura determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

3. Per la ripartizione dell'onere tra i Fondi di solidarietà dei due rami del Parlamento si applicano i criteri di cui al precedente articolo.

4. Il contributo di solidarietà è liquidato con decreto del Presidente della Camera entro 30 giorni dalla presentazione della necessaria documentazione.

Art. 9

Determinazione del contributo mensile

1. Il Collegio dei Deputati Questori, stabilisce la quota mensile del contributo da devolvere al Fondo di solidarietà.

Art. 6

Auszahlung der Mandatsabfindung

1. Die Mandatsabfindung wird mit Dekret des Präsidenten der Abgeordnetenkammer innerhalb von dreißig Tagen ab Verkündung der Neugewählten oder ab Beendigung des Mandats in den im vorletzten Absatz des Artikels 3 vorgesehenen Fällen ausbezahlt.

Art. 7

Aufteilung der Ausgaben auf die Solidaritätsfonds der beiden Kammern

1. Den Mitgliedern des Parlaments, die das Mandat in beiden Kammern ausgeübt haben, wird die Mandatsabfindung aus dem Solidaritätsfonds jener Kammer des Parlaments ausbezahlt, in der das Mandat zuletzt ausgeübt wurde. Der Solidaritätsfonds jeder Kammer übernimmt im Verhältnis zu dem in ihr ausgeübten Mandat den Anteil der Mandatsabfindung.

2. Bis zum Ende eines jeden Finanzjahres wird der Ausgleich der wechselseitig getätigten Auszahlungen vorgenommen.

Art. 8

Auszahlung des Solidaritätsbeitrages

1. Im Falle des Ablebens eines Kammerabgeordneten im Laufe der Legislaturperiode wird zu Lasten des Fonds den ernannten Nutznießern ein Solidaritätsbeitrag ausbezahlt; in Ermangelung einer Ernennung oder testamentarischen Verfügung wird der Beitrag dem Ehepartner ausbezahlt und in dessen Ermangelung an die gesetzlichen Erben. Der Solidaritätsbeitrag wird in gleicher Höhe der im Sinne des Artikels 3 bestimmten Mandatsabfindung ausbezahlt.

2. Falls ein verstorbener Mitglied des Parlaments die Mandatsabfindung bereits nach Beendigung eines vorhergehenden Mandats bezogen hat, steht der Solidaritätsbeitrag in der im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 festgesetzten Höhe zu.

3. Für die Aufteilung der Ausgaben auf die Solidaritätsfonds der beiden Kammern des Parlaments finden die im vorstehenden Artikel festgelegten Kriterien Anwendung.

4. Der Solidaritätsbeitrag wird mit Dekret des Präsidenten der Abgeordnetenkammer innerhalb von 30 Tagen ab Vorlage der notwendigen Unterlagen ausbezahlt.

Art. 9

Festsetzung des monatlichen Beitrages

1. Das Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenkammer legt den Beitrag fest, der monatlich in den

2. Le quote contributive di cui all'articolo 1 sono versate dal Servizio Tesoreria su un apposito conto corrente o di deposito a risparmio, presso l'Istituto di credito che gestisce il servizio bancario della Camera dei Deputati intestato al «Fondo di solidarietà fra gli Onorevoli Deputati».

3. I deputati che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, possono versare la quota di cui al comma 1 del presente articolo, ottenendo la valutazione del periodo di contribuzione ai fini del godimento dell'assegno di fine mandato.

Art. 10

Amministrazione del Fondo di solidarietà

1. Il Fondo viene amministrato dal Collegio dei Deputati Questori che predispose entro il 30 marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti dal Servizio Tesoreria un rendiconto della gestione, da riportare in allegato al rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese della Camera dei Deputati. Il rendiconto espone in apposita sezione le risultanze della gestione del servizio di assistenza sanitaria integrativa di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

2. La relazione allegata al rendiconto evidenzia l'indice di rendimento delle disponibilità del Fondo sulla base di apposita relazione attuariale, diretta ad accertare le condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

Art. 11

Investimenti del Fondo

1. Le disponibilità del Fondo, anche indirettamente, possono essere impiegate:

- a) in depositi fruttiferi presso Istituti bancari scelti dal Collegio dei Deputati Questori;
- b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli a queste equiparate, anche emessi da Organismi internazionali, che siano comunque collocabili presso la Banca d'Italia.

Art. 12

Rendiconto di gestione a fine legislatura

1. Al termine di ogni legislatura i deputati questori predispongono un rendiconto complessivo della gestione del Fondo, per l'intera legislatura, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza della successiva legislatura.

Solidaritätsfonds einzuzahlen ist.

2. Die Beiträge gemäß Artikel 1 werden vom Schatzamtsdienst auf ein eigenes, auf den Namen «Solidaritätsfonds der Kammerabgeordneten» lautendes Kontokorrent oder eine Spareinlage beim Kreditinstitut eingezahlt, das den Bankdienst für die Abgeordnetenkammer versieht.

3. Die Kammerabgeordneten, die sich im Sinne des Artikels 71 Absatz 1 des Legislativdekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29 anstelle der Aufwandsentschädigung für Parlamentsmitglieder für die bei den Herkunftskörperschaften bezogene Besoldung entscheiden, können den in Absatz 1 des gegenständlichen Artikels vorgesehenen Beitrag einzahlen, damit ihnen der Zeitraum der Beitragsleistung für den Bezug der Mandatsabfindung angerechnet wird.

Art. 10

Verwaltung des Solidaritätsfonds

1. Der Fonds wird vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenkammer verwaltet, das auf der Grundlage der vom Schatzamtsdienst übermittelten Angaben innerhalb 30. März eines jeden Jahres eine Rechnungslegung über die Verwaltung erstellt, die der Abschlußrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Abgeordnetenkammer beigelegt wird. In der Rechnungslegung werden in einem eigens dafür vorgesehenen Teil die Ergebnisse der Verwaltung des im Artikel 13 dieser Ordnungsbestimmungen angeführten ergänzenden Gesundheitsfürsorgedienstes angegeben.

2. In dem der Rechnungslegung beigelegten Bericht wird der Ertragsindex des Fonds auf der Grundlage eines entsprechenden Wertstandsberichtes angegeben, sodaß der Stand der Ausgeglichenheit des Fonds festgestellt werden kann.

Art. 11

Investition des Fonds

1. Der Geldbestand des Fonds kann auch indirekt angelegt werden in:

- a) zinstragende Einlagen bei den vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenkammer ausgewählten Bankinstituten;
- b) Staatspapieren oder vom Staat garantierten Papieren, Bodenschuldscheinen oder diesen gleichgestellten Wertpapieren, die auch von internationalen Instituten ausgegeben werden können, jedoch bei der Staatsbank hinterlegt werden können müssen.

Art. 12

Rechnungslegung am Ende der Legislaturperiode

1. Am Ende einer jeden Legislaturperiode erstellen die Präsidialsekretäre eine Rechnungslegung über die Verwaltung des Fonds während der gesamten Legislaturperiode, welche dem Präsidium der darauffolgenden Legislaturperiode zu übermitteln ist.

2. Gli avanzi della gestione di ciascuna legislatura costituiscono il residuo attivo del Fondo per la gestione della nuova legislatura. Nell'eventualità invece che le disponibilità del Fondo risultino insufficienti per operare la liquidazione di cui al precedente comma, il Fondo sarà integrato con una anticipazione - senza oneri di interessi - da parte del bilancio della Camera dei Deputati nella misura strettamente necessaria.

3. Tale anticipazione sarà restituita dal Fondo al bilancio della Camera dei Deputati mediante storno dei proventi delle contribuzioni mensili dei deputati.

Art. 13

1. Il Fondo di solidarietà assume i compiti relativi all'assistenza sanitaria integrativa ai deputati e loro familiari.

Art. 14

1. Ai deputati che siano stati in carica nella XI legislatura o nelle precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 33 e 36, comma 4, del precedente Regolamento, così come aggiornato dal D.P. n. 816 del 14 febbraio 1989.

Art. 15

Limiti di pignorabilità dell'assegno di fine mandato

1. L'esclusione del sequestro e pignoramento prevista dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, non opera nei confronti dell'assegno di fine mandato corrisposto agli ex deputati cessati dal mandato, ancorché costituito mediante contributi prelevati sulla indennità parlamentare.

2. Lo stesso è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti complessivi di un quinto del suo ammontare valutato al netto delle ritenute fiscali.

Art. 16

Decorrenza delle norme del Fondo di solidarietà

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno vigore dal 1° gennaio 1994.

2. Die Verwaltungsüberschüsse einer jeden Legislaturperiode bilden die Einnahmenrückstände des Fonds für die Verwaltung der neuen Legislaturperiode. Sollten die verfügbaren Mittel des Fonds nicht ausreichen, um die Abfindungen gemäß vorhergehendem Absatz auszuzahlen, so wird der Fonds - ohne Zinsenbelastung - durch einen Vorschuß vom Haushalt der Abgeordnetenkammer in der notwendigen Höhe ergänzt.

3. Genannter Vorschuß wird dem Haushalt der Abgeordnetenkammer rückerstattet, indem die von den Monatsbeiträgen der Abgeordneten im Fonds eingegangenen Einnahmen storniert werden.

Art. 13

1. Der Solidaritätsfonds übernimmt die Aufgaben der ergänzenden Gesundheitsfürsorge für die Abgeordneten und deren Familienangehörigen.

Art. 14

1. Auf die Abgeordneten, die in der XI. Legislaturperiode oder in den vorhergehenden das Amt eines Parlamentariers bekleidet haben, werden weiterhin die Bestimmungen angewandt, die in den Artikeln Nr. 33 und 36 Absatz 4 der vorhergehenden und mit P.D. Nr. 816 vom 14. Februar 1989 auf den letzten Stand gebrachten Ordnungsbestimmungen enthalten sind.

Art. 15

Pfändungsbeschränkung der Mandatsabfindung

1. Der von Artikel 5 letzter Absatz des Staatsgesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 vorgesehene Ausschluß von der Beschlagnahme und der Pfändung gilt nicht für die Mandatsabfindung, die den ehemaligen Abgeordneten nach Beendigung des Mandats ausbezahlt wird, auch wenn diese durch die von der Aufwandsentschädigung für Parlamentsmitglieder abgezogenen Beiträge erwirkt wurde.

2. Die Mandatsabfindung ist bis zu höchstens insgesamt einem Fünftel ihres Betrages abzüglich der Steuereinhalte der Beschlagnahme und Pfändung unterziehbar.

Art. 16

Fristen für die Bestimmungen des Solidaritätsfonds

1. Die Bestimmungen dieser Regelung treten am 1. Jänner 1994 in Kraft.

Nota all'articolo 2

L'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261; recitano:

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

2. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

(L'intera legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1965, n. 290)

Nota all'articolo 3

L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, recita:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata

Bemerkung zu Art. 2

Art. 1 und 2 des Staatsgesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 haben folgenden Wortlaut:

1. Die den Parlamentsabgeordneten gemäß Art. 69 der Verfassung zustehenden Bezüge zur freien Ausübung ihres Mandats werden in diesem Gesetz bestimmt. Sie setzen sich aus einer Monatsentschädigung zusammen, die auch die Ersetzung der Sekretariats- und Repräsentationsspesen beinhaltet.

Die Präsidien der beiden Kammern legen das Ausmaß der genannten Monatsentschädigung in einer Weise fest, daß diese nicht ein Zwölftel der höchsten Jahresbruttoaufwandsentschädigung eines Richters in der Funktion eines Präsidenten der Sektion eines Kassationsgerichtshofes oder eines gleichgestellten Gerichtshofes überschreitet.

2. Den Parlamentsabgeordneten wird außerdem ein Tagegeld als Rückerstattung der Aufenthaltskosten in Rom entrichtet. Die Präsidien der beiden Kammern setzen das Ausmaß desselben auf der Grundlage eines 15tägigen Aufenthaltes für jeden Monat fest, wobei die Höhe nicht die für einen Tag vorgesehene Außendienstvergütung für einen Richter in der Funktion eines Präsidenten der Sektion eines Kassationsgerichtes oder eines gleichgestellten Gerichtshofes überschreiten darf. Sie können außerdem die Modalitäten für die bei Abwesenheit vom Parlament oder von den Kommissionen getätigten Abzüge festlegen.

(Das gesamte Gesetz wurde im Staatsgesetzesblatt Nr. 290 vom 20. November 1965 veröffentlicht.)

Bemerkung zu Art. 3

Art. 15 des Staatsgesetzes Nr. 55 vom 19. März 1990 mit nachfolgenden Änderungen hat folgenden Wortlaut:

1. Zu den Regionalrats-, Landtags-, Gemeinderats- und Orts- bzw. Stadtviertelratswahlen können folgende Personen nicht kandidieren und auch nicht das Amt eines Präsidenten des Regionalausschusses, eines Assessors und eines Regionalratsabgeordneten, eines Präsidenten des Landesausschusses, eines Bürgermeisters, eines Landesrates, eines Landtagsabgeordneten und Gemeinderatsmitgliedes, eines Präsidenten und Mitgliedes eines Ort- bzw. Stadtviertelrates, eines Präsidenten und Mitgliedes des Verwaltungsrates der Konsortien, eines Präsidenten und Rats- oder Ausschussmitgliedes der Gemeindevereinigung, eines Verwaltungsratsmitgliedes und Vorsitzenden der Sonderbetriebe und der Einrichtungen gemäß Art. 23 des Staatsgesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142, eines Verwalters und Mitgliedes der wie auch immer benannten Behörden der lokalen Sanitätseinheiten, eines Präsidenten und Mitgliedes der Exekutivorgane der Berggemeinschaften bekleiden:

a) wer wegen einer vom Art. 416/bis des Strafgesetzbuches vorgesehenen Straftat oder wegen einer Straftat für die Vereinigung zum Zwecke des unerlaubten Handels von

al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati:

- b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

Rauschgift und psychotropen Substanzen gemäß Art. 74 des Einheitstextes, genehmigt mit D.P.R. Nr. 309 vom 9. Oktober 1990, oder wegen einer Straftat gemäß Art. 73 des genannten Einheitstextes betreffend die Herstellung und den Handel von genannten Substanzen, oder wegen einer Straftat betreffend die Herstellung, den Import, den Export, den Verkauf oder Weiterverkauf, den Gebrauch oder Transport von Waffen, Munitionen oder Sprengstoff, oder wegen einer Straftat für die persönliche oder sachliche Begünstigung im Zusammenhang mit einer der genannten Verbrechen, wenn auch nicht endgültig, verurteilt wurde;

- b) wer wegen einer vom Art. 314 (Amtsunterschlagung), Art. 316 (Amtsunterschlagung unter Ausnutzung eines Irrtums), Art. 316-bis (Veruntreuung gegen den Staat), Art. 317 (Erpressung im Amt), Art. 318 (Bestechung zur Vornahme einer Amtshandlung), Art. 319 (Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung), Art. 319-ter (Bestechung im Rahmen von gerichtlichen Handlungen), Art. 320 (Bestechung eines mit einer öffentlichen Dienstleistung Beauftragten) des Strafgesetzbuches vorgesehenen Straftat, auch nicht endgültig, verurteilt wurde;
- c) wer mit endgültigem Urteil oder mit Urteil ersten Grades, das vom Berufungsgericht bestätigt wurde, wegen einer Straftat verurteilt wurde, die auf Amtsmißbrauch oder auf Mißbrauch der mit einem öffentlichen Amt oder einer öffentlichen Dienstleistung zusammenhängenden Pflichten zurückzuführen ist und sich von denen des lit. b) unterscheidet.
- d) wer wegen derselben Tat mit endgültigem Urteil oder mit Urteil ersten Grades, das vom Berufungsgericht bestätigt wurde, zu einer Gefängnisstrafe von nicht weniger als zwei Jahren wegen einer nicht fahrlässigen Straftat verurteilt wurde;
- e) wer einem Strafverfahren wegen der unter lit. a) angeführten Straftaten unterzogen wurde, sofern bereits das Urteil verkündet wurde, die Verteidigung vorgenommen wurde bzw. die Vorladung zum Urteilsspruch ergangen ist;
- f) wer vom Gericht einer Vorbeugungsmaßnahme, die auch nicht endgültig sein muß, unterzogen worden ist, weil der Verdacht auf Zugehörigkeit zu einer im Artikel 1 des Staatsgesetzes vom 31. Mai 1965, Nr. 575, ersetzt mit Artikel 13 des Staatsgesetzes Nr. 646 vom 13. September 1982, vorgesehenen Vereinigung besteht.

2. Die Bestimmungen von Absatz 1 werden in jenen Fällen nicht angewandt, wenn ein auch nicht endgültiger Rechtsspruch auf Einstellung des Verfahrens, ein Freisprechungsurteil, ein Aufhebungsurteil auch mit Aufschub oder ein auch nicht endgültiger Widerruf der Vorbeugungsmaßnahme ergangen ist.

3. Die Bestimmungen des Absatzes 1 werden auf jedes weitere Amt angewandt, für dessen Wahl oder Ernennung folgende Organe zuständig sind:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

- a) der Regionalrat, der Landtag, der Gemeinderat oder der Orts- bzw. Stadtviertelrat;
- b) der Regionalausschuß oder der Landesausschuß oder deren Präsidenten, der Gemeindeausschuß oder der Bürgermeister, die Regionalassessoren, die Landesräte oder die Gemeindeausschußmitglieder.

4. Die eventuelle Wahl oder Ernennung jener, für die die im Absatz 1 angeführten Bedingungen zutreffen, ist nichtig. Das Organ, das die Ernennung oder die Bestätigung der Wahl beschlossen hat, muß diese widerrufen, sobald ihr bekannt ist, daß eine dieser Bedingungen gegeben ist.

4\bis Falls eine der Bedingungen gemäß Absatz 1 nach der Wahl oder der Ernennung eintritt, hat dies, abgesehen von den in Absatz 4\quinquies vorgesehenen Fällen, die Aussetzung des Rechtes auf die oben angegebenen Ämter zur Folge. Die Aussetzung des Rechtes erfolgt auch dann, wenn die Anwendung einer der im Artikel 284, 285 und 286 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Zwangsmaßnahmen verfügt werden.

4\ter Die Gerichtskanzlei oder das Sekretariat der Staatsanwaltschaft teilt die gerichtlichen Maßnahmen, die die mit Absatz 4\bis vorgesehene Aussetzung zur Folge haben, dem Regierungskommissär mit, falls sie zu Lasten des Präsidenten des Regionalausschusses, eines Regionalassessors oder eines Regionalratsabgeordneten angewandt werden. In den anderen Fällen ergeht die Mitteilung an den Präfekten. Der Präfekt gibt nach Feststellung der Aussetzungsakte die entsprechende Maßnahme den Organen bekannt, die die Wahl bestätigt oder die Ernennung beschlossen haben. Falls die Aussetzungsakte den Präsidenten des Regionalausschusses, einen Regionalassessor oder einen Regionalratsabgeordneten betrifft, teilt dies der Regierungskommissär unverzüglich dem Präsidenten des Ministerrates mit, der nach Anhören des Regionenministers und des Innenministers die Maßnahme trifft, die die Aussetzung bestätigt. Diese Maßnahme wird vom Regierungskommissär dem zuständigen Regionalrat zur Anwendung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Obliegenheiten bekanntgegeben. In der Region Sizilien und in der Region Aostatal werden die Zuständigkeiten des Regierungskommissärs vom Staatskommissär bzw. vom Präsidenten der Koordinierungskommission wahrgenommen. Während der Aussetzung steht dem Regionalratsabgeordneten ein Betrag in Höhe der Amtschädigung abzüglich eines prozentuellen Anteils zu, der mit Regionalgesetz festgelegt wird.

4\quater Die Aussetzung ist dann beendet, wenn die Wirkungen der in Absatz 4\bis vorgesehenen Zwangsmaßnahme nicht mehr zum Tragen kommen oder ein auch nicht endgültiger Rechtsspruch auf Einstellung des Verfahrens, ein Freisprechungsurteil, ein Widerruf der Vorbeugungsmaßnahme oder ein Aufhebungsurteil auch mit Aufschub ergeht. In diesem Fall ist der Urteilsspruch oder der Widerruf an der Amtstafel des Bezirksgerichtes zu veröffentlichen und bei der ersten Zusammenkunft des Organs, das die Wahl vorgenommen oder die Wahl bzw. die Ernennung bestätigt hat, bekanntzugeben.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Nota all'articolo 4, comma 7

Per i titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima

4\quinquies Wer eines der in Absatz 1 genannten Ämter bekleidet, geht dessen von Amts wegen verlustig, sobald das Strafurteil rechtskräftig oder die Vorbeugungsmaßnahme endgültig wird.

4\sexies Die in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Bestimmungen werden auf jene, die mit rechtskräftigem Urteil verurteilt worden sind oder endgültig der Vorbeugungsmaßnahme unterworfen wurden, nicht angewandt, sofern gemäß Artikel 178 des Strafgesetzbuches oder des Artikels 15 des Staatsgesetzes Nr. 327 vom 3. August 1988 die Wiedereinsetzung in die früheren Rechte erfolgte.

4\septies Falls eine der Bedingungen eintritt, die mit lit. a), b), c), d), e) und f) von Absatz 1 vorgesehen sind und die die Bediensteten der öffentlichen Verwaltung, einschließlich der angegebenen Körperschaften betreffen, wird der Betroffenen unverzüglich seiner Funktion oder seines Amtes enthoben. Für die Bediensteten der Lokalkörperschaften wird die Aussetzung vom Leiter der Verwaltung oder der Lokalkörperschaft oder vom Verantwortlichen des Amtes, für das er zuständig ist, nach den Modalitäten und Verfahren vorgenommen, die in den jeweiligen Ordnungsvorschriften vorgesehen sind. Für die Bediensteten der Regionalverwaltungen und für die Verwalter oder Mitglieder der Organe der lokalen Sanitätseinheiten erfolgt die Aussetzung durch den Präsidenten des Regionalausschusses, vorbehaltlich der Zuständigkeit der Landeshauptleute der autonomen Provinzen Trient und Bozen in der Region Trentino-Südtirol.

Zu diesem Zweck werden die Maßnahmen des Richters von der Gerichtskanzlei oder dem Sekretariat der Staatsanwaltschaft den Verantwortlichen der in Absatz 1 genannten Verwaltungen oder Lokalkörperschaften mitgeteilt.

4\octies Auf die in Absatz 4\septies genannten Bediensteten werden auch die Bestimmungen der Absätze 4\quinquies und 4\sexies angewendet.

5. Wenn in bezug auf Straftaten oder Tätigkeiten, die die in Absatz 1 genannten Körperschaften betreffen, die Gerichtsbehörde Maßnahmen getroffen hat, die die Aussetzung oder den Amtsverfall der öffentlichen Beamten dieser Körperschaften zur Folge haben und wenn es notwendig ist, festzustellen, ob nicht die Gefahr einer mafiartigen Infiltration in die Dienste dieser Körperschaften besteht, kann der Präfekt bei den betroffenen Körperschaften für die Ermittlung von Daten den Zugang zu den Unterlagen verlangen und Ermittlungen unter den Aufzeichnungen, die die Dienste selbst betreffen, vornehmen.

6. Kopien der in Absatz 5 genannten Maßnahmen werden dem Obersten Kommissar für die Koordinierung der Bekämpfung mafiartiger Kriminalität übermittelt.

Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 7

Für die Inhaber der übertragbaren Leibrente sowie für die Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der laufenden Legislaturperiode begonnen hat und ausgeübt

dell'attuale legislatura, la previgente normativa, in base alla quale si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità, è quella di cui al testo unificato e coordinato concernente il Regolamento per la previdenza e assistenza ai Consiglieri della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 209 del 24 ottobre 1994, e specificatamente quanto previsto dai seguenti articoli:

Art. 6

Assegno vitalizio di reversibilità

1. Alla morte del Consigliere, hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità il coniuge superstite, o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore ai 21 anni, o, in mancanza di questi, i genitori, quando risulti in modo certo che essi erano a suo carico.

2. Hanno altresì diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità gli orfani che, pur avendo superato il 21° anno di età, siano regolarmente iscritti, provenendo dalla classe precedente, e frequentino per la prima volta l'ultimo anno di corso di scuole medie superiori statali, pareggiate o parificate, e gli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria o a corsi parauniversitari, che non si trovino in posizione di fuori corso, per tutta la durata del corso legale degli studi e che non abbiano compiuto il 26° anno di età. Agli effetti della presente disposizione valgono le norme di equipollenza stabilite dalle leggi tra Istituti di istruzione in genere e tra i rispettivi anni di corso.

3. Il carico dei genitori deve essere dichiarato dal Consigliere al momento della sua elezione ovvero al momento in cui il fatto viene a verificarsi.

4. L'assegno vitalizio di reversibilità è conseguibile nei seguenti casi:

- a) se la morte è avvenuta dopo la cessazione del mandato consiliare, purché siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione;
- b) se la morte è avvenuta nel corso del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione;
- c) se la morte è avvenuta dopo la concessione dell'assegno vitalizio.

5. In ogni caso il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità del coniuge è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o separazione per di lui colpa.

6. Sono equiparati ai figli minorenni i figli che, alla morte del titolare dell'assegno vitalizio, siano a carico di esso, perché inabili al lavoro in modo permanente e assoluto.

wurde, gelten die vorherigen Bestimmungen, auf deren Grundlage die Bestimmungen über die übertragbare Leibrente angewendet werden und die im vereinheitlichten und koordinierten Text der Versorgungsbestimmungen für die Abgeordneten der Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 209 vom 24. Oktober 1994, enthalten sind, und zwar mit besonderem Bezug auf folgende Artikel:

Art. 6

Übertragbarkeit der Leibrente

1. Im Falle des Ablebens des Ratsmitgliedes sind zum Bezug der übertragbaren Leibrente der hinterbliebene Ehepartner oder - in Ermangelung dessen - die Waisenkinder unter dem 21. Lebensjahr - oder in Ermangelung auch letzterer - die Eltern berechtigt, vorausgesetzt, daß der Abgeordnete nachweisbar für ihren Unterhalt aufgekommen war.

2. Zum Bezug der übertragbaren Rente sind ebenfalls die Waisenkinder berechtigt, die trotz überschrittenem 21. Lebensjahr, aus der vorhergehenden Klasse kommend, ordnungsgemäß als eingeschrieben aufscheinen und zum erstenmal das letzte Unterrichtsjahr einer staatlichen Oberschule oder einer solchen mit Öffentlichkeitsrecht besuchen; ferner die ordnungsgemäß bei einer Universitätsfakultät oder einem parauniversitären Lehrgang eingeschriebenen Waisenkinder, die ihre Prüfungen nicht außerhalb der vorgeschriebenen Zeit ablegen, für die gesamte rechtmäßige Dauer des Studienlehrganges, sofern sie das 26. Lebensjahr nicht überschritten haben. Betreffs der Wirksamkeit dieser Vorschrift gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Gleichwertigkeit der Unterrichtsanstalten im allgemeinen und die einschlägigen Unterrichtsjahre.

3. Der Unterhalt der Eltern ist vom Ratsmitglied bei seiner Wahl oder im Augenblick dieses eintretenden Umstandes zu melden.

4. Die übertragbare Leibrente kann in folgenden Fällen bezogen werden:

- a) falls das Ableben nach Aufhören des Ratsmandats erfolgt ist und für mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet worden sind;
- b) falls das Ableben während der Mandatsausübung erfolgt ist, unabhängig von der Dauer der Beitragsleistung;
- c) falls das Ableben nach Gewährung der Leibrente erfolgt ist.

5. Die Berechtigung des Ehepartners zum Bezug der übertragbaren Leibrente ist jedenfalls von der Bedingung abhängig, daß gegen ihn kein rechtswirksam gewordenes Urteil über Scheidung oder Trennung mit Schuldzuerkennung ergangen ist.

6. Den minderjährigen Kindern gleichgestellt sind die Söhne und Töchter, für deren Unterhalt der Leibrentenberechtigter vor seinem Ableben aufgekommen ist, weil sie ständig und voll arbeitsunfähig sind.

7. In caso di morte di padre e madre facenti entrambi parte del Consiglio regionale, agli orfani spetta il trattamento più favorevole agli effetti dell'assegno vitalizio di reversibilità.

Art. 7

Misura dell'assegno di reversibilità

1. La misura dell'assegno di reversibilità agli aventi causa è regolata nel modo seguente:

- a) al coniuge superstite, il 65 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;
- b) al coniuge superstite con un figlio a carico, a sensi dell'articolo precedente, l'80 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;
- c) al coniuge superstite con due figli a carico, a sensi dell'articolo precedente, l'85 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;
- d) al coniuge superstite con tre o più figli a carico, a sensi dell'articolo precedente, il 90 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;
- e) all'orfano di padre e madre, il 65 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere;
- f) se gli orfani sono due, l'80 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere;
- g) se gli orfani sono tre, l'85 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere;
- h) se gli orfani sono quattro o più, il 90 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere;
- i) al padre o alla madre, il 50 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al figlio consigliere;
- j) ad entrambi i genitori, il 60 per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al figlio consigliere.

2. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la misura dell'assegno viene calcolata nuovamente secondo le norme sopra riportate, in base alla nuova situazione.

3. Qualora ricorrano gli estremi di cui al punto b) dell'articolo 6, per il calcolo della misura dell'assegno vitalizio di reversibilità spettante ai superstiti, la legislatura, in cui si verifica l'evento, è considerata intera.

7. Im Falle des Ablebens von Vater und Mutter, die beide dem Regionalrat als Mitglieder angehört haben, steht den Waisen hinsichtlich der übertragbaren Leibrente die vorteilhafteste Behandlung zu.

Art. 7

Höhe der übertragbaren Leibrente

1. Die Höhe der den Bezugsberechtigten zustehenden übertragbaren Leibrente ist folgende:

- a) dem hinterbliebenen Ehepartner 65 Prozent der Leibrente, die dem verstorbenen Ehepartner zugestanden wäre;
- b) dem hinterbliebenen Ehepartner mit einem Kind, das gemäß den Kriterien des vorigen Artikels zu Lasten lebt, 80 Prozent der Leibrente, die dem verstorbenen Ehepartner zugestanden wäre;
- c) dem hinterbliebenen Ehepartner mit zwei Kindern, die gemäß den Kriterien des vorigen Artikels zu Lasten leben, 85 Prozent der Leibrente, die dem verstorbenen Ehepartner zugestanden wäre;
- d) dem hinterbliebenen Ehepartner mit drei oder mehr Kindern, die gemäß den Kriterien des vorigen Artikels zu Lasten leben, 90 Prozent der Leibrente, die dem verstorbenen Ehepartner zugestanden wäre;
- e) dem Vollwaisen 65 Prozent der Leibrente, die dem Elternteil, der Regionalratsabgeordneter war, zugestanden wäre;
- f) handelt es sich um zwei Waisenkinder, stehen denselben 80 Prozent der Leibrente zu, die dem Elternteil, der Regionalratsabgeordneter war, zugestanden wäre;
- g) handelt es sich um drei Waisenkinder, 85 Prozent der Leibrente, die dem Elternteil, der Regionalratsabgeordneter war, zugestanden wäre;
- h) handelt es sich um vier oder mehr Waisenkinder, 90 Prozent der Leibrente, die dem Elternteil, der Regionalratsabgeordneter war, zugestanden wäre;
- i) dem Vater oder der Mutter der bzw. des Abgeordneten 50 Prozent der Leibrente, die dem Sohn oder der Tochter zugestanden wäre;
- j) beiden Elternteilen der bzw. des Abgeordneten 60 Prozent der Leibrente, die dem Sohn oder der Tochter zugestanden wäre.

2. Verstirbt einer derselben oder verliert sonstwie das Anrecht hierauf, ist die Höhe der Leibrente gemäß den oben wiedergegebenen Vorschriften auf der Grundlage der neu geschaffenen Lage neu zu bemessen.

3. Wenn der im Artikel 6 lit. b) vorgesehene Fall eintritt, wird für die Berechnung des Ausmaßes der dem Hinterbliebenen zustehenden Leibrente die Legislaturperiode, in welcher der Fall eintritt, als volle gezählt.

Art. 9

Rimborso dei contributi

1. Se il Consigliere, dopo la cessazione dal mandato consiliare, muore prima del compimento del periodo di contribuzione richiesto come minimo per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, agli aventi causa di cui all'articolo 6 spetta il rimborso di tutti i contributi da lui versati senza interessi, purché gli stessi aventi causa ne facciano richiesta entro sei mesi dal decesso.

2. Se il Consigliere all'atto della morte è celibe, vedovo senza figli o senza genitori a carico, i contributi versati decadono a favore del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accertato a suo insindacabile giudizio lo stato di bisogno, può, in deroga a quanto disposto dal punto a) dell'articolo 6: «se la morte è avvenuta dopo la cessazione del mandato consiliare, purché siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione», consentire agli aventi causa il versamento dei contributi mensili mancanti, onde permettere ai medesimi il godimento dell'assegno vitalizio di reversibilità. A tal fine, gli stessi aventi causa devono presentare domanda entro sei mesi dal decesso.

4. I contributi possono essere riscossi mediante trattenuta sull'assegno vitalizio di reversibilità in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti.

Nota all'articolo 5, comma 3

La previgente normativa in base alla quale saranno calcolati gli assegni di fine mandato fa riferimento all'art. 16 del testo unificato e coordinato concernente il Regolamento per la previdenza e assistenza ai Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 209 del 24 ottobre 1994: indennità di fine mandato:

Art. 16

Indennità di fine mandato

1. Al Consigliere regionale che cessa dal mandato spetta una somma pari ad una mensilità dell'indennità consiliare lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, fino ad un massimo di quindici mensilità. La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.

2. La disposizione contenuta nel comma precedente, concernente l'arrotondamento ad anno intero, ha valore anche ai fini del compimento dell'intera legislatura.

3. Per i periodi maturati fino al termine dell'ottava

Art. 9

Rückzahlung der Beiträge

1. Verstirbt ein Ratsmitglied nach Aufhören seines Mandats vor Erreichung der Beitragszeit, wie sie als Mindestbeitragsleistung zur Erlangung der Bezugsberechtigung auf die übertragbare Leibrente vorgeschrieben ist, steht den nachfolgenden Bezugsberechtigten gemäß Artikel 6 das Recht auf Rückzahlung der eingezahlten Beiträge ohne Zinsen zu, wenn dies von denselben innerhalb von 6 Monaten nach dem erfolgten Ableben beantragt wird.

2. Befand sich ein Ratsmitglied bei seinem Ableben im Ledigenstand oder war es verwitwet ohne Kinder oder hatte es nicht für den Unterhalt der Eltern zu sorgen, verfallen die eingezahlten Beiträge zugunsten des Regionalrats.

3. Unter Abweichung von Artikel 6 lit a): - «falls das Ableben nach Aufhören des Ratsmandats erfolgt ist und für mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet worden sind» - kann das Präsidium des Regionalrats nach Feststellung der Bedürftigkeit auf Grund seines unanfechtbaren Urteils den Bezugsberechtigten die Nachzahlung der fehlenden Monatsbeiträge gestatten, um denselben auf diese Weise den Genuß der übertragbaren Leibrente zu ermöglichen. Die Bezugsberechtigten haben hierzu innerhalb von sechs Monaten nach dem Ableben des Rententrägers einen Antrag zu stellen.

4. Die Beiträge können mittels Abzug von der übertragbaren Leibrente in so vielen Monatsraten eingezogen werden, als Monate für die Beitragsleistung erforderlich sind.

Anmerkungen zum Artikel 5 Absatz 3

Die früheren Bestimmungen, auf deren Grundlage die Mandatsabfindung berechnet wird, betreffen den Art. 16 des vereinheitlichten und koordinierten Textes der Versorgungsbestimmungen für die Abgeordneten der Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalrats Nr. 209 vom 24. Oktober 1994: Mandatsabfindung:

Art. 16

Mandatsabfindung

1. Dem Regionalratsabgeordneten steht bei Mandatsbeendigung für jedes Jahr effektiver Mandatsausübung ein Betrag einer monatlichen Bruttoaufwandsentschädigung bis höchstens fünfzehn Monatsbezügen zu. Ein Jahresabschnitt von mehr als 6 Monaten ist als volles Jahr zu betrachten.

2. Die im vorstehenden Absatz enthaltene Bestimmung über die Aufrundung auf ein volles Jahr hat auch für die Vervollständigung einer Legislaturperiode Gültigkeit.

3. Für den bis zum Ende der achten Legislaturperiode

legislatura il calcolo dell'indennità di fine mandato viene effettuato con le modalità previste dalla normativa allora vigente. (*)

(*) («Al Consigliere regionale che cessa dal mandato e abbia compiuto almeno cinque anni di mandato o una intera legislatura, spetta, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, una somma pari ad una mensilità dell'indennità consiliare lorda per i primi cinque anni e alla metà della stessa per ogni anno successivo, fino ad un massimo di dieci mensilità. La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.»)

4. In caso di rielezione, il Consigliere, alla cessazione del nuovo mandato, ha diritto alla differenza tra le mensilità dell'indennità complessivamente maturate e quelle percepite.

5. In caso di morte del Consigliere regionale in carica e nel caso di cui all'articolo 2, lettera b) («ai Consiglieri cessati dal mandato, che, durante l'esercizio del mandato medesimo, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualunque sia il periodo di contribuzione ed anche se non abbiano raggiunto l'età prescritta: l'accertamento dell'inabilità permanente al lavoro deve avere riguardo solo all'espletamento dell'attività del Consigliere regionale; costituiscono in ogni modo inabilità al lavoro in modo permanente le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834«.), l'indennità spetta agli aventi diritto all'assegno vitalizio di reversibilità o al Consigliere medesimo per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, anche se non è stata compiuta una legislatura intera.

6. L'indennità spetta solo ai Consiglieri facenti parte della settima legislatura o delle successive, a carico dei quali viene applicata una trattenuta del 5 per cento sull'indennità consiliare.

7. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato a concedere acconti sull'indennità di fine mandato, entro il limite delle mensilità maturate. Alla cessazione del mandato, verranno detratte dal totale delle mensilità spettanti tante mensilità quante ne sono state anticipate.

Nota all'articolo 6:

Le disposizioni previste per i membri del Parlamento, che non si applicano ai Consiglieri regionali sono:

- per quanto riguarda il punto a), le disposizioni che fanno riferimento alla nota di cui all'articolo 1, inerente

herangereiften Zeitraum erfolgt die Berechnung der Mandatsabfindung nach den Bestimmungen, die zu jener Zeit Gültigkeit hatten. (*)

(*) («Dem Regionalratsabgeordneten, der mindestens fünf Mandatsjahre oder eine volle Gesetzgebungsperiode im Amt war, steht bei Mandatsbeendigung für jedes Jahr effektiver Mandatsausübung ein Betrag einer monatlichen Bruttoaufwandsentschädigung für die ersten fünf Jahre und die Hälfte derselben für jedes darauffolgende Jahr bis höchstens zehn Monatsbezüge zu. Ein Jahresabschnitt von mehr als sechs Monaten ist als volles Jahr zu betrachten.»)

4. Bei Wiederwahl hat der Regionalratsabgeordnete bei Beendigung des neuen Mandats Anrecht auf die Differenz zwischen den insgesamt erreichten Monatsbeträgen der Aufwandsentschädigung und den bezogenen Monatsbeträgen.

5. Im Falle des Ablebens des amtierenden Regionalratsabgeordneten und in dem im Artikel 2 lit. b): («an die aus dem Amt geschiedenen Ratsmitglieder, die während der Mandatsausübung ständig arbeitsunfähig geworden sind, unabhängig von der Dauer der Beitragsleistung und auch dann, wenn sie das vorgeschriebene Alter nicht erreicht haben. Bei der Feststellung der ständigen Arbeitsunfähigkeit darf nur die Ausübung der Tätigkeit als Regionalratsabgeordneter berücksichtigt werden. Jedenfalls stellen eine ständige Arbeitsunfähigkeit jene Verletzungen oder Krankheiten dar, die in der Kategorie I und II der Tabelle A zum Staatsgesetz vom 10. August 1950, Nr. 648, betreffend die Neuordnung der Bestimmungen über die Kriegsrenten angeführt sind - ersetzt mit Artikel 2 des D.P.R. vom 30. Dezember 1981, Nr. 834«.) aufgezeigten Fall steht die Abfindung den Bezugsberechtigten der übertragbaren Leibrente oder dem Regionalratsabgeordneten für jedes Jahr der effektiven Mandatsausübung zu, auch wenn die volle Gesetzgebungsperiode nicht abgeschlossen worden ist.

6. Die Abfindung steht nur den Regionalratsabgeordneten der 7. Gesetzgebungsperiode oder der nachfolgenden zu; zu deren Lasten wird ein Abzug von 5 Prozent der Aufwandsentschädigung vorgenommen.

7. Das Präsidium wird ermächtigt, Anzahlungen auf die Mandatsabfindung innerhalb der Grenze der anrechenbaren Monatsbeträge zu gewähren. Bei Beendigung des Mandats werden von den insgesamt zustehenden Monatsbeträgen so viele Monatsbeträge abgezogen, als vorausgezahlt worden sind.

Anmerkung zu Artikel 6

Folgende Bestimmungen, die für die Mitglieder des Parlaments vorgesehen sind, werden für die Regionalratsabgeordneten nicht angewandt:

- was lit. a) anbelangt, die Bestimmungen, die sich auf die Anmerkungen zu Artikel 1 der «Ordnungsbestim-

«Regolamento per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati» e specificatamente con quanto disposto all'articolo 4 dal titolo «Versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura».

- per quanto riguarda il punto b), le disposizioni che fanno riferimento alla nota di cui all'articolo 1, inerente «Regolamento per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati», e specificatamente con quanto disposto dall'articolo 5 dal titolo «Versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo»
- per quanto riguarda il punto c), le disposizioni che fanno riferimento alla nota di cui all'articolo 1, inerente «Regolamento per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati», e specificatamente con quanto disposto dall'articolo 7 dal titolo «Versamento delle quote in caso di proclamazione in corso di legislatura»;
- per quanto riguarda il punto d), le disposizioni che fanno riferimento alla nota di cui all'articolo 1, inerente il «Regolamento del fondo di solidarietà fra gli onorevoli Deputati» e specificatamente con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 avente titolo «Istituzione del Fondo di solidarietà»
- per quanto riguarda il punto e), il Regolamento per l'assistenza sanitaria integrativa, che non si applica ai Consiglieri regionali, è quello approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera nella riunione del 7 dicembre 1993.

Nota all'articolo 8

La norma transitoria prevede che nei confronti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della attuale legislatura, sono fatti salvi se più favorevoli:

- per quanto riguarda quanto disposto dal punto a) dell'articolo 8, comma secondo. Si fa riferimento all'articolo 4 del testo unificato e coordinato concernente il Regolamento per la previdenza e assistenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 209 del 24 ottobre 1994, dal titolo «Misura dell'assegno vitalizio» e specificatamente da quanto previsto dal primo e secondo comma che testualmente recita:

«1. L'assegno vitalizio mensile spettante al Consigliere regionale con cinque anni di contribuzione è pari al 25 per cento dell'indennità consiliare lorda.

2. L'assegno vitalizio viene aumentato del 4 per cento dell'importo corrispondente all'indennità consiliare lorda per ogni anno di contribuzione successivo al quinto, fino a

mungen über die wirtschaftliche Behandlung, die Vorsorge und die Fürsorge für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung» beziehen, und zwar die Vorschriften des Art. 4 mit dem Titel: «Einzahlung der Beiträge bei vorzeitigem Abschluß der Legislaturperiode».

- was lit. b) anbelangt, die Bestimmungen, die sich auf die Anmerkungen zu Artikel 1 der «Ordnungsbestimmungen über die wirtschaftliche Behandlung, die Vorsorge und die Fürsorge für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung» beziehen, und zwar die Vorschriften des Art. 5 mit dem Titel: «Entrichtung der Beiträge für die Erwirkung der Anspruchs auf die Leibrente»
- was lit. c) anbelangt, die Bestimmungen, die sich auf die Anmerkungen zu Artikel 1 der «Ordnungsbestimmungen über die wirtschaftliche Behandlung, die Vorsorge und die Fürsorge für die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung» beziehen, und zwar die Vorschriften des Art. 7 mit dem Titel: «Beitragsleistung bei Ernennung zum Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode» was lit. d) anbelangt, die Bestimmungen, die sich auf die Anmerkungen zu Artikel 1 der «Ordnungsbestimmungen über den Solidaritätsfonds der Mitglieder der Abgeordnetenversammlung» beziehen, und zwar die Vorschriften von Absatz 2 des Artikels 1 mit dem Titel «Errichtung des Solidaritätsfonds». was lit. e) anbelangt, die Ordnungsbestimmungen über die ergänzende Gesundheitsfürsorge, die auf die Regionalratsabgeordneten nicht angewandt werden, sowie jene Ordnungsbestimmungen, die vom Präsidium der Abgeordnetenversammlung in der Sitzung vom 7. Dezember 1993 genehmigt worden sind.

Anmerkung zu Artikel 8

Die Übergangsbestimmungen sehen vor, daß für die Inhaber der Leibrente sowie der übertragbaren Leibrente und für die Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der laufenden Legislaturperiode begonnen hat und ausgeübt wurde, folgende Bestimmungen beibehalten werden, sofern sie vorteilhafter sind:

- was die Bestimmung von lit. a) des Artikels 8 Absatz 2 anbelangt, wird auf Artikel 4 der vereinheitlichten und koordinierten Textes der Versorgungsbestimmungen für die Abgeordneten der Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regionalrats Nr. 209 vom 24. Oktober 1994, Bezug genommen, und zwar auf den Titel: «Höhe der Leibrente» - Absatz 1 und 2, die folgendermaßen lauten:

«1. Die monatlich jedem Ratsmitglied bei fünfjähriger Beitragsleistung zustehende Leibrente beträgt 25 Prozent der Bruttoaufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten.

2. Die Leibrente ist um 4 Prozent des Betrages der Bruttoaufwandsentschädigung für jedes auf das fünfte folgende Beitragsjahr bis zur Erreichung der Höchstgrenze

raggiungere il limite massimo del 85 per cento. Detto limite massimo non può in alcun modo essere superato»;

- per quanto attiene alla previsione di cui ai punti b) e c) dell'articolo 8, comma secondo. Si fa riferimento all'articolo 2 del testo unificato e coordinato concernente il Regolamento per la previdenza e assistenza dei Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige, dal titolo «Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio» e specificatamente a quanto previsto al punto a), che testualmente recita: «ai Consiglieri cessati dal mandato, che abbiano compiuto il 60° anno di età, abbiano ricoperto la carica di Consigliere per almeno una legislatura e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite al compimento del 50° anno di età. A questi effetti, gli anni di mandato consiliare si sommano agli anni di mandato esercitato presso il Parlamento nazionale o europeo. La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero».

von 85 Prozent zu erhöhen. Diese Höchstgrenze darf auf keinen Fall überschritten werden»;

- was die Bestimmungen von lit. b) und c) des Artikels 8 Absatz 2 anbelangt, wird auf Artikel 2 des vereinheitlichten und koordinierten Textes der Versorgungsbestimmungen für die Abgeordneten der Region Trentino-Südtirol Bezug genommen, der folgenden Titel trägt: «Erfordernisse zur Erwirkung der Leibrente», und zwar auf lit. a), der folgendermaßen lautet: «an die aus dem Amt geschiedenen Ratsmitglieder, die das 60. Lebensjahr vollendet, für wenigstens eine Legislaturperiode das Amt eines Regionalratsabgeordneten ausgeübt haben und die Beiträge für einen Zeitabschnitt von mindestens fünf Jahren entrichtet haben. Für jedes, das fünfte übersteigende Mandatsjahr ist das erforderliche Alter zur Erwirkung des Rechtes auf die Leibrente um ein Jahr bis zur Altersgrenze von 50 Jahren herabzusetzen. Dafür werden die Jahre der Mandatsausübung im Regionalrat mit den Jahren der Mandatsausübung im italienischen und europäischen Parlament zusammengezählt. Der Bruchteil eines Jahres von mehr als sechs Monaten wird als volles Jahr gerechnet.»

SENTENZA N.446

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sul ricorso proposto da Giovanna Bevilacqua contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Giovanna Bevilacqua, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato Paolo Boer per Giovanna Bevilacqua e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato in fatto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), secondo cui, fra l'altro, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi

del beneficiario nei limiti di cui all'allegata tabella F, pari al 75%, al 60% o al 50% della misura ordinaria ove il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La norma è impugnata <<nella parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo>>, nonché nella parte in cui, <<nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale>>, considera rilevanti ai fini del cumulo fra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi del beneficiario i soli redditi soggetti ad IRPEF.

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio promosso dal coniuge superstite di un lavoratore, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e deceduto successivamente, contro il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro con cui la pensione di reversibilità era stata determinata nei limiti del 60%, in quanto il coniuge superstite era titolare di un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

1.1. - Secondo il Giudice rimettente, la norma impugnata è applicabile anche ai trattamenti di reversibilità a favore del coniuge afferenti a pensioni dirette liquidate, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore (17 agosto 1995), e - in ragione di tale efficacia retroattiva - intacca posizioni consolidate: invero, la liquidazione della pensione diretta determina immodificabilmente anche il livello dell'eventuale pensione di reversibilità, che della prima è la prosecuzione; pertanto l'introduzione di una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità, estesa alla quota di essa già idealmente entrata nella sfera giuridica del coniuge del pensionato, concreta una lesione di diritti quesiti, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, ex artt. 36 e 38 della Costituzione.

La Corte ritiene che la norma in esame violi anche gli artt. 3 e 2 della Costituzione, sotto il profilo della lesione "dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico", quale interesse costituzionalmente protetto, correlato al diritto fondamentale del lavoratore (ex art. 2 della Costituzione) di avere per sé ed i suoi familiari <<mezzi adeguati alle loro esigenze di vita>> (ex art. 38, comma 2, della Costituzione).

1.2. - Inoltre, la Corte censura l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 anche per avere accordato rilievo al solo reddito soggetto ad IRPEF, e non anche ai redditi derivanti da fondi comuni di investimento, polizze vita, azioni, obbligazioni che, pur non soggetti ad IRPEF, sono assoggettati all'imposta secca del 12,50%, con la conseguenza che redditi di pari importo determinano o meno una riduzione della pensione dei superstiti solo in ragione della loro provenienza.

La Corte ammette che in realtà la limitazione al solo reddito soggetto ad IRPEF risulta da una nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e precisa che <<ove la norma in questione venga interpretata nel senso voluto dalla citata circolare>> essa sarebbe affetta da irragionevolezza intrinseca.

2. - Si è costituita la parte privata aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione quanto alla prima questione, e sostenendo che illegittimamente il legislatore ha individuato il discrimine temporale del divieto di cumulo nella data di insorgenza del diritto a pensione del coniuge superstite anziché nella data di decorrenza della pensione diretta.

La stessa difesa ritiene invece inammissibile la seconda questione.

3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Ha in particolare rilevato che il diritto alla pensione di reversibilità sorge soltanto al momento del decesso del titolare della pensione diretta, onde non ha alcuna rilevanza la data in cui sia stato attribuito il trattamento diretto; ed anzi una norma che riconoscesse tale rilevanza sarebbe discriminante ed irragionevole.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione investe – con due distinte questioni di legittimità costituzionale - l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Tale norma – nel contesto di una revisione della materia pensionistica, anche a fini di contenimento della relativa spesa – ha introdotto un parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità spettante ai superstiti ed i redditi di costoro, stabilendo che <<gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F>>, ossia entro il 75%, il 60% o il 50% della misura ordinaria se il reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. - Le questioni sono rilevanti, in quanto – come l'ordinanza sottolinea - la ricorrente contesta la limitazione del trattamento di reversibilità al 60%, derivante dalla norma impugnata, e ritiene che questa leda il suo diritto, costituzionalmente garantito, a percepirlo integralmente.

3. - Con la prima questione la norma è impugnata - in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione - << nella parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo>>. La questione non concerne quindi tutti i trattamenti pensionistici di reversibilità, ma solo quelli attribuiti al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima dell'entrata in vigore della norma (17 agosto 1995) e morto dopo di essa.

4. - La questione è prospettata anzitutto in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Secondo il Giudice rimettente, poiché il diritto al trattamento pensionistico matura progressivamente, la liquidazione della pensione diretta comporta anche la determinazione immodificabile dell'eventuale pensione di reversibilità, che della pensione diretta è la prosecuzione: ne consegue che, già durante la vita del pensionato, nella sfera giuridica del coniuge entrano idealmente successive quote di pensione di reversibilità, e che il livello potenzialmente

raggiunto da tale trattamento non può essere ridotto da una norma successiva meno favorevole, pena la violazione di diritti quesiti.

Tale violazione si sarebbe verificata nella specie, perché la norma impugnata - estendendo il parziale divieto di cumulo fra pensione di reversibilità e reddito del superstite anche alla quota relativa alla pensione maturata prima della propria entrata in vigore - avrebbe ridotto l'importo di trattamenti di reversibilità già determinati e negato al coniuge superstite i mezzi economici necessari al suo mantenimento.

Il Giudice rimettente deduce inoltre la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che la sostanziale retroattività del divieto parziale di cumulo lede il legittimo affidamento del coniuge superstite nella certezza dell'ordinamento e, segnatamente, nella stabilità della disciplina del trattamento di reversibilità conseguente ad una pensione diretta già liquidata.

5. - Nel merito, la questione è infondata sotto entrambi i profili, che possono essere esaminati insieme.

Il diritto al trattamento di reversibilità per il coniuge superstite sorge solo al momento della morte dell'altro coniuge, titolare di pensione diretta (reversibilità in senso stretto) o lavoratore ancora in servizio (pensione indiretta).

Pertanto, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di diritto alla pensione di reversibilità in senso stretto sorto dopo l'entrata in vigore della norma impugnata, deve escludersi che questa abbia potuto ledere un affidamento tutelabile nella stabilità della disciplina della reversibilità.

Infatti in quel momento, essendo in corso un trattamento di pensione diretta, un tale affidamento sicuramente non poteva vantare il coniuge del pensionato, la cui qualità di <<superstite>> si configurava allora in termini di mera eventualità.

6. - Tali conclusioni sono del tutto coerenti con i principi affermati da questa Corte in tema di affidamento.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto - non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (sentenza n. 416 del 1999; in precedenza sentenze nn. 211 del 1997 e 390 del 1995, successivamente sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze nn. 319 e 327 del 2001).

Da tale principio discende che solo in questi limiti - in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva - l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato da questa Corte, secondo cui il legislatore può - al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale - ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze nn. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben

può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

Ed allora – se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto - a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita.

Queste considerazioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito (sentenze n. 349 del 1985 e n.9 del 1994).

7. – A sostegno del proprio assunto sulla maturazione progressiva del diritto al trattamento pensionistico - e sulla conseguente impossibilità che il livello potenzialmente raggiunto sia ridotto da una norma successiva meno favorevole - il Giudice rimettente invoca alcune decisioni di questa Corte (sentenze nn. 264 del 1994, 388 del 1995, 427 del 1997, 201 del 1999).

Tali pronunzie hanno però affermato un principio radicalmente diverso, dichiarando costituzionalmente illegittime norme suscettibili di provocare l'inaccettabile effetto per cui – pur essendo stato raggiunto un certo livello di possibile trattamento pensionistico, ancorché non attivato - la prosecuzione della contribuzione, con il correlativo incremento dei versamenti, finiva per operare in senso negativo e comportare una riduzione del trattamento stesso.

8. – E' del pari ininfluenza il richiamo del Giudice rimettente alla sentenza di questa Corte n. 169 del 1986.

Tale pronuncia ha affermato (con riferimento ai trattamenti pensionistici indiretti previsti dalle norme sulla previdenza forense) che il legislatore può *ex post* porre ad essi << limitazioni e restrizioni >>, negando che sia configurabile un diritto dell'iscritto, e <<dei suoi aventi causa>>, all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento dell'iscrizione.

Nel contempo (con riferimento ai trattamenti pensionistici di reversibilità previsti dalle norme sulla previdenza per gli ingegneri) la sentenza ha ritenuto gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione l'esclusione da tali trattamenti sancita a carico dei superstiti di pensionati già iscritti alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età.

La pronuncia di incostituzionalità ha perciò riguardato una norma che, in presenza di date circostanze, precludeva del tutto l'accesso alla pensione di reversibilità al coniuge del titolare di una pensione diretta già attivata.

Diverso è invece il caso della norma impugnata, che – lungi dal <<sottrarre>> la pensione di reversibilità al coniuge del pensionato (a costui sopravvissuto) – ne disciplina l'ammontare in termini bensì restrittivi, ma entro i limiti della ragionevolezza.

9. – Con la seconda questione di costituzionalità, il medesimo art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 è censurato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza, nella parte in cui - <<nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale>> - considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici in esame, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, per i quali è invece prevista la ritenuta d'imposta.

La questione è manifestamente inammissibile, sia perché non rilevante, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che alla ricorrente la pensione di reversibilità è stata ridotta in ragione della percezione di soli redditi soggetti ad IRPEF; sia perché ipotetica e perplessa, in quanto sollevata condizionatamente all'esattezza dell'interpretazione data alla disposizione censurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (per l'inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, ordinanze nn. 579 del 2000, 2 e 34 del 2001, sentenze nn. 32 e 195 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 419

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con ordinanze emesse il 16 ottobre 1996 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1996 dal Pretore di Fermo, il 16 dicembre 1996 dal Pretore di Torino, il 3 febbraio 1997 dal Pretore di Milano, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Salerno, il 17 dicembre 1996 dal Pretore di Padova, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Lecco, il 5 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Ferrara, l'8 aprile 1997 dal Pretore di Fermo, il 24 febbraio 1997 dal Pretore di Parma, il 1° marzo 1997 dal Pretore di Saluzzo, il 18 marzo 1997 dal Pretore di Livorno, l'8 marzo 1997 dal Pretore di Gorizia, il 27 maggio 1997 dal Pretore di Latina, il 6 marzo 1997 dal Tribunale di Venezia, il 13 gennaio 1997 (2 ordinanze) dal Pretore di Camerino, il 18 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Livorno, il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997 dal Pretore di Bologna, il 18 novembre 1997 dal Pretore di Nicosia, il 19 febbraio 1998 dal Pretore di Macerata, il 26 novembre 1997 dal Pretore di Latina, il 30 novembre 1998 (5 ordinanze) dal Pretore di Trento e il 23 aprile 1997 dal Pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 1299 e 1379 del registro ordinanze 1996, 53, 136, 172,

188, 227, 284, 285, 306, 337, 339, 418, 510, 548, 563, 664, 671, 672, 725, 726, 727, 909 e 910 del registro ordinanze 1997, 39, 210, 334 e 377 del registro ordinanze 1998, 86, 87, 88, 89, 90 e 445 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996, nn. 4, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997, nn. 3, 6, 14, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998, nn. 9 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione di Luciani Sandro ed altri, Ferrari Antonella, Gatti Federica, Mazzini Marina ed altra, Nalon Tommaso, La Falce Mina, Ciccalé Romina, Rossi Monica ed altri, Ticciati Claudia ed altre, Papi Alessandra e dell'ente Poste Italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 e nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Gatti Federica, Alberto Medina per Mazzini Marina ed altra, Carlo Cester per Nalon Tommaso, Sergio Galleano per La Falce Mina, Alberto Lucchetti per Ciccalé Romina, Giorgio Bellotti per Rossi Monica ed altri e per Ticciati Claudia ed altre, Luigi Fiorillo, Roberto Pessi e Giampaolo Rossi per la s.p.a. Poste Italiane e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Genova, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente Poste Italiane da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, diretto alla declaratoria di illegittimità del contratto stesso, per difetto di forma scritta, con la conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale).

Il giudice *a quo*, premessa la rilevanza della questione, osserva che la norma denunciata - secondo cui «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» - violerebbe innanzitutto l'art. 77 della Costituzione, sia in quanto la materia disciplinata non sarebbe caratterizzata da alcuna straordinaria necessità ed urgenza, sia perché il decreto-legge n. 510 del 1996, per la parte che qui interessa, sarebbe sostanzialmente riproduttivo del decreto-legge n. 404 del 1996, decaduto per mancata conversione nel termine fissato dalla norma costituzionale.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe poi gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, trattandosi di norma retroattiva intenzionalmente diretta ad incidere sui numerosi giudizi in corso - promossi da dipendenti dell'ente Poste Italiane, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, per dedurre l'illegittimità dell'apposizione del termine con conseguente

conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato - ed emanata dopo la pronuncia delle prime sentenze che, in primo grado, hanno accolto le domande attrici.

La norma sarebbe, infine, lesiva del principio di eguaglianza, in quanto per effetto di essa i dipendenti dell'ente Poste Italiane (avente natura di soggetto di diritto privato) sarebbero assoggettati, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, senza alcuna ragionevole giustificazione, ad una disciplina diversa da quella degli altri lavoratori privati, specie considerando che detta norma attribuisce *sic et simpliciter* validità ed efficacia alla clausola appositiva di termine, pur se affetta, secondo la legislazione previgente, da cause di nullità, quale ad esempio l'illiceità del motivo.

1.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, fuori termine, atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità.

2. - Nel corso di giudizi promossi nei confronti dell'ente Poste Italiane da alcuni lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, diretti alla declaratoria di conversione in rapporti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), il Pretore di Fermo, con due ordinanze di identico contenuto del 22 ottobre 1996 e dell'8 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nel frattempo convertita in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Ad avviso del rimettente, la norma denunciata, per la ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbe tra i dipendenti dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori dipendenti, sarebbe infatti lesiva sia della parità tra i lavoratori sia della libertà di iniziativa economica.

2.1. - E' intervenuto nel primo dei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Assume in buona sostanza la parte pubblica che, pur dopo la privatizzazione, l'ente Poste Italiane ha continuato a svolgere - in ossequio agli obblighi imposti dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 - determinate funzioni eminentemente pubblicistiche, genericamente definite in dottrina come <<servizi non oggettivamente postali>>, e che <<il ricorso ai contratti a termine è stato ed è determinato dalla necessità di mantenere inalterato il flusso dei servizi in questione, anche durante i periodi di ferie o di assenza a qualsiasi titolo del personale, come avveniva nel corso del previgente regime pubblicistico>>, senza però determinare un permanente appesantimento di bilancio. Le peculiari condizioni, non comparabili con quelle di un normale imprenditore privato, in cui l'ente Poste è chiamato ad operare, sia per quanto riguarda il contenuto dei servizi sia per quanto riguarda l'autonomia e l'ambito delle scelte, giustificerebbero dunque la normativa sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto rispondente ad obiettive esigenze di interesse pubblico e sociale, e porterebbero ad escludere tanto la asserita violazione dell'art. 41 della Costituzione quanto la denunciata lesione del principio di eguaglianza, con riguardo alla diversità di trattamento introdotta sia tra i lavoratori

dell'ente Poste e gli altri lavoratori del settore privato, sia tra i lavoratori dell'ente assunti prima e quelli assunti dopo la scadenza del 30 giugno 1997.

Nemmeno sussisterebbe - ad avviso dell'Avvocatura - violazione alcuna dell'art. 35 della Costituzione, considerato che, con la norma denunciata, <<non è stata negata la tutela del lavoro, ma si sono precisati i termini in cui essa poteva aver luogo, in primo tempo consentendo le assunzioni temporanee con procedure semplificate, poi conciliando le esigenze dell'Ente con le aspirazioni dei lavoratori, ai quali è stata concessa la precedenza nelle assunzioni definitive>>.

2.2. - Si sono costituiti nel medesimo giudizio Sandro Luciani, Paola Simonelli, Oscar Trasarti e Albano Trasarti, ricorrenti nel procedimento *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione.

Nella memoria di costituzione si rileva in particolare che la norma denunciata - contrastante con la normativa di cui alla legge n. 230 del 1962, espressamente definita come <<inderogabile>> - violerebbe non solo il principio di eguaglianza formale, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ma anche il principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dello stesso art.3 Cost., in quanto rivolta <<ad impedire la realizzazione dei diritti già formati in capo ai lavoratori a termine dell'ente Poste e in particolare di quello alla conversione del contratto a tempo indeterminato, già maturato ed entrato a far parte della sfera giuridica del singolo lavoratore fin dal momento della stipula del contratto>>. La norma stessa - ad avviso delle parti - sarebbe altresì in palese contrasto con il principio generale di tutela del lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 35 della Costituzione e violerebbe inoltre l'art. 41 della Costituzione, sia perché lesiva della dignità umana dei lavoratori sia perché attributiva di un ingiustificato privilegio all'ente Poste rispetto alla generalità degli imprenditori.

2.3. - Nel secondo dei due giudizi dinanzi a questa Corte si è costituita Romina Cicalè, ricorrente nel procedimento *a quo*, la quale ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sia con riguardo ai profili denunciati nell'ordinanza di rimessione sia in relazione ad ulteriori ipotesi di contrasto con gli artt. 4, 11 e 24 della Costituzione.

Ad avviso della parte privata, la norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza sotto quattro differenti profili: per l'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra prestatori di lavoro a tempo determinato; per l'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che siano parti di contratti di lavoro a tempo determinato; per la violazione dei principi di generalità ed astrattezza che devono essere propri della legge; per l'efficacia retroattiva della norma stessa.

La norma impugnata sarebbe altresì lesiva dei principi costituzionali in materia di tutela del lavoro - per le ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione - e determinerebbe inoltre un effetto distorsivo della concorrenza sia sul piano interno che sul piano comunitario, così violando, sotto il primo aspetto, l'art. 41 della Costituzione, mentre sotto il secondo aspetto, oltre a violare l'art. 11 della Costituzione, integrerebbe altresì un'ipotesi di aiuto statale illegittimo ex art. 92 del trattato istitutivo della Comunità europea così come modificato dal Titolo II (Art. G.) del trattato sull'Unione europea.

La disposizione censurata violerebbe l'art. 41 della Costituzione anche sotto un ulteriore profilo, per il fatto di incidere su assetti negoziali già definiti dalle parti, così ledendo l'autonomia e la libertà negoziale dei soggetti privati.

L'efficacia retroattiva della norma, infine, sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, vanificando un giudizio già instaurato, limiterebbe le possibilità di tutela giurisdizionale e frustrerebbe <<l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica>>.

3. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente Poste Italiane da lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, per la declaratoria di illegittima apposizione dei termini, il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 dicembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 4 della Costituzione.

La lesione del principio di eguaglianza si sostanzierebbe - ad avviso del rimettente - nella violazione del principio di irretroattività della legge operata, in difetto di ragioni valide e meritevoli di apprezzamento, mediante un intervento legislativo *ad personam* (nei confronti cioè di uno specifico datore di lavoro), destinato ad incidere su situazioni già consolidate e definite, elidendo l'obbligo del datore di lavoro, pattiziamente assunto con l'art. 8 del CCNL per i dipendenti dell'ente Poste Italiane del 26 novembre 1994, di rispettare le prescrizioni inderogabili della legge n. 230 del 1962. Proprio in quanto operante su materia definita convenzionalmente dalle parti sociali, mediante il citato art. 8 del CCNL, la norma denunciata violerebbe altresì l'art. 39 della Costituzione, mentre la lesione del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione, discenderebbe - secondo il giudice *a quo* - dalla considerazione che la norma in esame <<si muove ... secondo una logica e con un orientamento rovesciati rispetto al disegno emergente dal dettato costituzionale>>, a tutela cioè del contraente più forte.

3.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione.

Sostiene, nell'atto di intervento, l'Avvocatura che non sussisterebbe nella fattispecie violazione del principio di eguaglianza in quanto la norma denunciata non è destinata ad incidere su un singolo rapporto o procedimento, essendosi inteso con essa confermare una disciplina di ordine generale, precedentemente oggetto di controversa interpretazione ed applicazione. Riguardo alla prospettata violazione dell'art. 39, l'Avvocatura dello Stato rileva che sarebbero indimostrate sia l'applicabilità della disciplina collettiva, richiamata nell'ordinanza di rimessione, allo specifico settore sia la sua inderogabilità, ed infine, per quanto concerne la asserita lesione del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, osserva che l'ente Poste Italiane non può essere equiparato, per la sua specificità, ad un qualsiasi datore di lavoro privato e che la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato risponde ad esigenze funzionali oggettive dell'ente stesso e d'altro canto consente di dare occupazione a personale che altrimenti non avrebbe potuto essere impiegato e di cui comunque è previsto l'accesso in via privilegiata alle assunzioni a tempo indeterminato.

3.2. – Si sono costituite in giudizio Antonella Ferrari e Federica Gatti, ricorrenti nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione sulla base delle medesime argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

4. - Il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge n. 608 del 1996 (*recte*: art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608), <<in quanto in contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 39 Cost. e - per riflesso - con gli artt. 24, 101 e 104 Cost.>>.

Precisata la rilevanza della questione e richiamate le ordinanze di rimessione dei Pretori di Genova, Fermo, Torino e Padova, il rimettente sottolinea come la norma impugnata sia stata emanata per far fronte ad un problema (quello rappresentato dall'asserita sproporzione tra il numero degli aventi diritto all'accertamento della nullità del termine ed alla prosecuzione del rapporto rispetto alle effettive ed attuali esigenze di organico dell'ente) cui lo stesso ente Poste ha dato causa, attraverso la successiva assunzione a termine di persone sempre diverse. In siffatta situazione, l'atteggiamento di protezione riservato dal legislatore agli interessi dell'ente Poste rispetto a quelli dei lavoratori risulterebbe in palese contrasto sia con il principio di eguaglianza, sia con la tutela del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, mentre d'altro canto la retroattività della norma, priva di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e pertanto a sua volta lesiva del principio di non discriminazione, comprometterebbe l'esercizio della funzione di neutrale ed indipendente controllo attribuita alla giurisdizione dagli artt. 24, 101 e 104 Cost.

Il rimettente osserva poi come l'ordinamento preveda rimedi specifici - anch'essi traumatici ma non eccezionali - che pur consentono al datore di lavoro di ridurre l'organico asseritamente esuberante, con l'onere però di osservare l'apposita procedura dettata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), che garantisce il controllo sindacale sulle cause dell'addotto esubero. La norma impugnata, sottraendo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ogni possibilità di controllo sull'operato dell'ente Poste, determinerebbe perciò una grave lesione alla loro credibilità ed immagine e, di riflesso, al bene tutelato dall'art. 39 della Costituzione.

4.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione sulla scorta di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel giudizio promosso dal Pretore di Torino (r.o. n. 53 del 1997).

4.2. - Si sono costituite in giudizio Marina Mazzini e Clara Fiorentin, ricorrenti nel giudizio *a quo*, le quali hanno concluso per l'accoglimento della questione.

5. - Il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultima parte, della legge n. 608 del 1996 (*recte*: art. 9, comma 21, ultima parte, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608).

Il rimettente, premessa la rilevanza della questione rispetto al giudizio in corso, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento per nullità del contratto di lavoro a termine intercorso con l'ente Poste, rileva la violazione del principio di eguaglianza nella ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a termine dipendenti dall'ente Poste e quelli dipendenti da altri datori di lavori.

5.1. - Intervenendo in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto l'assunzione di cui si tratta nel giudizio *a quo* sarebbe avvenuta - come si legge nell'ordinanza di remissione - prima del 26 novembre 1994, data a decorrere dalla quale, secondo lo stesso giudice rimettente, la legge n. 230 del 1962 avrebbe dovuto trovare applicazione anche alle assunzioni temporanee effettuate dall'ente Poste Italiane.

Nel merito, la difesa erariale ha comunque concluso per l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi già pendenti.

6. - Il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente Poste Italiane, il cui oggetto non risulta tuttavia specificato dall'ordinanza di remissione.

Il giudice rimettente, affermata la rilevanza della questione, prospetta la violazione del principio di eguaglianza, in primo luogo sotto il profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori a termine dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori a termine, in quanto a questi ultimi continuerebbe ad applicarsi la normativa prevista dalla legge n. 230 del 1962 e successive, mentre ai primi tornerebbe ad applicarsi la disciplina pubblicistica, meno favorevole, prevista dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 (Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato). Siffatta disparità di trattamento sarebbe infatti, ad avviso del giudice *a quo*, priva di giustificazione, riferendosi ad un ente i cui rapporti di lavoro, per effetto della legge n. 71 del 1994, sono regolati da norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva e che già opera, in rilevanti settori della sua attività, in concorrenza con imprese private i cui dipendenti a termine possono invocare la disciplina più rigorosa e garantista delle norme di diritto privato.

Il principio di eguaglianza risulterebbe poi ulteriormente violato sia con riferimento al differente trattamento ingiustificatamente riservato ai lavoratori a termine dell'ente Poste, a seconda che essi abbiano stipulato il contratto prima o dopo il 30 giugno 1997, sia avuto riguardo alla portata retroattiva della norma, in difetto di una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza.

L'irragionevolezza delle denunciate disparità di trattamento appare, ad avviso del rimettente, tanto più evidente ove si consideri che la norma impugnata conferisce validità alle clausole appositive del termine, senza attribuire rilievo alla eventuale sussistenza delle cause di nullità previste dalla normativa previgente.

Sovrapponendosi alla disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva intervenuta sulla base della espressa delega prevista dalla legge n. 71 del 1994, la norma impugnata violerebbe poi, secondo il giudice *a quo*, l'art. 39 della Costituzione in quanto occuperebbe spazi riservati alla autonomia collettiva in assenza di ragioni eccezionali o di problemi di compatibilità con gli obiettivi di politica economica individuati ai sensi dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione.

6.1. - E' intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

Nel merito la parte pubblica deduce comunque l'infondatezza della questione riguardo ad entrambi i profili di illegittimità denunciati, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte, su tali punti, negli atti di intervento depositati nei giudizi pendenti.

6.2. - Si è altresì costituito in giudizio Tommaso Nalon, ricorrente nel procedimento *a quo*, il quale, premesso di essere stato assunto dall'ente Poste Italiane con due successivi contratti di lavoro a tempo determinato e di avere proposto, assumendo l'illegittimità dei termini, domanda di conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha concluso per l'accoglimento della questione sollevata dal Pretore di Padova, sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.

7. - Il Pretore di Lecco, con ordinanza del 5 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione nei giudizi riuniti in corso, aventi ad oggetto domande di declaratoria di nullità del termine apposto a contratti di lavoro stipulati con l'ente Poste Italiane, con conseguente conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il giudice rimettente osserva che la norma denunciata ha introdotto una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo determinato dall'ente Poste Italiane ed i lavoratori assunti con lo stesso tipo di contratto da altro datore di lavoro, con ciò violando sia il principio di eguaglianza, in senso formale e sostanziale, sia il diritto al lavoro. Ad avviso del giudice *a quo* la norma violerebbe altresì l'art. 41, secondo comma, della Costituzione secondo il quale l'iniziativa economica (e le norme a tutela della stessa) trova un limite nella dignità umana.

7.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei giudizi pendenti.

7.2. - Si è altresì costituita in giudizio Mina La Falce, ricorrente in uno dei procedimenti riuniti, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

8. - Il Pretore di Ferrara, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 5 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Premessa la rilevanza della questione, il rimettente osserva che la norma in questione appare innanzitutto lesiva del principio di parità di trattamento sia per il suo carattere ingiustificatamente discriminatorio nei confronti dei dipendenti dell'ente Poste rispetto agli altri lavoratori a termine,

sia per la sua efficacia retroattiva. L'incidenza della normativa sulle cause già pendenti giustificerebbe altresì il dubbio di legittimità costituzionale della norma stessa con riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

8.1. - E' intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione.

Riguardo alla asserita lesione del principio di eguaglianza la difesa erariale ripropone le argomentazioni, svolte negli atti di intervento depositati nei giudizi pendenti, riguardo alla specificità dell'ente Poste ed alla sua non equiparabilità ad un qualsiasi datore di lavoro privato.

Per ciò che concerne invece la denunciata violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, si rileva preliminarmente nell'atto di intervento che la questione sollevata dal giudice *a quo*, in quanto attinente in realtà all'esercizio asseritamente distorto del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai essere denunciata nelle forme del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, previsto dall'art. 134, secondo comma, della Costituzione, cosicché la questione stessa dovrebbe in questa sede essere dichiarata inammissibile. Nel merito se ne deduce comunque l'infondatezza, in quanto la norma impugnata non verte in materia penale, non è lesiva del giudicato e non è univocamente ed intenzionalmente diretta ad interferire su giudizi in corso.

9. - Il Pretore di Parma, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione, il rimettente osserva che la norma impugnata è evidentemente lesiva del principio di eguaglianza per la discriminazione che introduce sia tra l'ente Poste e gli altri datori di lavoro sia tra i lavoratori a termine assunti dall'ente Poste e quelli assunti dagli altri datori di lavoro.

La norma - ad avviso del giudice *a quo* - contrasterebbe inoltre con i principi costituzionali in materia di lavoro ed in particolare con l'art. 35 della Costituzione, apparendo ispirata a finalità che certamente non sono di tutela del lavoro.

Essa violerebbe da ultimo l'art. 24 della Costituzione in quanto, per la sua efficacia retroattiva, limiterebbe la possibilità di tutela giurisdizionale, spiegando i suoi effetti sui giudizi in corso.

9.1. - E' intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei precedenti atti di intervento.

10. - Il Pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1° marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione - precisata la rilevanza della questione - si assume che la norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza per la disparità di trattamento che introduce tra i dipendenti dell'ente Poste ed i dipendenti degli altri enti pubblici economici il cui

rapporto di lavoro è parimenti retto dal diritto privato, senza che tale disparità di trattamento possa trovare adeguata giustificazione nella rilevanza pubblica del servizio gestito dallo stesso ente Poste in regime di monopolio.

La norma denunciata, negando un diritto già perfezionatosi in capo al lavoratore, sarebbe altresì in contrasto con il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione, e, sovrapponendosi alla disciplina pattizia di cui all'art. 8 del CCNL, violerebbe inoltre l'art. 39 della Costituzione.

Essa, infine, sarebbe lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario trovando la sua evidente *ratio* nell'intento di risolvere in senso favorevole all'ente Poste i numerosi giudizi promossi da dipendenti dell'ente assunti con contratto a termine e rivendicanti la conversione in contratto a tempo indeterminato.

10.1. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della questione sulla scorta delle medesime difese già svolte nei precedenti giudizi.

11. - Il Pretore di Livorno, con quattro ordinanze di contenuto analogo emesse il 18 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il rimettente individua la violazione del principio di eguaglianza nella irragionevole disparità di trattamento introdotta dalla norma, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato illegittimo, sia tra i dipendenti dell'ente Poste e gli altri lavoratori privati, sia tra i dipendenti dell'ente Poste assunti con contratto a termine prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti successivamente a tale data.

11.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tre dei quattro giudizi per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione replicando le difese già svolte nei precedenti atti di intervento.

11.2. - Con distinti atti di identico contenuto si sono costituiti, nel giudizio iscritto al n. 726 del r.o. del 1997, Francesco Rossi, Maria Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi e, nel giudizio iscritto al n. 727 del r.o. del 1997, Claudia Ticcianti, Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, tutti ricorrenti nei giudizi *a quibus*.

Le parti private concludono in via principale per l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, assumendo l'inapplicabilità della norma denunciata alle ipotesi - asseritamente ricorrenti nella specie - di contratto a termine *ab origine* nullo in quanto stipulato in violazione della legge n. 230 del 1962, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 510 del 1996. In subordine chiedono, nel merito, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale per le ragioni esposte nelle ordinanze di rimessione.

12. - Il Pretore di Gorizia, con ordinanza emessa l'8 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione, il rimettente deduce che la norma impugnata - autorizzando le assunzioni a termine da parte dell'ente Poste senza alcun limite, in contrasto con quanto stabilito anche per il settore pubblico e per lo stesso ente Poste prima della trasformazione in ente pubblico economico, ed inoltre dichiarando inapplicabile l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 anche in ipotesi nelle quali gli elementi costitutivi della fattispecie di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato si erano già perfezionati - sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, frustrerebbe l'affidamento nella sicurezza giuridica e contrasterebbe con il principio di tutela del lavoro.

La concomitanza con l'instaurazione di controversie <<seriali>> in materia giustificerebbe inoltre - ad avviso del giudice *a quo* - il sospetto che l'intervento legislativo sia stato intenzionalmente diretto ad incidere sui giudizi in corso, ledendo la funzione giurisdizionale.

12.1. - L'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è di contenuto analogo a quelli depositati nei precedenti giudizi.

13. - Il Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 27 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione, il giudice *a quo* rileva - a sostegno del dubbio di legittimità - che la norma impugnata introduce un regime di particolare favore per l'ente Poste rispetto a tutti gli altri datori di lavoro e, correlativamente, un regime di particolare sfavore nei confronti dei lavoratori assunti dall'ente Poste, con contratto affetto dai vizi previsti dalla legge n. 230 del 1962, rispetto ai lavoratori nelle stesse condizioni, assunti da altri datori di lavoro.

13.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nei precedenti atti di intervento.

14. - Il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 6 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione.

Il rimettente osserva che la norma denunciata - avente efficacia retroattiva pur in difetto di cause giustificatrici apprezzabili - ha determinato una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a termine dell'ente Poste e tutti gli altri lavoratori a termine, nonché tra gli stessi lavoratori a termine dell'ente, a seconda che abbiano stipulato il contratto prima o dopo la scadenza temporale indicata. La norma stessa - secondo il giudice *a quo* - sarebbe poi lesiva del principio di libertà sindacale in quanto, superando la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, frutto della espressa delega di cui alla legge n. 71 del 1994, restringe la sfera di autonomia collettiva in assenza di circostanze eccezionali o di questioni di compatibilità con gli obiettivi di politica economica di cui all'art. 41, terzo comma, della Costituzione. Esentando un singolo datore di lavoro dall'osservanza della disciplina in tema di contratto di lavoro a termine, la norma denunciata avrebbe infine dato vita ad un ingiustificato privilegio, in grado di alterare la concorrenza con gli altri imprenditori del settore.

14.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto anche in questo giudizio, mediante atto di contenuto analogo ai precedenti.

15. - Il Pretore di Camerino, con due ordinanze di identico tenore emesse il 13 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.

Precisata la rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*, aventi ad oggetto domande di conversione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, il rimettente osserva che la norma denunciata appare lesiva del principio di eguaglianza e della tutela del lavoro, per la discriminazione che introduce tra i lavoratori dell'ente Poste e tutti gli altri lavoratori, nonché della libertà di impresa, per la disparità di trattamento che determina tra una singola impresa e tutte le altre operanti nel medesimo settore.

16. - Il Pretore di Bologna, con tre ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti giudizi il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Illustrata la rilevanza della questione e richiamate, quanto alla non manifesta infondatezza, le numerose ordinanze di rimessione già emesse da altre autorità giudiziarie, il rimettente deduce in particolare che la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per la violazione sia del principio di ragionevolezza, con riguardo alla retroattività della normativa, sia del principio di eguaglianza e parità di trattamento. La norma stessa sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione del diritto al lavoro che ne discenderebbe, nonché con l'art. 39, primo comma, Cost. per la violazione del principio di libertà sindacale, in ragione dell'abrogazione della disciplina dettata, sul punto, dalla contrattazione collettiva.

16.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nei tre giudizi, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, mediante atti di contenuto analogo agli altri depositati nei giudizi già instaurati.

16.2. - Nel giudizio promosso con ordinanza del 20 ottobre 1997 si è costituito l'ente Poste Italiane, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione, con riserva di sviluppare nel prosieguo le proprie argomentazioni difensive.

17. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 novembre 1998, alcune delle parti private hanno depositato memorie illustrative.

17.1. - Antonella Ferrari e Mina La Falce con memorie di identico contenuto hanno ribadito la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, quanto meno a decorrere dal 26 novembre 1994.

Le predette parti private, premesso che l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994, n. 71, espressamente prevedeva che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni restasse alle dipendenze dell'ente Poste <<con rapporto di diritto privato>>, rilevano tuttavia che il successivo sesto comma dello stesso articolo disponeva che ai dipendenti dell'ente continuassero ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto e che tale norma era stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente (Cass., Sezioni unite, n. 8587 del 1997) nel senso che la materia dei contratti a termine dovesse restare regolata dalla precedente disciplina di

diritto pubblico e precisamente dalle norme dettate dall'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Il *dies a quo* della applicabilità ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane delle norme privatistiche (e, di conseguenza, il limite temporale iniziale della illegittimità costituzionale) potrebbe dunque essere fissato, ad avviso delle suddette parti, non al momento della costituzione dell'ente Poste ma al successivo 26 novembre 1994, data del primo CCNL per i dipendenti dell'ente medesimo.

Ciò premesso, le menzionate parti private ribadiscono la fondatezza delle censure di incostituzionalità mosse alla norma impugnata dai numerosi giudici rimettenti, richiamandone le argomentazioni secondo tre ordini gradati: a) quelle relative alla retroattività della norma, a loro volta collegate alla tematica dei diritti quesiti (art. 24 Cost.) e della tutela giurisdizionale (artt. 101, 102 e 104 Cost.), anche in riferimento al rilievo costituzionale dei diritti stessi (artt. 4, 35 e 41 Cost.); b) quelle relative alla violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.); c) quelle riguardanti la lesione del ruolo delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva (art. 39 Cost.).

17.2. - Marina Mazzini e Clara Fiorentin, argomentando dal tenore letterale della norma ed in particolare dall'uso dell'indicativo presente (<<non possono dar luogo>>), sostengono preliminarmente l'applicabilità della norma impugnata ai soli rapporti di lavoro a termine ancora in essere alla data di entrata in vigore della norma stessa e, di conseguenza, eccepiscono l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto al giudizio *a quo*, avente ad oggetto domande di accertamento della nullità (originaria) del termine apposto a contratti che, pertanto, devono considerarsi, in base all'art. 1 della legge n. 230 del 1962, a tempo indeterminato fin dalla loro origine. Ad avviso delle parti private la norma impugnata opererebbe dunque soltanto con riferimento alla fattispecie di conversione di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962, come del resto ritenuto anche da taluni giudici di merito, con interpretazione che, in quanto conforme ai principi costituzionali, deve ritenersi preferibile a quella in base alla quale il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

In via subordinata, nel merito, le predette parti concludono per l'accoglimento della questione sollevata dal Pretore di Milano. La norma impugnata, come interpretata dal giudice *a quo*, sarebbe infatti lesiva del principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente discriminatoria per i lavoratori dell'ente Poste; inoltre, per la sua efficacia retroattiva, diretta a sanare le inadempienze dell'ente in danno dei diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori, violerebbe ulteriormente gli artt. 3, 4, 24, 101 e 104 Cost.; traducendosi in una inammissibile compressione di quella sfera di autonomia collettiva alla quale il legislatore del 1994 aveva espressamente delegato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste, sarebbe infine in contrasto con il principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.

17.3. - Tommaso Nalon ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione riguardo alla violazione degli artt. 3 e 39 Cost.

17.4. - Romina Ciccalè sottolinea come la << vera e propria ablazione normativa >> operata dal legislatore del 1996 in danno dei lavoratori a termine dell'ente Poste non possa ritenersi in alcun modo compensata <<dall'evanescente diritto di precedenza in ipotesi di assunzione >> previsto dalla prima parte della norma sottoposta a scrutinio. Richiamando la giurisprudenza costituzionale formatasi in materia previdenziale - i cui principi sono a suo avviso estensibili alla fattispecie in esame - contesta quindi la legittimità di un intervento legislativo che, per il suo carattere retroattivo, lede il principio dell'affidamento, <<inteso come affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, per situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, in quanto elemento fondamentale dello Stato di diritto >>. Alla norma impugnata, infatti, non può essere attribuito valore interpretativo, in quanto nessun margine di dubbio residuava - stante l'espresso richiamo operato in sede di contrattazione collettiva - riguardo all'applicabilità della normativa privatistica in tema di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per quanto riguarda, infine, la prospettata lesione delle norme costituzionali ispirate al principio lavoristico, la parte ricorda come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che l'art. 4 Cost. ha una propria efficacia precettiva, suscettibile di essere violata dal legislatore ordinario, <<proprio perché impone a quest'ultimo dei fini fondamentali per la stessa forma di Stato vigente >>.

17.5. - La s.p.a. Poste Italiane, succeduta all'ente Poste Italiane, costituitasi in uno dei giudizi promossi dal Pretore di Bologna, nella propria memoria difensiva osserva innanzitutto come numerosi giudici di merito abbiano respinto le domande di conversione proposte da lavoratori a termine dell'ente Poste Italiane, dichiarando inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità. Rileva altresì che la norma impugnata ha costituito oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia europea nell'assunto che essa concretizzasse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del trattato CE e che la Corte, con sentenza del 7 maggio 1998, ha dichiarato che <<una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato CE >>.

La s.p.a. Poste Italiane - anche richiamando le motivazioni delle citate sentenze di merito - deduce quindi che <<la formula dell'ente Poste Italiane ha costituito la fase transitoria del passaggio dalla precedente azienda autonoma all'attuale assetto di società per azioni >> e proprio nel suo carattere transitorio troverebbe giustificazione, in base agli ordinari canoni di ragionevolezza, la norma impugnata, efficace per un ben preciso periodo storico, con riguardo ad un limitato numero di contratti, in vista di una impellente necessità di riduzione dei costi della struttura e di economicità di gestione. La necessità di un regime transitorio è stata d'altro canto avvertita dal legislatore, in termini generali, nell'intero processo di privatizzazione del pubblico impiego tanto che esplicitamente l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nell'autorizzare il Governo a prevedere la riconduzione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni sotto la disciplina del diritto civile, lo impegnava nello stesso tempo a dettare<< una disciplina del diritto transitorio idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore>>.

L'evoluzione normativa sui rapporti di lavoro, in Italia come in tutta Europa, è del resto nel senso - ad avviso della suddetta parte - di una dilatazione, rispetto alla legge del 1962, delle ipotesi di ammissibilità dei contratti di lavoro a termine, visti come strumenti versatili per sopperire alle temporanee esigenze di personale e garantire l'assunzione di forza lavoro, altrimenti disoccupata. La Corte, chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme che ponevano limitate deroghe ai principi della legge n. 230 del 1962, ha affermato che <<rientra nella discrezionalità del legislatore, insindacabile se non risulti esercitata in modo irrazionale ed arbitrario, la scelta di quei settori relativamente ai quali, stanti le loro peculiari caratteristiche ed esigenze nonché la necessità di soddisfazione delle più impellenti e pressanti finalità occupazionali specie giovanili, possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio sancito dalla l. n. 230 del 1962>> (ordinanza n. 347 del 1988).

La stessa Corte, con la sentenza n. 40 del 1986, ha anche respinto le eccezioni di incostituzionalità che erano state sollevate riguardo al d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, proprio con riferimento alla disparità di trattamento che detta normativa introduceva tra impiego pubblico e privato in materia di contratti a termine.

Con altre pronunce, sotto diverso aspetto, la Corte ha più volte sottolineato che il carattere privatistico del rapporto di impiego dei dipendenti degli enti pubblici economici non esclude che il legislatore possa adottare, per specifici profili, una normativa derogatoria che può essere più favorevole o meno al dipendente e che trova giustificazione nelle finalità pubbliche che l'ente deve perseguire. E non vi è dubbio - secondo la s.p.a. Poste Italiane - che l'opzione legislativa in esame sia posta a salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'attuazione del diritto al lavoro, mediante il consolidamento di sane strutture aziendali (artt. 4, 35 e 36 Cost.), l'adeguamento del sistema dei servizi pubblici agli standard comunitari (art. 10 Cost.), la realizzazione di un sistema infrastrutturale di servizi che renda effettivamente libera l'iniziativa economica (art. 41 Cost.), l'assicurazione del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) di cui è condizione essenziale l'equilibrio finanziario delle strutture amministrative, la realizzazione di opportune discipline dei servizi pubblici essenziali (art. 43 Cost.).

Quanto alle censure connesse all'efficacia retroattiva della norma, la parte osserva che - secondo quanto emerge dalla giurisprudenza stessa della Corte - l'irretroattività, pur costituendo un principio generale del nostro ordinamento, non è elevato, fuori della materia penale, al rango di canone costituzionale, cosicché è possibile incidere

negativamente anche su posizioni di diritto soggettivo perfetto sempre che non sia violato il criterio della ragionevolezza. E' pur vero che un limite alla retroattività è stato individuato nell'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce l'elemento fondamentale dello Stato di diritto, ma deve ritenersi che nessun problema di affidamento si ponga per i lavoratori assunti con contratto a termine dall'allora ente Poste, essendo a costoro ben noto il carattere temporaneo dell'assunzione.

18. - All'esito della discussione svoltasi all'udienza pubblica del 24 novembre 1998, questa Corte, con ordinanza istruttoria del 18 dicembre 1998, riuniti i procedimenti, ha richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro di fornire «i seguenti dati ed elementi:

1) numero dei lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato dall'Amministrazione autonoma delle Poste negli anni 1991, 1992 e 1993;

2) numero e qualifiche dei lavoratori assunti dall'ente Poste Italiane con contratto di lavoro a tempo determinato, in qualsiasi modo concluso, nei periodi intercorrenti tra la data di costituzione dell'ente Poste Italiane ed il 26 novembre 1994 e tra quest'ultima data ed il 30 giugno 1997 (indipendentemente dal numero di contratti stipulati con ciascun lavoratore);

3) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, tra quelli di cui *sub* 2), che potrebbero astrattamente rivendicare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per l'asserita nullità o inefficacia della clausola concernente il termine, in relazione alla forma del contratto o alla sussistenza delle circostanze che, a norma della predetta legge e del contratto collettivo stipulato il 26 novembre 1994, consentivano la stipulazione di contratti a tempo determinato;

4) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, tra quelli di cui *sub* 2), che potrebbero astrattamente invocare la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, a causa di proroghe o riassunzioni indipendenti dal periodo di intervallo;

5) procedure seguite per le assunzioni del personale a tempo determinato con l'indicazione degli organi dell'ente Poste che hanno in concreto proceduto alle assunzioni medesime;

6) costo annuo medio di ciascun lavoratore a tempo indeterminato rapportato alle qualifiche per le quali si è proceduto alle assunzioni a tempo determinato;

7) numero degli attuali dipendenti della s.p.a. Poste Italiane, dei quali è previsto il pensionamento per raggiunti limiti d'età nell'arco dei prossimi 35 anni con indicazione per ciascun anno;

8) esistenza di eventuali accordi sindacali stipulati dall'ente Poste Italiane o dalla s.p.a. Poste Italiane relativi a piani di assunzioni del personale con rapporto a tempo

indeterminato e, in caso affermativo, misura in cui detti accordi abbiano a tutt'oggi trovato concreta attuazione».

Entrambe le amministrazioni hanno evaso la richiesta trasmettendo elementi conoscitivi provenienti dalla s.p.a. Poste Italiane.

19. - Nell'imminenza della nuova udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.

Osserva innanzitutto la parte pubblica che le amministrazioni interpellate hanno legittimamente fatto ricorso - per rispondere ai quesiti formulati dalla Corte - a relazioni provenienti dalla s.p.a. Poste Italiane, non essendo esse in possesso dei dati necessari ed appartenendo del resto detta società, per intero, allo Stato italiano proprio attraverso il Ministero del tesoro.

Nel merito, l'Avvocatura rileva che le risposte ai quesiti evidenziano la gravità delle conseguenze che, sul piano economico-finanziario, deriverebbero per la s.p.a. Poste Italiane dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Lo scenario risultante dalle risposte ai quesiti formulati dalla Corte offrirebbe dunque conferma - ad avviso dell'Avvocatura - della ragionevolezza della deroga apportata alla disciplina del lavoro a termine dalla norma denunciata, che non va considerata norma di favore per le Poste ma necessaria e ragionevole norma di organizzazione del lavoro nella delicata fase di privatizzazione dell'ente.

La stessa norma, del resto, prevede il diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente Poste fino alla data del 31 dicembre 1996 e tale diritto - come risulta dalle risposte ai quesiti formulati dalla Corte - è stato in larga parte esercitato.

L'Avvocatura richiama a questo punto le argomentazioni tutte già svolte nelle memorie di intervento a sostegno della infondatezza delle questioni, soffermandosi poi, in particolare, sulla censura riferita all'asserita violazione dell'art. 3 Cost. che, secondo la gran parte dei rimettenti, deriverebbe dalla disparità di trattamento tra i lavoratori assunti dall'ente Poste con contratti a termine e tutti gli altri dipendenti del settore privato.

A tale proposito ricorda innanzi tutto che, prima della costituzione dell'ente Poste Italiane, i rapporti di lavoro precario con l'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni non potevano in nessun caso dar luogo, in base alle leggi vigenti in materia di costituzione del rapporto di pubblico impiego, a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Era dunque evidente che un'immediata applicazione della legge n. 230 del 1962 avrebbe comportato deleteri effetti organizzativi e pertanto la norma scrutinata deve considerarsi come una norma transitoria, non solo giustificata da finalità di interesse pubblico ma ragionevolmente imposta dalla vicenda stessa di privatizzazione.

Va in ogni caso considerato - ad avviso ancora dell'Avvocatura - che la legge n. 230 del 1962 non ha rilevanza costituzionale né può dirsi attuativa di principi costituzionali per la tutela del diritto al lavoro. Essa, inoltre, non può essere assunta a

tertium comparationis, sia perché non ha valenza di principio generale del nostro ordinamento ma costituisce anzi deroga alla disciplina generale del codice civile - alla stregua della quale il contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso di illegittima apposizione del termine, dovrebbe considerarsi nullo e non già convertirsi in un diverso tipo di contratto - sia perché è stata a sua volta derogata o modificata da leggi successive (ad es.: art. 36, comma 7, del d. lgs. n. 29 del 1993; art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 53).

La stessa Corte costituzionale del resto, in sede di giudizio di ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo della legge in questione (sentenza n. 41 del 2000), ha ammesso che il legislatore possa disciplinare discrezionalmente il contratto di lavoro precario <<prevedendo i casi in cui tali contratti si convertono in contratti a tempo indeterminato>>.

Analogo riconoscimento della discrezionalità del legislatore, in tema di modalità di attuazione del diritto al lavoro garantito dagli artt. 4 e 35 Cost., è contenuto nella sentenza n. 46 del 2000, relativa alla richiesta di *referendum* abrogativo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Anche la disciplina transitoria dei contratti a termine dell'ente Poste, contenuta nell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, rappresenta pertanto una modalità di attuazione della tutela del lavoro, rimessa alla discrezionalità del legislatore, con la conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

20. - Anche la s.p.a. Poste Italiane ha depositato una memoria nell'imminenza dell'udienza pubblica, svolgendo argomentazioni non dissimili da quelle contenute nella memoria dell'Avvocatura.

Ad avviso di tale parte, la norma censurata rientra nel novero di quegli interventi di <<aggiustamento>> progressivo che si rendono spesso necessari nel corso del processo di privatizzazione di settori dell'apparato pubblico, al fine di agevolare il passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica. Sempre in riferimento alla privatizzazione dell'ex Amministrazione postale, il legislatore ha del resto dettato discipline transitorie anche in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, in materia di distacco dei dipendenti presso altre amministrazioni pubbliche ed in materia di strumenti di riduzione degli esuberi, ed analoghi interventi sono stati effettuati in numerose altre vicende di privatizzazione.

Con particolare riferimento alle censure riferite alla violazione del principio di eguaglianza, la difesa della s.p.a. Poste Italiane - così come l'Avvocatura dello Stato - ritiene che la legge n. 230 del 1962 non possa assumersi a *tertium comparationis*, in quanto essa non risponderebbe ad un principio di carattere generale, avendo anzi carattere derogatorio rispetto alla disciplina codicistica in materia contrattuale, né sarebbe applicativa di un qualsivoglia principio costituzionale, non rientrando la stabilità del posto di lavoro, secondo la stessa giurisprudenza della Corte, tra i beni tutelati

dall'art. 4 Cost. Tanto ciò è vero che numerosissime sono state, nel tempo, le modifiche e le deroghe alla legge, tali da renderla ormai legge speciale nell'ambito della stessa legislazione del lavoro.

I rimettenti non avrebbero colto, in definitiva, un aspetto fondamentale della norma denunciata: l'avere essa ripristinato, sia pure in via transitoria, la regola generale del codice civile secondo cui il contratto nullo, per la nullità di un suo elemento essenziale, non produce effetti tra le parti.

La stessa Corte del resto, nella recente sentenza n. 41 del 2000, ha ritenuto inammissibile il *referendum* abrogativo della legge in questione non perché essa debba considerarsi attuativa di principi costituzionali, ma solo in quanto l'eliminazione totale della disciplina in materia di lavoro a termine costituirebbe una violazione degli obblighi imposti all'Italia dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 70 del 28 giugno 1999. Analogamente, nella sentenza n. 46 del 2000, la Corte ha sottolineato come la predisposizione di garanzie a tutela del lavoratore sia affidata, quanto ai tempi ed ai modi di attuazione, alla discrezionalità del legislatore.

In conclusione, la s.p.a. Poste Italiane ritiene che la norma censurata costituisca legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore nella disciplina del rapporto di lavoro a termine e trovi la sua giustificazione nell'interesse pubblico al risanamento del gestore dei servizi postali ed al contenimento dei costi.

La non omogeneità tra l'ente Poste Italiane ed i datori di lavoro privati e, parallelamente, tra i dipendenti dell'ente Poste Italiane ed i dipendenti privati costituirebbe poi, sotto altro aspetto, ulteriore motivo di infondatezza della censura di illegittimità costituzionale riferita all'art. 3 Cost.

In riferimento agli ulteriori parametri evocati dai rimettenti, la s.p.a. Poste Italiane ribadisce infine le argomentazioni, già svolte nelle precedenti memorie, a sostegno della declaratoria di infondatezza delle questioni.

21. - Le parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin hanno a loro volta depositato una memoria, nella quale innanzitutto rilevano che la provenienza delle risposte ai quesiti dalla s.p.a. Poste Italiane - parte dei giudizi *a quibus* - invece che dalle Pubbliche amministrazioni effettivamente interpellate dalla Corte è di per sé sufficiente a rendere le risposte stesse scarsamente attendibili.

Le informazioni stesse apparirebbero comunque, ad avviso delle predette parti private, poco significative, così da imporre ulteriori approfondimenti istruttori.

22. - Le medesime parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin, unitamente a Mina La Falce, hanno successivamente depositato una memoria integrativa.

Ad avviso delle suddette parti private, diversamente da quanto sostenuto dalla s.p.a. Poste Italiane, i lavoratori aventi diritto all'assunzione sarebbero non più di 12.500, la metà dei quali - secondo valutazioni di comune esperienza - deve presumersi abbia nel frattempo perso interesse a perseguire in concreto l'assunzione stessa. Il numero delle assunzioni, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

denunciata, sarebbe perciò verosimilmente prossimo al numero medio (6.000 unità) dei lavoratori a termine costantemente utilizzati dalla s.p.a. Poste Italiane nel corso dell'anno. Il che porterebbe ad escludere i dirompenti effetti economici prospettati dalla medesima società.

23. - Questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle riassuntivamente esposte sono state sollevate anche da altre autorità giudiziarie.

24. - Il Pretore di Nicosia, con ordinanza emessa il 18 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost.

Deduce il rimettente, in punto di rilevanza, che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la domanda, proposta nei confronti dell'ente Poste Italiane da una lavoratrice assunta nell'anno 1996 con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato, diretta a far valere l'illegittima apposizione del termine per difetto dei presupposti di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962.

L'assunto della lavoratrice è risultato fondato ma l'accoglimento della domanda sarebbe appunto precluso dalla norma denunciata.

Detta norma sarebbe ad avviso del rimettente in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto introdurrebbe, a vantaggio dell'ente Poste, una irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori assunti dall'ente stesso con contratto a termine ed i lavoratori a termine di tutte le altre imprese pubbliche e private.

24.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, sulla scorta di argomentazioni identiche a quelle già svolte negli altri giudizi.

25. - Il Pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1998 nel corso di un giudizio avente ad oggetto la domanda di conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962.

Ad avviso del rimettente la norma denunciata sarebbe in contrasto non solo con il principio di eguaglianza - sotto i medesimi profili considerati nell'ordinanza del Pretore di Nicosia - ma anche con la tutela del diritto al lavoro, assicurata dall'art. 35 Cost., e con la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in considerazione dell'effetto distorsivo della concorrenza che deriverebbe dal trattamento di favore accordato all'ente Poste Italiane rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo settore.

25.1. - E' intervenuto anche in questo giudizio, concludendo per l'infondatezza della questione, il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, anche in questo caso replicando le difese già svolte negli altri giudizi.

26. - Il Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 26 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in base ad argomenti non dissimili da quelli contenuti nelle ordinanze precedentemente considerate.

26.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, depositando atto di contenuto analogo ai precedenti.

27. - Il Pretore di Trento ha sollevato, con cinque ordinanze di identico contenuto emesse il 30 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sulla base delle medesime argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione già esaminate.

27.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta nei cinque giudizi con atti di contenuto analogo ai precedenti.

28. - Il Pretore di Pordenone ha sollevato, con ordinanza emessa il 23 aprile 1997, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost.

Ad avviso del rimettente la norma violerebbe «il principio costituzionale dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale (...) da parte del giudice ordinario (principio già affermato da codesta Corte con decisione 121 del 1993) sottraendogli il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto».

28.1. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta in questo giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione, con riserva di illustrare successivamente le proprie ragioni.

Considerato in diritto

1. - Le numerose autorità giudiziarie indicate in epigrafe hanno sollevato, con riferimento a differenti parametri (artt. 3, 4, 24, 35, 39, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione) e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che così recita: «Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

2. - Stante dunque l'identità dell'oggetto, i giudizi promossi dai Pretori di Nicosia, di Macerata, di Latina, di Trento e di Pordenone, fissati per la camera di consiglio del 5 aprile 2000, vanno riuniti, per essere unitariamente decisi, a quelli, già precedentemente riuniti, chiamati all'udienza pubblica del 4 aprile 2000.

3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione sollevata dal Pretore di Salerno.

L'eccezione è fondata.

Il giudizio *a quo*, come si evince dall'ordinanza di rimessione, ha ad oggetto la declaratoria di nullità - ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - di un contratto di lavoro a termine stipulato il 16 agosto 1994. Il rimettente assume peraltro, non implausibilmente, che le norme di natura privatistica di cui alla legge n. 230 del 1962 trovino applicazione ai

rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane solamente dal 26 novembre 1994, data del primo CCNL per i dipendenti dell'ente. Ne discende, pertanto, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, l'inapplicabilità della suddetta disciplina privatistica al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, in quanto stipulato anteriormente al 26 novembre 1994, e la conseguente irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, altresì, l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Padova, per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

Anche tale eccezione è fondata.

Il giudice rimettente, nel sollevare la questione, omette, infatti, qualsiasi indicazione riguardo agli elementi della fattispecie oggetto del giudizio cui egli è chiamato, cosicché a questa Corte risulta precluso il controllo sull'effettivo apprezzamento da parte dello stesso rimettente del requisito preliminare della rilevanza. Né, d'altro canto, l'omessa descrizione della fattispecie può ritenersi sanata dalle indicazioni fornite al riguardo dalla parte privata nella memoria di costituzione, trattandosi di allegazioni di parte inidonee a sostituire, in quanto tali, quelle demandate in via esclusiva al giudice rimettente.

5. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Ferrara, quanto alla denunciata violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, sull'assunto che il rimettente, lamentando in realtà l'esercizio asseritamente distorto del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134 Cost.

L'eccezione è priva di fondamento. Seppure, infatti, non può radicalmente escludersi l'esperibilità - da parte del potere giudiziario - del conflitto di attribuzione avverso atti aventi forza di legge, tuttavia non vi è dubbio che il giudizio incidentale costituisca - allorché, come nella fattispecie, sia concretamente utilizzabile - lo strumento tipico per pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge della quale il giudice sia chiamato a fare applicazione (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze n. 144 del 2000 e n. 398 del 1999).

6. - Le parti private Marina Mazzini e Clara Fiorentin, nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 novembre 1998, eccepiscono l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione sollevata dal Pretore di Milano, assumendo che la norma denunciata debba trovare applicazione con riferimento ai soli rapporti di lavoro a termine ancora in corso - diversamente da quelli dedotti nel giudizio *a quo* - alla data di entrata in vigore della norma stessa.

L'eccezione va disattesa.

Il rimettente motiva, infatti, specificamente sul punto relativo alla applicabilità della norma in questione ai rapporti di lavoro a termine già esauriti, concludendo non

implausibilmente per la soluzione affermativa sulla scorta di argomenti ermeneutici di carattere sia logico che letterale.

Argomenti rappresentati, da un lato, dalla considerazione che l'impegno, assunto dal Governo contestualmente alla conversione in legge del decreto, di «garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima della emanazione del decreto 404 del 1996» (ordine del giorno Borghetta e Strambi, n. 9/2698/1), si giustifica solamente sul presupposto che anche i rapporti a termine già esauriti siano assoggettati alla disciplina impugnata; dall'altro, dalla circostanza che gli effetti della norma vengano fatti espressamente decorrere da una data, quella di costituzione dell'ente, risalente a quasi tre anni addietro, così da rendere assolutamente improbabile – tenuto conto della breve durata dei contratti a termine normalmente stipulati dall'ente Poste Italiane – che l'intenzione del legislatore fosse quella di rimuovere solamente i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma stessa.

7. - Del pari infondate sono le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevate, in riferimento a due delle ordinanze del Pretore di Livorno, dalle parti private Francesco Rossi, Maria Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi, nel giudizio iscritto al n. 726 del r.o. del 1997, e dalle parti private Claudia Ticcianti, Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, nel giudizio iscritto al n. 727 del r.o. del 1997, tutte basate sull'assunto che la norma denunciata debba trovare applicazione con riferimento alle sole ipotesi di conversione del contratto a termine ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, con esclusione quindi dei casi, dedotti nei giudizi *a quibus*, di contratti *ab origine* nulli, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, per illegittima apposizione del termine.

L'assunto del rimettente, secondo il quale debbono invece ricomprendersi nell'ambito applicativo della norma anche le ipotesi di illegittima apposizione del termine, viene infatti giustificato sulla base della *ratio* della norma, individuata nella finalità di limitare le assunzioni dell'ente Poste Italiane, comunque derivanti dalla conversione di contratti a termine, senza distinzione perciò tra le ipotesi previste dall'art. 1 e quelle di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962.

Motivazione, quella ora riferita, di per sé non implausibile e, pertanto, sottratta al sindacato di questa Corte.

8. - Nel merito, la questione non è fondata sotto alcuno dei profili evocati.

9. - Va in primo luogo disattesa la censura sollevata, con riferimento all'art. 77 Cost., dal solo Pretore di Genova, con ordinanza di data anteriore alla legge di conversione del decreto-legge n. 510 del 1996, fondata sul rilievo secondo cui la norma impugnata, emanata in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, costituirebbe mera reiterazione di quella di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), decaduto per mancata conversione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza» (sentenza n. 360 del 1996).

Deve poi escludersi ogni rilievo, nella specie, dei presupposti di necessità ed urgenza, posto che l'efficacia retroattiva della norma convertita in legge è tale da coprire anche il periodo intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua conversione.

La conversione in legge del decreto n. 510 del 1996 - successiva, come si è detto, all'ordinanza di rimessione - ha, pertanto, sanato ogni eventuale vizio attinente al procedimento di formazione del decreto stesso e porta ad escludere l'asserita violazione, nella specie, dell'art. 77 Cost.

10. - Tutti i rimettenti, ad eccezione del Pretore di Pordenone, hanno evocato, sotto differenti profili, il parametro di cui all'art. 3 Cost.

In particolare, i Pretori di Torino, di Milano, di Ferrara, di Gorizia, di Bologna ed il Tribunale di Venezia individuano, tra l'altro, la violazione del menzionato precetto costituzionale nella efficacia retroattiva della norma, attraverso la quale risulterebbe leso il principio di ragionevolezza nonché l'affidamento legittimamente sorto nei destinatari della norma stessa.

La retroattività della disciplina denunciata, siccome finalizzata a spiegare effetti sui giudizi in corso, comprometterebbe inoltre - ad avviso del Pretore di Milano - l'esercizio neutrale ed indipendente della funzione giurisdizionale, garantita dagli artt. 24, 101 e 104 Cost.

Sulla scorta di analoghe considerazioni la norma, in quanto retroattiva, è ritenuta in contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. dai Pretori di Genova, di Ferrara, di Saluzzo e di Gorizia, ovvero con i soli artt. 101 e 104 Cost. dal Pretore di Pordenone, mentre il Pretore di Parma ravvisa nella deroga al principio di irretroattività della legge una lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per la limitazione che ne conseguirebbe alla possibilità per i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti.

10.1. - Al riguardo va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. relativo alla sola materia penale. Il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, può dunque emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, nn. 153 e 6 del 1994, n. 283 del 1993).

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale della norma denunciata, sotto il profilo considerato, deve, dunque, in primo luogo valutarsi se la sua efficacia retroattiva risponda a criteri di ragionevolezza ovvero costituisca un regolamento irrazionalmente lesivo di interessi sostanziali tutelati da norme preesistenti.

10.2. - Giova a questo punto ricordare che la vicenda di privatizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si è sviluppata attraverso due distinti passaggi. Dapprima, con l'art. 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 29 gennaio 1994, n. 71, detta Amministrazione è stata trasformata in ente pubblico economico denominato appunto ente Poste Italiane. Successivamente, in base alla previsione già contenuta nel secondo comma dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 487 del 1993, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 244 del 18 dicembre 1997, l'ente Poste Italiane è stato trasformato in società per azioni, le cui azioni sono state attribuite per intero al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Da tale pur sommaria esposizione emerge con chiarezza come la costituzione dell'ente Poste Italiane abbia rappresentato la fase transitoria del processo di privatizzazione, evidentemente finalizzata alla realizzazione delle condizioni economiche e strutturali per la gestione in forma di società per azioni del servizio postale.

10.3. - L'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 487 del 1993, costitutivo dell'ente Poste Italiane, prevedeva che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni restasse alle dipendenze dell'ente "con rapporto di diritto privato".

Da ciò discendeva, come correttamente assumono i rimettenti, l'applicabilità ai rapporti di lavoro a termine stipulati dall'ente della disciplina, appunto privatistica, di cui alla legge n. 230 del 1962, applicabilità del resto ribadita dall'art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane.

Le informazioni acquisite da questa Corte a seguito dell'ordinanza istruttoria del 18 dicembre 1998 – anche tenendo conto delle diverse allegazioni delle parti private – evidenziano, peraltro, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione dell'ente Poste Italiane e quella di emanazione della norma denunciata, un diffuso e non spiegato ritardo, da parte degli organi locali dell'ente preposti alle assunzioni di personale a tempo determinato, nell'adeguarsi alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230 del 1962, così da porre in essere i presupposti per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un elevatissimo numero di rapporti a termine (comunque dell'ordine di svariate migliaia), stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della suddetta legge.

L'assoluta eccezionalità di tale situazione, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alle eventuali responsabilità degli organi dell'ente, consente di individuare agevolmente la *ratio* della norma denunciata nella esigenza, avvertita come prioritaria, di salvaguardare l'interesse generale al buon esito del processo di privatizzazione del servizio postale. Il legislatore - come emerge con chiarezza anche dai lavori preparatori - ha cioè ritenuto che l'imprevista assunzione coattiva con rapporto a tempo indeterminato di migliaia di lavoratori potesse gravemente ed irreparabilmente pregiudicare il risanamento finanziario dell'ente, costituente ineludibile presupposto per la sua trasformazione in una società per azioni, destinata ad operare sul mercato in regime di parziale concorrenza e con criteri di economicità.

Sulla scorta di tali valutazioni, sicuramente non implausibili alla luce degli elementi di fatto di cui si è dato conto, l'attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata appare giustificata dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale e tale da compromettere irreparabilmente l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizzazione dell'ente.

Il sacrificio imposto ai lavoratori - peraltro attenuato dal riconoscimento, contenuto nella stessa norma, di un diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato - risulta dunque non contrastante né con il principio di ragionevolezza né - come meglio si vedrà più avanti - con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

10.4. - Deve per altro verso escludersi che l'efficacia retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi in corso, comporti una lesione delle prerogative del potere giudiziario e perciò la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost.

Questa Corte ha da tempo chiarito, infatti, che la funzione giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto di un intervento legislativo con efficacia retroattiva, quando il legislatore - come nella specie - agisca sul piano astratto delle fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio (in tal senso, ancora, le sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993). Sicché, anche in relazione ai suddetti parametri, la questione deve essere dichiarata infondata.

10.5. - Sulla scorta di analoghe considerazioni deve, altresì, escludersi che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la modifica del modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi, operando sul piano sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale, a cui presidio è posta la norma costituzionale invocata.

11. - Il parametro di cui all'art. 3 Cost. è anche evocato da gran parte dei rimettenti sotto il diverso profilo della violazione del principio di eguaglianza: in particolare, dai Pretori di Genova, di Fermo, di Lecco, di Ferrara, di Parma, di Saluzzo, di Livorno, di Gorizia, di Latina, di Camerino, di Bologna, di Nicosia, di Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia, in relazione all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma introdurrebbe tra i lavoratori assunti con contratto a termine dall'ente Poste Italiane e

quelli assunti con analogo contratto da altri datori di lavoro privati o enti pubblici economici; dai Pretori di Fermo, di Parma, di Latina, di Camerino e di Trento, in relazione all'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ente Poste Italiane e gli altri datori di lavoro, anche in ipotesi operanti nel medesimo settore; dai Pretori di Milano e di Nicosia, in relazione alla protezione accordata agli interessi di una delle parti del rapporto, e cioè il datore di lavoro, rispetto all'altra.

Le medesime considerazioni già svolte in ordine alla ragionevolezza della norma, quanto alla sua efficacia retroattiva, rendono peraltro evidente la non fondatezza di tali censure.

Le denunciate disparità di trattamento trovano, infatti, adeguata giustificazione nella più volte ricordata esigenza di tutela dell'interesse pubblico al buon esito del processo di privatizzazione del servizio postale: interesse, questo, la cui rilevanza è tale da rendere non omogenee le situazioni poste di volta in volta a raffronto dai rimettenti.

La legittimità costituzionale di discipline differenziate del lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, è stata del resto già riconosciuta da questa Corte (sentenza n. 80 del 1994, ordinanza n. 347 del 1988). Ed è per altro verso significativa la considerazione che una regola opposta a quella della conversione del rapporto a termine nullo è dettata dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro - del pari privatizzato - presenta non poche analogie con quello dei dipendenti di un ente pubblico, quale l'ente Poste Italiane, derivante dalla trasformazione di una pubblica amministrazione.

Il legislatore in ogni caso, in relazione alla eccezionalità delle circostanze di fatto che hanno reso nella specie necessaria una deroga alla disciplina comunque ritenuta in via generale applicabile ai dipendenti dell'ente Poste Italiane, ha contenuto l'operatività di detta deroga entro un preciso limite temporale, e cioè dalla data di costituzione dell'ente sino al 30 giugno 1997, con ciò evitando il consolidamento di situazioni di vantaggio in favore dell'ente stesso e di correlativo svantaggio in danno dei suoi dipendenti.

12. - Proprio in relazione a tale aspetto della disciplina denunciata, il Pretore di Livorno ed il Tribunale di Venezia prospettano un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, con riguardo alla disparità di trattamento che sussisterebbe tra i lavoratori assunti dall'ente Poste Italiane con contratto a termine prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti successivamente a tale data.

Anche tale censura è tuttavia priva di fondamento, atteso che l'individuazione del termine entro il quale contenere la deroga alla disciplina comune non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, rimanendo il relativo esercizio sottratto -

salva la manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nella specie - al sindacato di legittimità costituzionale.

13. - L'asserita disparità di trattamento tra l'ente Poste Italiane e gli altri datori di lavoro operanti nel medesimo settore è poi ritenuta dai Pretori di Fermo, di Latina, di Camerino, di Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia strumento distorsivo della concorrenza tale da comportare violazione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

A tale proposito è sufficiente tuttavia osservare che l'ente Poste Italiane ha operato in regime di concorrenza limitatamente ai servizi di tipo non universale e non riservato, restando peraltro obbligato - in base all'art. 1, comma 3, del contratto di programma del 17 gennaio 1995 - ad assicurare la prestazione, espressamente qualificata nello stesso Contratto di programma come prioritaria, di tutti i servizi universali e riservati, già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non sussistendo, dunque, nell'ambito dei servizi postali, una situazione di piena concorrenza, deve conseguentemente escludersi che la deroga apportata dalla norma denunciata alla disciplina dei contratti di lavoro a termine, limitatamente a quelli stipulati dall'ente Poste Italiane, possa considerarsi in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost.

Giova d'altro canto ricordare, al riguardo, che la Corte di giustizia della Comunità europea, in sede di pronuncia pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CE, con sentenza del 7 maggio 1998 ha statuito, proprio in riferimento alla norma oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, che «una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE».

14. - Non sussiste nemmeno la violazione del diritto al lavoro prospettata, con riferimento al parametro di cui all'art. 4 Cost., dai Pretori di Torino e di Saluzzo, con riferimento al parametro di cui all'art. 35 Cost., dai Pretori di Fermo, di Parma, di Gorizia, di Camerino e di Macerata e con riferimento ad entrambi i suddetti parametri dai Pretori di Milano, di Lecco e di Bologna.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del diritto al lavoro apprestata dagli artt. 4 e 35 Cost. è infatti affidata alla discrezionalità del legislatore quanto alla scelta dei tempi e dei modi di attuazione e non comporta una diretta ed incondizionata tutela del posto di lavoro (sentenze n. 46 del 2000, n. 419 del 1993, n. 152 del 1975; ordinanza n. 254 del 1997).

15. - Va altresì disattesa la censura riferita al parametro di cui all'art. 39 Cost., evocato dai Pretori di Torino, di Milano e di Saluzzo e dal Tribunale di Venezia.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nella attuale situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia *erga omnes*, non può ipotizzarsi un conflitto tra l'attività sindacale e l'attività

legislativa, non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati (sentenze n. 697 del 1988, n. 141 del 1980). La circostanza che una determinata disciplina legislativa venga recepita ed integrata in un contratto collettivo di lavoro non preclude dunque al legislatore la possibilità di modificarla o di derogarvi, tanto più quando la deroga sia - come nella specie - giustificata da una situazione eccezionale, a salvaguardia di un interesse generale, ed abbia carattere di transitorietà.

16. - Palesemente infondata è infine la questione sollevata dal Pretore di Lecco, con riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost., sull'assunto che la norma, sacrificando il diritto al posto di lavoro già sorto in capo ai lavoratori, detti una disciplina dell'attività economica contrastante con la dignità umana di costoro.

Il suddetto parametro, essendo posto a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nello svolgimento delle attività produttive, non può essere infatti utilmente invocato - come del resto l'art. 4 Cost. - quando, come nella specie, venga in gioco la tutela del posto di lavoro. Ciò che porta, ovviamente, ad escludere la necessità di qualsiasi ulteriore considerazione al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Pretore di Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal Pretore di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione;

b) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Pretore di Genova, in riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 4 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Saluzzo, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Livorno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gorizia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Camerino, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Nicosia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

SENTENZA N. 289

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1993 dalla Corte costituzionale - in relazione ai giudizi di costituzionalità proposti dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 19 novembre 1990 (R.O. n. 135 del 1991) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanze del 24 maggio 1991 e del 4 ottobre 1991 (R.O. nn. 730,

747 e 748 del 1991, e 69 del 1993) - iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 prima serie speciale dell'anno 1993.

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza n. 294 del 24 giugno 1993 (R.O. n. 447 del 1993), la Corte costituzionale ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

La questione è stata sollevata nel corso dei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 19 novembre 1990 (R.O. n. 135 del 1991) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con tre ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991) e con una ordinanza del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993).

2. - I giudizi nel cui ambito la questione in esame è stata sollevata si fondano sui presupposti seguenti:

a) Nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio- rifiuto maturato sulla istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta in relazione alla pensione percepita negli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), dichiarava rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in relazione agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico".

Il giudice remittente osserva che la norma impugnata - equiparando i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sugli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.

Al avviso del giudice a quo, una riduzione dell'imponibile - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, son tenuti ad affrontare - non troverebbe, invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti cessino dalle loro funzioni. I parlamentari (e gli appartenenti alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero, infatti, a trovarsi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata verrebbe ad assumere carattere arbitrario, ponendosi in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

b) Nei procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli, Giuseppe Danese e Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta dagli stessi sul trattamento di pensione relativo agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze n. 730, 747 e 748 del 1991 e con l'ordinanza n. 69 del 1993, tutte di identico contenuto, sollevava analoga questione di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corri sposta al personale del pubblico impiego".

Anche in queste ordinanze la questione veniva motivata sul rilievo che la normativa impugnata avrebbe dato vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt.3 e 53, primo comma, della Costituzione.

3.- A seguito dell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 questa Corte adottava l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale si disponeva di acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine al regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato, al fine di poter comparare tale regime - in relazione alla contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - da un lato, con quello delle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, dall'altro, con quello delle pensioni spettanti ai dipendenti pubblici collocati a riposo.

In risposta a tale ordinanza, con lettera del 10 marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati trasmetteva il regolamento vigente della previdenza per i deputati, lo statuto ed il regolamento della Cassa di previdenza per i deputati previgenti all'attuale disciplina nonchè un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire dal 1956, appunto nel quale venivano esposte le peculiarità della disciplina dell'assegno vitalizio e, in particolare, le caratteristiche suscettibili di differenziare tale disciplina da quella del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali.

A sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1993, trasmetteva il testo aggiornato ed i testi precedenti del regolamento per la previdenza e assistenza ai senatori e loro familiari, nonchè un parere pro-veritate acquisito dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi spettanti agli

ex parlamentari, richiamando anche l'appunto trasmesso dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere.

Successivamente, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 10 marzo 1993, faceva rilevare che l'Ufficio di Presidenza della Camera aveva apportato, in data 10 aprile 1993, alcune modificazioni al regolamento della previdenza per i deputati in linea con un più generale disegno di riforma della materia dell'assegno vitalizio.

4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi proposti dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino venivano ripresi in esame all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza n. 294 del 24 giugno 1993, che forma oggetto del presente giudizio.

5. - Con tale ordinanza la Corte ha rilevato:

a) che la questione proposta dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino investiva l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1984, n.154, nella parte in cui tale disposizione limitava il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - consistente nell'abbattimento al 60 per cento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

b) che la questione era stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con le pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza;

c) che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria del 22 maggio 1992, avevano posto in evidenza elementi che concorrevano a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, senza di contro offrire giustificazioni in ordine alla equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art.47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

d) che, ai fini del giudizio sulla questione proposta dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino - che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli assegni vitalizi spettanti a determinate categorie - si presentava pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, nella parte in cui tale disposizione prevede "un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni

vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973".

Muovendo da tali premesse la Corte ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, nei termini innanzi richiamati.

6. - La questione è stata esaminata nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994.

Alla stessa udienza sono state riprese in esame anche le ordinanze innanzi elencate delle Commissioni tributarie di Biella e di Torino, insieme con altre ordinanze, di contenuto analogo, trasmesse - successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza n.254 /93 di questa Corte - dalle Commissioni tributarie di primo grado di Torino (R.O. n. 346 e 347 del 1993), di Piacenza (R.O.n. 422 e 678 del 1993) e di Bergamo (R.O. n. 136 del 1994).

7. - Va rilevato che, nelle more del giudizio, l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, oggetto della questione, è stato abrogato ad opera dell'art. 14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Considerato in diritto

1. - La questione in esame investe l'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate agli artt. 24, secondo comma e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

La norma impugnata - che, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di questa Corte n.294 del 1993, è stata abrogata dall'art.14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - disponeva che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 26, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il citato d.P.R.22 dicembre 1986, n.917".

L'equiparazione "ad ogni effetto" così disposta tra assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari e delle categorie equiparate elencate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consentiva ai titolari degli stessi assegni di godere del trattamento fiscale privilegiato in precedenza concesso, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ai titolari delle rendite vitalizie e consistente nell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta commisurata al 60 per cento dell'ammontare percepito.

Nei confronti di tale disposizione, nella parte in cui consentiva un trattamento tributario privilegiato a favore degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato e delle categorie equiparate, questa Corte, con l'ordinanza di cui è causa, ha sollevato questione di costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

2. - Va in primo luogo confermata l'ammissibilità della questione proposta.

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, la questione - venendo a investire la legittimità costituzionale della norma che ha introdotto un trattamento fiscale privilegiato a favore degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato e dalle categorie equiparate - si presenta rilevante e pregiudiziale ai fini della decisione da assumere nei giudizi pendenti innanzi a questa Corte in relazione alle ordinanze di rimessione adottate dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino e richiamate nelle premesse di fatto: ordinanze, che, deducendo la violazione del principio di eguaglianza, chiedono l'adozione di una pronuncia di tipo addittivo, diretta non ad eliminare, ma ad ampliare l'area di operatività della norma di privilegio, estendendo a tutte le pensioni del pubblico impiego il trattamento fiscale concesso dalla norma impugnata soltanto a favore dei vitalizi spettanti a soggetti determinati in conseguenza della cessazione dall'esercizio di una carica pubblica.

Nè sulla rilevanza della questione in esame ha inciso l'abrogazione della norma di cui è causa disposta con l'art.14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal momento che questo evento, in relazione alla sua efficacia temporale, non ha coinvolto neppure indirettamente i giudizi instaurati innanzi alle Commissioni tributarie di Biella e di Torino, che attengono a controversie conseguenti da domande di restituzione (o riliquidazione) di imposte sul reddito delle persone fisiche corrisposte da pensionati del pubblico impiego con riferimento agli anni 1988 e 1989.

3. - Nel merito la questione è fondata.

La fondatezza della questione non discende, peraltro, - diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze delle Commissioni tributarie di Biella e di Torino - da una lesione del principio di eguaglianza conseguente dalla diversità del trattamento fiscale concesso a posizioni sostanzialmente identiche, quali sarebbero, da un lato, quelle dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di determinate cariche e, dall'altro, quelle dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico.

Tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità nè di natura nè di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego.

La diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il

regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23. ottobre 1968, con successive modificazioni).

L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati acquisiti presso la Presidenza delle due Camere - come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'indennità parlamentare "in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie").

4. - Se la diversità di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi dalle pensioni ordinarie non consente, dunque, di accogliere la questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, la questione risulta, invece, fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equiparazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde.

Tale equiparazione non risulta, invero, giustificata o giustificabile sul piano della razionalità tributaria, dal momento che gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere equiparati alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, dall'altro, non possono neppure identificarsi, ai fini del trattamento fiscale, con le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il trattamento fiscale disposto a favore delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso dall'art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 42 del 1988 (con l'abbattimento al 60 per cento della base imponibile) trova, invero, la sua spiegazione sia nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita - e, pertanto, anche come forma di incentivo al risparmio privato - sia nel fatto che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio. La riduzione della base imponibile rispetto alle rendite riscosse viene, dunque, in questo caso, a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evitare l'onere ingiusto di una doppia imposizione.

Tali presupposti non ricorrevano, invece, - in relazione al regime dei vitalizi vigente al momento dell'adozione della norma impugnata - nei confronti degli assegni erogati a favore dei parlamentari cessati dalla carica, le cui contribuzioni, oltre ad essere integrate con quote a carico dell'erario, risultavano, al pari dei contributi pensionistici, suscettibili di detrazione dalla base imponibile rappresentata dagli importi dell'indennità di carica.

Stante l'assenza di una identità di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra rendite vitalizie di cui all'art. 47, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986 e gli assegni vitalizi di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussistevano, pertanto, ragioni idonee a giustificare, rispetto ai due istituti, l'identità di trattamento fiscale che si è inteso perseguire attraverso la norma impugnata. Norma che - va ricordato - fu approvata dal Senato con l'adozione contestuale di un ordine del giorno che impegnava il Governo a provvedere "alla sollecita emanazione di norme interpretative al fine di evitare conseguenze di ordine fiscale" (v. seduta del 20 aprile 1989 e o.d.g. Mancino ed altri, in Atti Senato, X legislatura, pagg. 41 ss).

L'assenza di motivi idonei a giustificare la riduzione della base imponibile operata attraverso la norma in esame, conduce, dunque, ad affermare l'illegittimità della stessa, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett.h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/07/94.

SENTENZA N. 421

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI	Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO	Giudice
Dott. Francesco GRECO	“
Prof. Gabriele PESCATORE	“
Avv. Ugo SPAGNOLI	“
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA	“
Prof. Antonio BALDASSARRE	“
Prof. Vincenzo CAIANIELLO	“
Avv. Mauro FERRI	“
Prof. Luigi MENGONI	“
Prof. Enzo CHELI	“
Prof. Giuliano VASSALLI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo e INADEL ed altra, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tamagno Carlo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Carlo Tamagno contro l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennità premio servizio, il Pretore di Genova, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non prevede che la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo anno riguardato dalla norma predetta".

Il dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha prestato servizio dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo pieno e poi, fino al 31 dicembre 1987, con orario ridotto a dieci ore settimanali. In applicazione della norma impugnata, l'INADEL ha liquidato l'indennità premio di servizio calcolandola sulla base della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in precedenza.

Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa in cui l'iscritto all'INADEL abbia sempre prestato servizio ad orario ridotto tranne negli ultimi dodici mesi, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di equità, atteso che per il periodo di servizio a tempo pieno viene corrisposta un'indennità non proporzionale ai contributi versati.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente, il quale svolge una serie di argomentazioni riferite a parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione, e comunque aderisce alle conclusioni del giudice a quo in riferimento all'art. 3 Cost.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché tende a una sentenza invasiva della discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta del criterio di proporzionamento dell'indennità a dimensioni diverse dell'orario di lavoro in periodi anteriori all'ultimo anno di servizio; infondata, perché la denunciata disparità di trattamento non è direttamente collegata all'applicazione della disposizione, ma a situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparità di fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3 Cost. l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa, non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennità premio di servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione sul riflesso che essa tende a una pronunzia della Corte invasiva della discrezionalità del legislatore, essendo possibili più soluzioni tecniche ove l'attuale sistema di calcolo, invariabilmente basato

sulla retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, debba essere sostituito con un sistema che proporzioni l'indennità ai mutamenti di durata dell'orario di lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e alla correlativa diversa entità della retribuzione contributiva.

Ora è vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente, la quale opera sulla base di calcolo, è alternativa un'altra soluzione che effettua il proporzionamento operando, invece, sul coefficiente dell'anzianità, ma la questione proposta non implica necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da sconfinare nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa essere limitato alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in quanto esclude il proporzionamento.

In tale eventualità sarebbe poi compito del giudice di merito stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante estensione o adattamento di un modello normativo già presente nell'ordinamento vigente, quale, ad esempio, quello reperibile nell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa.

3. - La questione è fondata.

La norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché tratta in modo uguale situazioni disuguali, quali la situazione di chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo ed essendo poi passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in quest'ultima condizione al momento della cessazione del rapporto, e la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio sia prestatore di lavoro a tempo pieno, avendo in un periodo anteriore all'ultimo anno prestato lavoro a tempo parziale. Ad entrambi l'indennità è liquidata sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi, così che il primo riceve una somma calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto anche per gli anni di servizio prestato ad orario pieno, mentre il secondo lucra un'indennità calcolata sulla retribuzione piena anche per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.

4. - Independentemente dal confronto svolto nel numero precedente, l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di razionalità, che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità. Invero, nella prima delle situazioni sopra distinte, nella quale versa l'odierno ricorrente, l'indennità di fine rapporto viene liquidata sulla base della retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo pieno, senza tenere conto che per questi anni è stata versata - in parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro

a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.